

## **ATTO DEL GOVERNO**

### **SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE**


Schema di decreto ministeriale recante regolamento per l'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nell'ambito delle articolazioni centrali e periferiche della Polizia di Stato, del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco nonché delle strutture del Ministero dell'interno destinate per finalità istituzionali all'attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica

*(Parere ai sensi dell'articolo 3, commi 2 e 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)*

**(Trasmesso alla Presidenza del Senato l'8 agosto 2018)**



*Il Ministro dell'Interno*



Roma, 8 agosto 2018

*Gentile Presidente,*

*Le trasmetto lo schema di decreto interministeriale per l'applicazione dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, nell'ambito delle articolazioni centrali e periferiche della Polizia di Stato, del Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco nonché delle strutture del Ministero dell'interno destinate per finalità istituzionali all'attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica.*

*Il testo del provvedimento è corredato dalla documentazione di rito nonché da copia dei pareri resi dalla Conferenza Stato -Regioni in data 5 ottobre 2017, dal Consiglio di Stato in data 26 ottobre 2017 e dal Garante per la protezione dei dati personali in data 19 luglio 2018.*

*Le sarei grato, al riguardo, se vorrà sottoporre lo schema di decreto in esame alle competenti Commissioni del Senato della Repubblica,, ai sensi del comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.*

*Cordiali saluti.*

Matteo Salvini

---

Sen. Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI  
Presidente del Senato della Repubblica  
ROMA



# Ministero dell'Interno

UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

## Relazione illustrativa

### 1. Quadro normativo

Il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, di seguito denominato «decreto legislativo n. 81» prevede, all'articolo 3, comma 2, che la disciplina in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro si applichi alle Forze di polizia e, quindi, per quel che interessa in questa sede, anche alla Polizia di Stato, al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, di seguito denominato «Dipartimento dei vigili del fuoco» e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di seguito denominato «Corpo nazionale», nonché nell'ambito delle strutture destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica, tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato, o alle peculiarità organizzative, individuate con decreti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Tali decreti devono essere emanati dai Ministri competenti di concerto con i Ministri del lavoro, della salute e delle politiche sociali, e per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più significative sul piano nazionale.

Fino all'emanazione di tali decreti, nelle strutture citate si applicano, ai sensi del comma 3 del predetto articolo 3 del decreto legislativo n. 81, le disposizioni attuative dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, contenute nel decreto interministeriale 14 giugno 1999, n. 450.

Sullo schema di decreto sono state sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale della Polizia di Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dell'Amministrazione civile dell'interno; è stato acquisito il concerto dei Ministri del lavoro e delle politiche sociali, della semplificazione e la pubblica amministrazione; acquisiti i pareri della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e del Consiglio di Stato.

### 2. Campo di applicazione del regolamento

L'unito schema di decreto interministeriale è volto a dare attuazione alle disposizioni del decreto legislativo n. 81 e a garantire il perseguimento delle



# Ministero dell'Interno

## UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

finalità ivi indicate, tenendo conto delle particolari e specifiche esigenze connesse all'impiego e alla formazione del personale, alla tutela delle informazioni riguardanti l'efficienza e la funzionalità delle strutture organizzative nonché alla tutela delle informazioni e delle notizie riguardanti le specifiche attività istituzionali.

Per quanto concerne, in particolare, gli uffici centrali e periferici della Polizia di Stato e delle strutture del Ministero dell'interno destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica, le particolari esigenze trovano fondamento nella peculiarità degli ambienti di lavoro ove si svolgono le attività volte alla salvaguardia dell'ordine e della sicurezza pubblica; nella necessità di garantire la direzione delle attività funzionali all'espletamento dei compiti istituzionali; nell'esigenza di assicurare capacità e prontezza di impiego del personale operativo e il relativo addestramento; nell'esigenza di tutelare le informazioni relative all'apparato organizzativo, all'ordine e sicurezza pubblica e al contrasto della criminalità, per le quali, nell'interesse della sicurezza nazionale, è vietata la divulgazione ai sensi delle disposizioni vigenti.

Nello specifico, le particolarità costruttive e di impiego degli equipaggiamenti speciali, degli strumenti di lavoro, delle armi, dei mezzi operativi e del relativo supporto logistico, nonché di specifici impianti, quali poligoni di tiro, laboratori di analisi, palestre e installazioni operative, addestrative e di vigilanza, presentano molteplici tipologie di rischio.

Per quanto concerne le strutture del Dipartimento dei vigili del fuoco e del Corpo nazionale, le particolari esigenze trovano fondamento nelle specifiche condizioni di impiego; nella peculiarità delle strutture ove si svolgono le attività prodromiche agli interventi di soccorso; nella specificità dell'addestramento e della formazione del personale; nella manutenzione degli strumenti e dei mezzi operativi; nell'impossibilità di predeterminare le aree di intervento ove sono svolte le attività destinate a salvaguardare la tutela della pubblica incolumità e la preservazione dei beni. Le predette particolari esigenze discendono, altresì, dalla necessità di assicurare la capacità e la prontezza di impiego del personale, la continuità dei servizi finalizzati al soccorso pubblico e la riservatezza del trattamento dei dati.

Anche per le ragioni sopra esposte, lo schema di decreto dispone la ripartizione delle competenze in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nel rispetto delle specifiche organizzazioni del personale e delle strutture del Ministero dell'interno destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica, in armonia con l'organizzazione gerarchica degli uffici; dispone il ricorso in via tendenziale alle sole risorse umane,



# Ministero dell'Interno

UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

e strumentali in dotazione; disciplina in dettaglio l'esercizio, da parte dei servizi sanitari e tecnici istituiti per la Polizia di Stato e il Corpo nazionale, della vigilanza esclusiva sulla applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

### 3. Articolazione del regolamento

Lo schema di decreto è articolato in quattro capi preceduti dal preambolo.

Il preambolo, oltre a richiamare le disposizioni di rango legislativo che attribuiscono il potere esercitato con il decreto, indica le norme, anch'esse di rango legislativo, da cui discendono le peculiarità previste nella materia per la Polizia di Stato, il Dipartimento dei vigili del fuoco e il Corpo nazionale.

Esso menziona, altresì, il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, a riprova del fatto che, in sede di redazione dello schema, è stata verificata positivamente la compatibilità delle sue disposizioni con la normativa in materia di protezione dei dati personali.

Il Capo I contiene le disposizioni di carattere generale applicabili in tutti i luoghi di lavoro oggetto del decreto, al fine di garantire efficace e specifica tutela alla salute ed alla sicurezza.

Il Capo II e il Capo III disciplinano le disposizioni applicabili, rispettivamente, nelle articolazioni centrali e periferiche della Polizia di Stato e nell'ambito delle strutture destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica del Ministero dell'interno, da un lato, e in quelle del Dipartimento dei vigili del fuoco e del Corpo nazionale, dall'altro.

Il Capo IV contiene le disposizioni abrogative e transitorie nonché la clausola di invarianza finanziaria.

Nel dettaglio, la parte dispositiva dello schema di decreto consta di venti articoli di cui si illustrano di seguito i contenuti.

### 3. Esame del testo

L'articolo 1 delimita l'ambito di operatività delle disposizioni comuni concernenti le speciali modalità di applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nei riguardi degli uffici della Polizia di Stato e del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, individuando nelle articolazioni di cui alle lettere a) e b) dello stesso articolo, mentre le effettive esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative, per quanto di interesse del Dipartimento della Pubblica Sicurezza sono disciplinate dall'articolo 8 e per quanto riguarda il Dipartimento dei Vigili del



# Ministero dell'Interno

UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile dall'articolo 15.

Allo stato attuale, le strutture ricadenti nell'ultima delle citate tipologie sono individuate in dettaglio con decreto interministeriale del 30 dicembre 2008, per quanto riguarda il Dipartimento dei Vigili del fuoco e il Corpo nazionale, e con decreto interministeriale del 15 aprile 1997, adottato durante la vigenza dell'oramai abrogato decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, con riferimento alla Polizia di Stato e agli altri uffici del Ministero dell'interno.

In merito al suggerimento del Consiglio di Stato di valutare l'opportunità di eliminare la distinzione tra aree e strutture di pertinenza del Dipartimento dei Vigili del fuoco e articolazioni centrali e periferiche del Corpo nazionale, si ritiene opportuno mantenere la distinzione operata dal legislatore all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 81 del 2008 laddove vengono espressamente menzionati sia il Dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile che il Corpo dei vigili del fuoco atteso che sia le strutture che il personale dell'uno non sempre coincidono con quelli dell'altro.

Ad esempio, mentre nel Dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile operano soggetti appartenenti all'amministrazione civile dell'interno, alla carriera prefettizia e allo stesso Corpo nazionale, nelle articolazioni territoriali del Corpo operano solo soggetti appartenenti ai vigili del fuoco.

Quanto all'ambito di applicazione dello schema di decreto sotto il profilo soggettivo, l'articolo chiarisce che lo schema medesimo si applica, oltre che alle varie categorie di personale del Ministero dell'interno, anche al personale volontario del Corpo nazionale.

L'art. 2, comma 2 (divenuto comma 1) prevede che, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma, lettera b) del decreto legislativo n. 81 del 2008, nel rispetto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato e dei peculiari assetti organizzativi e ordinamentali vigenti, nelle strutture di cui trattasi, le funzioni di datore di lavoro sono assolte anche dal dirigente al quale spettano i poteri di gestione dell'ufficio, ivi inclusi quelli di organizzazione del lavoro di autonoma valutazione del rischio, ovvero dal funzionario non avente qualifica dirigenziale preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale anche ai fini dell'organizzazione del lavoro e della valutazione del rischio, ancorchè non siano dotati di autonomi poteri di spesa.

Siffatta disciplina derogatoria dei criteri fissati in via generale dagli articoli 2, comma 1, lettera b), e 16, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 81/2008 trae origine dalla constatazione che in buona parte delle strutture in questione, quasi tutte quelle dell'amministrazione della pubblica sicurezza e una minima parte di quelle del Dipartimento dei vigili del fuoco e del Corpo nazionale e di



# Ministero dell'Interno

UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

quelle destinate alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica, i dirigenti e funzionari preposti alle medesime non gestiscono capitoli di spesa funzionali all'adozione delle misure di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. Con la conseguenza che in tali casi, in assenza di un idoneo intervento correttivo, le funzioni di datore di lavoro finirebbero per concentrarsi, ai sensi dell' articolo 2, comma 1, lettera b), ultimo periodo, del medesimo decreto legislativo n. 81, nell' organo di vertice dell' amministrazione, che, tra l'altro, non potrebbe delegarle ad alcuno.

Peraltro, allo scopo di assicurare un'adeguata tutela ai datori di lavoro e ai delegati così individuati, limitati nell'espletamento dei compiti loro attribuiti dall'assenza di poter di spesa e, tuttavia, penalmente sanzionabili, il comma è completato con una clausola di salvaguardia, che mantiene ferme le responsabilità, limitatamente agli effettivi poteri di gestione posseduti, dei dirigenti o funzionari che hanno l'obbligo di provvedere all'adozione di misure di prevenzione e di interventi strutturali e di manutenzione, per i quali sono necessari autonomi poteri decisionali e di spesa.

Il sistema delle responsabilità in tema di salute e sicurezza dei lavoratori, previsto dal comma 1 è completato dal comma 2 dell'articolo, che dispone che la responsabilità della salute e della sicurezza del personale compete anche ai dirigenti che, pur non dotati di autonomi poteri decisionali e di spesa, sono responsabili della pianificazione e gestione finanziaria delle risorse di bilancio ovvero dell'assegnazione agli uffici di cui all'articolo 1 delle risorse per il soddisfacimento della sicurezza, limitatamente a tali attività.

Infine, il comma 3 dispone che i datori di lavoro sono individuati dal Ministro dell'interno con uno o più decreti da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

Considerato l'articolo 2 nel suo complesso e valutandone i contenuti in comparazione con la disciplina normativa prevista per altre realtà istituzionali, emerge che la disposizione, così come formulata accogliendo le osservazioni del Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, delinea per il Ministero dell'interno un sistema delle responsabilità in tema di salute e sicurezza dei lavoratori sostanzialmente analogo, *mutatis mutandis*, a quello vigente per l'amministrazione della difesa (si veda l'articolo 246, commi 1, 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90).

Entrambe le discipline sono caratterizzate evidentemente da affinità funzionali e organizzative.

In relazione all'articolo 2, il Consiglio di Stato ha chiesto di motivare ulteriormente le ragioni alla base della scelta effettuata da questa amministrazione relativamente all'individuazione del datore di lavoro, rilevando contestualmente la



# Ministero dell'Interno

UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

difficoltà di ipotizzare accanto alla responsabilità del datore di lavoro e del soggetto obbligato a provvedere all'adozione delle misure di prevenzione e degli interventi strutturali e di manutenzione per cui sono necessari autonomi poteri decisionali e di spesa, anche l'ulteriore" *...responsabilità del soggetto che interviene ai soli fini della mera pianificazione delle risorse*", come da comma 2 del citato articolo 2.

Al riguardo, è stata valutata la necessità di operare una deroga alle disposizioni di cui al decreto legislativo n.81/2008 in ragione delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato e alle peculiarità organizzative sia del Dipartimento della pubblica sicurezza sia del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.

L'articolo 2, comma 1, lett.b del decreto legislativo n. 81/2008 prevede che nelle pubbliche amministrazioni tanto il datore di lavoro che il delegato siano dotati di autonomi poteri decisionali e di spesa; in caso di omessa individuazione o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice.

L'applicazione sic et simpliciter delle norme richiamate darebbe luogo a problemi di non poco momento, in ragione della complessità delle articolazioni centrali e periferiche del Dipartimento della pubblica sicurezza comporterebbe l'attribuzione delle funzioni di datore di lavoro al Capo della Segreteria del Dipartimento, con facoltà di delega ai direttori centrali degli obblighi non esclusivi; in sede locale agli organi di vertice degli uffici periferici della Polizia di Stato.

Tale soluzione si porrebbe, tuttavia, in contrasto con le disposizioni soprarichiamate che come evidenziato esigono che il datore di lavoro o il suo delegato sia titolare di autonomi poteri di spesa in funzione dell'adozione delle misure di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro.

Si evidenzia, al riguardo, che tali autonomi poteri di spesa, evidentemente previsti in funzione dell'adozione delle misure di tutela della salute e sicurezza del lavoratore, non sussistono né in capo a numerosi direttori centrali né in capo agli organismi di vertice degli uffici periferici della Polizia di Stato, in quanto in ambito periferico le risorse finanziarie sono gestite esclusivamente dai funzionari delegati di contabilità speciale (prefetti) e ordinaria (direttori di scuole e direttori di autocentro) nei limiti degli accreditamenti disposti dal centro.

La previsione di una norma ad hoc che deroghi ai principi generali fissati dal decreto legislativo n. 81/2008 per il datore di lavoro; prescindendo dalla titolarità di autonomi poteri decisionali e di spesa e tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici in cui si svolge l'attività, consente di superare l'impasse derivante dall'applicazione sic et simpliciter delle disposizioni del





# Ministero dell'Interno

UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

decreto legislativo n.81/2008.

Allo scopo poi di garantire un'adeguata tutela ai datori di lavoro e ai delegati così come individuati, sulla base dei soli poteri di gestione dell'ufficio, e cioè privi di poteri decisionali e di spesa e, tuttavia, penalmente sanzionabili, si è ritenuto di prevedere un idoneo correttivo, facendo salve le responsabilità dei dirigenti o funzionari che hanno l'obbligo di provvedere all'adozione di misure di prevenzione e sicurezza in quanto titolari di poteri decisionali e di spesa.

Per chiudere poi il cerchio delle responsabilità, dando coerenza logica e giuridica al nuovo impianto normativo, alla responsabilità del datore di lavoro è stata affiancata la ulteriore responsabilità dei dirigenti che sono responsabili della pianificazione e gestione finanziaria delle risorse di bilancio ovvero dell'assegnazione delle risorse.

Ciò in considerazione del fatto che i prefetti nell'ordinamento vigente, esercitano effettivamente autonomi poteri decisionali e di spesa nei limiti, però, dei fondi loro assegnati dal "centro" e, nell'ambito dell'assetto organizzativo dipartimentale, dirigente responsabile della pianificazione e gestione finanziaria e dell'assegnazione delle risorse è il Direttore centrale dei servizi tecnico logistici della gestione patrimoniale la cui responsabilità per la gestione e assegnazione delle risorse, invero, sussiste già in conformità ai principi generali dell'ordinamento.

Va precisato, tuttavia, che il predetto Direttore centrale è condizionato dalla eccezionale esiguità delle risorse disponibili sul pertinente capitolo di bilancio della legge di bilancio; tale dirigente, nell'ambito dell'impianto sopra delineato finirebbe con l'essere individuato come l'anello terminale di una catena di rinvii di responsabilità.

Per quanto riguarda invece le articolazioni centrali e periferiche del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la necessità di derogare ai principi di carattere generale stabiliti dall'articolo 2, comma 1, lettera b) è conseguente alla ridefinizione della struttura organizzativa del sistema dei centri di spesa individuata con la direttiva del 21 novembre 2014 che ha ridotto i centri di spesa del Corpo nazionale da 118 a 18.

Il nuovo modello organizzativo che assegna ai soli direttori regionali la responsabilità dei centri di spesa, e consente di attribuire i poteri di spesa per alcuni settori ai comandanti, che intervengono comunque nella programmazione finanziaria con la definizione dei fabbisogni in quanto responsabili della gestione delle sedi e dei servizi forniti a livello provinciale, conferma gli obblighi previsti in capo al comandante come datore di lavoro nonostante non sia più in possesso in modo esaustivo del requisito di "potere di spesa".



# Ministero dell'Interno

UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

Peraltro, la stessa direttiva, in ordine alla delimitazione delle responsabilità dei datori di lavoro, richiama espressamente l'articolo 18, comma 3 del decreto legislativo n. 81/2008.

Per quanto concerne l'esigenza rappresentata dal Consiglio di Stato di una più chiara ed univoca delimitazione della responsabilità dei soggetti che rivestono incarichi da cui derivano compiti e doveri propri del "datore di lavoro", si ritiene che in sede di emanazione dei decreti del Ministro dell'interno previsti dall'articolo 2, comma 3, con i quali saranno individuati i datori di lavoro, tale esigenza potrà più opportunamente essere soddisfatta.

L'articolo 3 delinea i ruoli attribuiti alle figure del dirigente e del preposto negli ambienti di lavoro, riprendendo le definizioni del decreto legislativo n. 81; in particolare, la definizione di "dirigente" assume particolare rilevanza, giacché è previsto che, ai fini dell'applicazione concreta della normativa nei diversi e molteplici ambienti di lavoro, a tale figura possa anche corrispondere personale non avente qualifica dirigenziale, ma comunque preposto alla gestione di unità organizzative.

In merito a tale articolo, è stato accolto il suggerimento del Consiglio di Stato di sostituire la parola "lavoratore" usata nello schema di provvedimento con la parola "soggetto"

L'articolo 4 si occupa delle segnalazioni e della trasmissione dei dati e delle informazioni che il decreto legislativo n. 81 pone a carico del datore di lavoro e del medico competente, concernenti la tutela della sicurezza e della salute del personale in servizio nelle strutture oggetto dello schema di decreto, dettando una disciplina differenziata per il personale della Polizia di Stato e del Corpo nazionale, da un lato, e per quello dell'amministrazione civile dell'interno, dall'altro.

Quanto al personale della Polizia di Stato e del Corpo nazionale, le segnalazioni e le trasmissioni in questione si intendono compiute mediante le segnalazioni e le trasmissioni agli uffici di vigilanza dell'amministrazione dell'interno, come indicati al successivo articolo 6 dello schema di decreto.

I dati relativi agli infortuni e alle malattie professionali di tali categorie di personale sono, poi, trasmessi all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, a soli fini statistici e in forma aggregata e anonima. La trasmissione avviene attraverso il sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP), secondo le modalità e con la cadenza periodica previste dal decreto interministeriale di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo n. 81 del 2008.

Le peculiarità appena descritte trovano fondamento, oltreché nei commi 1-bis e 3 dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 81/2008, negli articoli 12-bis del



# Ministero dell'Interno

UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

decreto legge 23 febbraio 2009, n.2, convertito dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, e l, terzo comma, numero 22), del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, secondo cui, in materia assicurativa, al personale della Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco si applica la disciplina speciale dettata dai rispettivi ordinamenti.

Quanto al personale dell'amministrazione civile dell'interno, è previsto, invece, che le segnalazioni e le trasmissioni alle amministrazioni interessate avvengano nei casi e con le modalità previsti in via ordinaria dal decreto legislativo n. 81 del 2008.

In merito all'articolo 4 sono stati accolti i suggerimenti del Consiglio di Stato di consultare il Garante per la protezione dei dati personali, secondo quanto previsto dall'articolo 154, comma 4 del decreto legislativo 30 giugno n.196, e di inserire nel preambolo del regolamento il riferimento normativo al "Codice dell'amministrazione digitale", decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82.

L'articolo 5 prevede che il servizio di prevenzione e protezione sia istituito avvalendosi esclusivamente di personale delle rispettive amministrazioni, in possesso dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 decreto legislativo n. 81 del 2008, in servizio presso le articolazioni di cui al medesimo articolo 1, comma 2, lettere a) e b), secondo il rispettivo ambito istituzionale di competenze.

La disposizione trova fondamento nell'esigenza di tutela della riservatezza e della segretezza delle informazioni gestite nei luoghi di lavoro nell'ambito delle strutture di cui all'articolo 1 dello schema di decreto.

La norma, tuttavia, al comma 3 riconosce alle amministrazioni la facoltà di avvalersi della consulenza di personale tecnico esterno in possesso delle conoscenze professionali necessarie, laddove si renda necessario valutare particolari rischi per i quali non si hanno adeguate professionalità interne. Per quanto attiene l'osservazione formulata dal Dipartimento della Funzione pubblica circa la contraddittorietà tra la previsione del comma 3 e quella comma 1, si precisa che questa ultima costituisce la regola, mentre quella del comma 3 l'eccezione che si rende necessaria in ragione dell'eventualità, che non può escludersi, che l'amministrazione non disponga delle professionalità occorrenti ai fini di una compiuta valutazione del rischio.

Si tratta quindi di una contraddittorietà solo apparente che può essere superata. Al fine di assicurare maggiore coerenza al testo sono state inserite al comma 1 le parole "Fatto salvo quanto previsto dal comma 3".

In merito a tale disposizione il Consiglio di Stato ha rilevato che la possibilità di far ricorso a personale estraneo all'amministrazione per i servizi di prevenzione e protezione costituendo un'eccezione alla regola va adeguatamente motivata.

Si è, conseguentemente, provveduto ad aggiungere all'articolo 5 comma 2, le



# Ministero dell'Interno

UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

parole "sulla base di idonea motivazione" dopo le parole "...ai sensi delle disposizioni vigenti...".

Gli articoli 6 e 7 individuano, rispettivamente, gli organi deputati a svolgere l'attività di vigilanza nei luoghi di lavoro e nelle strutture indicate dall'articolo 1 dello schema di decreto e le relative competenze.

Tali disposizioni sono conformi a quanto previsto dall'articolo 13, comma 1 *bis*, del decreto legislativo n. 81, che sancisce l'esclusività dell'azione di vigilanza "interna" sulle strutture delle Forze di polizia e dei vigili del fuoco, ivi comprese le aree riservate o operative o che presentano analoghe esigenze.

Il comma 2 dell'articolo 6, nella precedente formulazione, prevedeva che "il personale assegnato agli uffici di vigilanza non può prestare attività di consulenza e di medico competente nelle sole strutture indicate dal comma 1 del presente decreto".

Il Dipartimento della funzione pubblica ha ritenuto la disposizione in contrasto con il divieto di carattere generale previsto espressamente dagli articoli 13, comma 5, e 39, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008, secondo cui il personale delle pubbliche amministrazioni, assegnato agli uffici che svolgono attività di vigilanza, non può prestare, ad alcun titolo ed in alcuna parte del territorio nazionale, attività di consulenza né di medico competente.

In accoglimento della suddetta osservazione, il comma 2 dell'articolo 6 è stato soppresso.

In relazione all'articolo 7 si devono segnalare due modifiche suggerite dal Consiglio di Stato.

Alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 7 l'espressione "di norma", che potrebbe dare adito ad incertezze applicative, è stata sostituita con le parole "ove possibile", mentre al comma 2 dello stesso articolo sono state sopprese le parole "di cui almeno uno".

I ricorsi avverso i giudizi del medico competente sono esaminati e decisi da una commissione medica composta di tre medici competenti.

La norma che originariamente prevedeva che uno solo dei tre membri fosse medico competente è stata modificata nel senso voluto dal Consiglio di Stato che ha sottolineato la necessità che tutti i membri fossero medici competenti, trattandosi, nel caso di specie, di un giudizio di secondo grado.

La commissione medica è individuata con provvedimento, rispettivamente, del Capo del Dipartimento della pubblica sicurezza per il personale in servizio nelle strutture di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), e del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile per il personale in servizio nelle strutture di cui alla lettera b) dello stesso articolo 1, comma 2.

La norma, finalizzata a garantire un adeguato livello di terzietà dell'organo



# Ministero dell'Interno

UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

decisorio, riprende, *mutatis mutandis*, la disciplina dettata per il personale dell'amministrazione della difesa (articolo 260, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90).

Inoltre, quando gli uffici di vigilanza e la commissione medica non dispongano delle risorse occorrenti possono avvalersi, secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti, di personale tecnico esterno all'amministrazione in possesso delle conoscenze professionali necessarie.

Anche in tale caso il Consiglio di Stato ha ritenuto opportuno che i provvedimenti, con i quali vengono acquisite le attività di personale non interno all'amministrazione, vengano adeguatamente motivati.

Pertanto, sono state aggiunte al comma 3 dell'articolo 7 dopo le parole "...secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti" le seguenti parole "sulla base di idonea motivazione".

L'articolo 8 è disposizione di apertura del Capo II dedicato all'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro negli uffici centrali e periferici della Polizia di Stato e nelle strutture del Ministero dell'interno destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica.

L'articolo individua in dettaglio le particolari esigenze connesse alle attività istituzionali ovvero alle peculiarità organizzative, che debbono essere tenute presenti nell'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei predetti uffici; tali esigenze sono state tratteggiate sopra, nelle premesse della presente relazione. Inoltre, dispone che negli uffici medesimi siano in ogni caso salvaguardate le caratteristiche strutturali, organizzative e funzionali preordinate a realizzare: un adeguato livello di protezione e di tutela del personale in servizio e delle sedi di servizio, installazioni e mezzi, contro il pericolo di attentati o comunque di interferenze dall'esterno; la sicurezza e la riservatezza delle telecomunicazioni e del trattamento dei dati; la prevenzione dalla fuga o da aggressioni, nonché la prevenzione da azioni di autolesionismo delle persone detenute, arrestate, fermate o trattenute.

Il Consiglio di Stato, a tal riguardo, ha osservato che, nel comma 2 dell'articolo 8, le particolari esigenze fanno riferimento "alle attività istituzionali" laddove sembrerebbe opportuno invece richiamare il "servizio espletato", così come indicato dall'articolo 3, comma 2 del decreto legislativo n.81.

Pertanto si è provveduto a sostituire le parole "alle attività istituzionali" con quelle del "servizio prestato".

L'articolo 9 è dedicato alle funzioni di medico competente.

Tali funzioni sono svolte dai medici del ruolo professionale dei sanitari della



# Ministero dell'Interno

## UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

Polizia di Stato.

Il secondo comma disciplina l'ipotesi in cui, sempre ai fini della sorveglianza sanitaria, il medico competente richieda accertamenti clinici e strumentali che non è possibile effettuare con mezzi e personale dell'amministrazione, è possibile ricorrere a convenzioni, con oneri a carico del datore di lavoro. Analogamente si procede quando non sia possibile impiegare i medici di cui trattasi nè per l'attività di sorveglianza nelle aree riservate e operative che in quelle che presentano analoghe esigenze.

Il personale esterno di cui si avvale l'amministrazione per le esigenze sopradette deve possedere i requisiti e i titoli professionali previsti dall'articolo 38 del decreto legislativo n.81 del 2008

La norma è stata integrata nel senso auspicato dal Consiglio di Stato.

Si è specificato che le convenzioni vengono stipulate con enti pubblici e privati operanti nel settore sanitario e, pertanto sono state aggiunte, dopo le parole "...apposite convenzioni ..." le parole " con enti pubblici e privati operanti in ambito sanitario".

Sempre con riferimento all'articolo 9, comma 3 (medico competente coordinatore), il Dipartimento della funzione pubblica ha chiesto di definire meglio la dimensione organizzativa che determina l'esigenza dell'istituzione del medico coordinatore e come si intende regolare sia la modalità di conferimento dell'incarico sia l'attività di coordinamento, atteso che quest'ultima è delineata dall'articolo 39, comma 6, del decreto legislativo n.81 del 2008 con riferimento alla realtà aziendale privata.

Al riguardo, si rappresenta che, in via preliminare, non si ritiene di poter condividere l'assunto secondo il quale il comma 6 dell'articolo 39 del d.lgs n.81/2008 farebbe esclusivo riferimento alle realtà aziendali private, in quanto, a parere di quest'ufficio, il riferimento ad "aziende con più unità produttive" contenuto nello stesso comma può trovare applicazione anche il relazione alle aziende pubbliche e alle unità organizzative in cui l'amministrazione si articola.

Infatti per "azienda" deve intendersi un sistema in cui gli elementi costituenti sono organizzati per raggiungere uno scopo; l'"azienda" si configura, infatti, come un insieme di persone e mezzi coordinati per la soddisfazione di un bisogno. In tal senso sono elementi essenziali di un'azienda le persone, i beni, la struttura organizzativa, e le operazioni per il raggiungimento del fine e il fine stesso. Analoghi elementi possono rinvenirsi nelle unità organizzative dell'Amministrazione.

Con riferimento alle attribuzioni dei medici della Polizia di Stato, si evidenzia che il decreto legislativo n.334 /2000 individua tra queste anche quella di medico competente; l'attività di medico competente è, peraltro, inserita in un sistema



# Ministero dell'Interno

UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

articolato e complesso che comprende molteplici funzioni.

I medici della Polizia di Stato sono, infatti, deputati all'espletamento dei compiti di medicina preventiva e di igiene, di medicina legale e medicina del lavoro, oltre a svolgere attività clinico-assistenziale, formativa e di primo soccorso e a costituire un supporto per varie attività istituzionali, come i voli di rimpatrio per immigrati clandestini, il controllo di assunzione di stupefacenti su strada, unitamente a pattuglie della Polizia Stradale, ecc ...

Quanto agli uffici sanitari dislocati sul territorio, nell'ambito dei quali i medici della Polizia di Stato prestano la propria attività, ve ne sono alcuni che afferiscono più uffici, dotati di autonomia gestionale e con una propria scala gerarchica quali l'ufficio sanitario provinciale, incardinato presso ogni questura, a cui afferiscono oltre alla questura, le articolazioni della polizia stradale, ferroviaria, nonché altri uffici di polizia presenti sul territorio.

Va inoltre segnalato come in un ufficio sanitario possano operare più medici (anche più medici competenti) di cui uno con funzione di direzione, che sovrintende alle diverse attività istituzionali, comprese quelle proprie del medico competente.

E' evidente come in tali ambiti si renda indispensabile un'attività di coordinamento, anche con riferimento alla gestione delle risorse umane strumentali disponibili oltre che dei compiti propri dell'ufficio stesso.

Tale esigenza di coordinamento può ravvisarsi anche in relazione alle attività di medicina del lavoro ed è, pertanto, a questo fine e con riferimento agli uffici sanitari soprarichiamati che l'articolo 9 del regolamento prevede la possibilità di nominare un medico competente coordinatore, allo scopo di assicurare la migliore organizzazione delle risorse disponibili in relazione a programmazione e calendarizzazione delle visite, assegnazione di supporto infermieristico o amministrativo, stipula di convenzioni per visite specialistiche, assegnazione di locali e strumentazione in funzione dei vari compiti e, infine, armonizzazione delle attività del medico competente con le altre attribuzioni previste istituzionalmente, stabilendo anche le relative priorità diverse nelle differenti occasioni, nonché un equo accesso all'attività di aggiornamento professionale.

A ciò, si aggiunga che il medico competente coordinatore avrebbe anche il compito di assicurare il flusso informativo necessario, sia in relazione a norme, circolari, o disposizioni ricevute, sia in relazione ai diversi adempimenti richiesti, garantendo al contempo l'uniformità dei protocolli e dei criteri di giudizio nella valutazione dell'idoneità all'espletamento delle mansioni e la raccolta di tutte le informazioni disponibili volte allo studio dei diversi profili di rischio onde contribuire all'aggiornamento dei relativi protocolli.

In conclusione, il medico competente coordinatore può individuarsi nel



# Ministero dell'Interno

## UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

direttore dell'ufficio sanitario cui afferiscono più uffici o nel quale operano più medici competenti; esplicitarlo con una norma è del tutto in linea con i dettami ed il fine dello schema di regolamento in oggetto.

E' stato infine aggiunto un comma 4 con il quale si specifica che il Dipartimento della pubblica sicurezza provvede attraverso specifici percorsi formativi all'aggiornamento professionale dei medici della Polizia di Stato in servizio che svolgono le funzioni di medico competente.

Presso il Dipartimento della pubblica sicurezza è istituito un apposito elenco dei medici della Polizia di Stato che svolgono le funzioni di medico competente.

L'articolo 10 detta disposizioni per l'individuazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza del personale della Polizia di Stato, conformando anche in questo caso le relative procedure alle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 81.

I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza del personale ricevono la prevista formazione a cura dell'amministrazione, secondo quanto previsto dall'articolo 37, comma 10, del decreto legislativo n. 81/2008.

La definizione del numero, delle modalità di designazione o di elezione del rappresentante per la sicurezza del personale della Polizia di Stato, del tempo di lavoro retribuito e degli strumenti per l'espletamento delle funzioni sono stabiliti nell'accordo nazionale quadro, secondo quanto previsto dall'articolo 18, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395.

L'articolo si chiude con la previsione che i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza hanno il diritto di ricevere le informazioni provenienti dagli uffici di vigilanza di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera f), del decreto legislativo n. 81 del 2008.

L'articolo 11 attiene all'informazione, formazione e addestramento del personale che deve essere assicurata dal datore di lavoro, come previsto dal decreto legislativo n. 81 del 2008.

L'attività formativa di base in materia di sicurezza e salute dei lavoratori è attuata, nell'ambito dei cicli formativi e addestrativi di base, sia per l'immissione in ruolo che per la progressione in carriera del personale, secondo programmi didattici distinti per ruoli di appartenenza, che rispettino i percorsi formativi previsti dal decreto legislativo n. 81 del 2008.

In proposito il Consiglio di Stato ha suggerito di integrare il testo della disposizione specificando le modalità con le quali l'informazione viene realizzata.

Si è proceduto pertanto ad inserire, il seguente comma 2: "2.L'informazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 81 del 2008 viene erogata attraverso l'emanazione di circolari, direttive, avvisi da affiggere in apposite bacheche, nelle





# Ministero dell'Interno

UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

modalità ritenute dal datore di lavoro più idonee ad assicurarne la facile comprensione da parte dei lavoratori, anche attraverso l'utilizzo di strumenti telematici".

Le attività addestrative e formative, definite a livello centrale, si concludono con il rilascio di apposito attestato di frequenza che costituisce titolo valido ai fini delle trascrizioni matricolari degli interessati.

L'attività formativa, articolata in seminari, conferenze e cicli di formazione e di aggiornamento è svolta presso gli istituti di formazione del Ministero dell'interno ovvero presso le strutture dallo stesso individuate (comma 4).

L'articolo 12 prevedeva che, fatti salvi gli obblighi previsti dagli articoli 22, 23 e 24 del decreto legislativo n. 81/2008 a carico dei soggetti ivi indicati, i materiali, le armi, le installazioni, le attrezzature di protezione e i mezzi specificati nella norma restino disciplinati dalle specifiche "procedure elaborate" sulla scorta del capitolato tecnico, del contratto e del disciplinare d'uso / istruzione di impiego e manutenzione.

Con riferimento a tale disposizione il Consiglio di Stato suggerisce di chiarire il senso dell'espressione "sono disciplinati sulla base di procedure elaborate", sembrando la stessa riferirsi alla definizione di prescrizioni di carattere tecnico e se il personale che svolge il controllo tecnico, la verifica o il collaudo sia dell'amministrazione dell'interno.

Al riguardo, all'articolo 12, comma 1, sono state sostituite le parole "procedure elaborate" con "disposizioni adottate"; sopprresse le parole "d'uso/istruzione" ed inserite, dopo le parole "di impiego" le seguenti "o del manuale d'uso".

Sono state, quindi, aggiunte le parole "di specifici" dopo le parole "...da parte del personale in possesso..." e la parola "dei" è stata sostituita con "di".

La parola "disposizioni" è stata inserita in luogo di "procedure" in quanto la definizione di queste ultime si concretizza con l'adozione di disposizioni contenenti regole e norme, elaborate sulla scorta dello specifico e menzionato capitolato tecnico, contratto, disciplinare di impiego e/o manuale d'uso e manutenzione.

Inoltre, il disciplinare di impiego viene redatto ed elaborato dall'amministrazione, il manuale d'uso e manutenzione è a cura del produttore.

L'Alto consesso ha suggerito, altresì di chiarire se il personale che svolge il controllo tecnico, la verifica o il collaudo sia dell'amministrazione dell'interno.

A tal riguardo il Dipartimento della pubblica sicurezza ha precisato che per tali operazioni viene coinvolto personale del Dipartimento della pubblica sicurezza in



# Ministero dell'Interno

UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

possesso di requisiti conseguiti attraverso uno specifico percorso di formazione professionale, interno all'amministrazione, ovvero previsti dalla vigente normativa di settore.

L'articolo 13, nel ribadire l'obbligo del datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi nelle attività e nei luoghi di lavoro, prevede che i dirigenti che provvedono all'individuazione delle disposizioni tecniche e dei capitoli tecnici d'opera dei materiali, delle armi, delle installazioni e dei mezzi indicati all'articolo 12 dello schema di decreto, ovvero al loro approvvigionamento e fornitura, hanno l'obbligo di individuare e comunicare ai datori di lavoro destinatari finali le informazioni necessarie alla valutazione dei rischi, affinché ne tengano conto nell'elaborazione del documento previsto dall'articolo 28 del decreto legislativo n. 81 del 2008.

Con il terzo comma, viene stabilito che la valutazione dello stress-lavoro, sempre ai fini degli adempimenti previsti dall'articolo 28 del decreto legislativo n.81 del 2008, viene definita in base alle indicazioni della commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n.81 del 2008, tenendo conto delle particolari caratteristiche e modalità delle prestazioni lavorative.

L'articolo 14, al primo e secondo comma, detta i criteri per la tutela della riservatezza delle informazioni, di cui è ritenuta inopportuna o è preclusa la divulgazione, relative alle gare d'appalto e al documento di valutazione dei rischi da interferenze.

Con specifico riferimento all'elaborazione di quest'ultimo documento unico di valutazione dei rischi di interferenze, tra le attività svolte dal personale in servizio nelle articolazioni e strutture di cui all'articolo 1 e quelle svolte dalle imprese appaltatrici dei servizi, opere o forniture, la disposizione del comma 2 prevede che esso sia elaborato dal datore di lavoro committente, ovvero in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, dal soggetto che affida il contratto e dal datore di lavoro dell'organismo destinatario dei servizi, lavori, opere o forniture, ai sensi dell'articolo 26, comma 3 ter, del decreto legislativo n. 81 del 2008. Alla valutazione integrativa dei rischi di interferenza collabora anche il datore di lavoro appaltatore.

Ai sensi del terzo comma, il datore di lavoro non risponde dei rischi propri dell'impresa appaltatrice, a carico della quale restano tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dal decreto legislativo n. 81 nei confronti dei lavoratori dell'impresa stessa.

L'articolo 15 è norma di apertura del Capo III, dedicato all'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nelle aree e strutture di pertinenza del Dipartimento dei vigili del fuoco e nelle articolazioni centrali e periferiche del



# Ministero dell'Interno

## UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

### Corpo nazionale

Esso individua, come soggetti destinatari della specifica disciplina, il personale permanente e volontario del Corpo nazionale e il personale dell'amministrazione civile dell'interno in servizio presso il Dipartimento dei vigili del fuoco, compreso quello che opera in situazioni di emergenza.

Su suggerimento del Consiglio di Stato, al comma 1 dell'articolo 15 sono state aggiunte le parole "le peculiari e specifiche" dopo le parole "Il presente capo disciplina" ed anche alla fine del comma è stato aggiunto il seguente periodo "tenuto conto delle particolari esigenze connesse al servizio espletato e delle peculiarità organizzative".

Nel comma 2, sono sostituite le parole "attività istituzionale" con quelle "servizio prestato" in analogia a quanto corretto all'articolo 8, comma 2.

Il comma 3, riprendendo la disposizione dell'articolo 1, comma 3, del decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della sanità e per la funzione pubblica, 14 giugno 1999, n. 450, prescrive che il personale del Corpo nazionale, fatto salvo il dovere di intervento, adotti le misure di tutela della salute e della sicurezza anche individuali predisposte per lo specifico impiego.

La disposizione contenuta nel comma 4 risponde all'esigenza operativa di disporre e utilizzare vestiario, strumenti, attrezzature, dispositivi di protezione individuale, mezzi operativi ecc., le cui caratteristiche e peculiarità, derivanti dalle modalità e dalle finalità di impiego, siano garantite da specifiche disposizioni tecniche, anche sulla base di speciali capitolati d'opera, previo controllo tecnico, verifica o collaudo da parte del personale del Dipartimento dei Vigili del fuoco in possesso dei requisiti professionali o culturali previsti dalla normativa vigente. ~~Nell'ambito di tali accertamenti il Dipartimento dei Vigili del fuoco può comunque avvalersi della specifica competenza degli ordinari organi tecnici di controllo, anche privati, il cui personale deve essere in possesso dei requisiti professionali o culturali previsti dalla normativa vigente.~~

A seguito del parere del Consiglio di Stato sono state apportate alcune modifiche al comma 4.

Si è proceduto ad eliminare le parole: "o culturali"; "ordinari"; "anche privati, il cui personale deve essere in possesso dei requisiti professionali o culturali previsti dalla normativa vigente".

Inoltre, al comma 4 dell'articolo 15 si aggiunge dopo le parole "organi tecnici di controllo" il periodo "aventi compiti in materia di tutela della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro", in analogia alla formula utilizzata nell'articolo 7 del DPCM n.231 del 2011 di disciplina delle particolari esigenze connesse all'espletamento



# Ministero dell'Interno

## UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

delle attività del Dipartimento della protezione civile.

L'articolo 16 individua le modalità di valutazione dei rischi ai fini della scelta e individuazione dei vestiari, materiali e, automezzi, attrezzature e dispositivi di protezione individuale forniti al personale del Corpo nazionale.

In particolare, il datore di lavoro effettua la valutazione dei rischi e redige il relativo documento solamente all'interno delle sedi e infrastrutture di competenza (comma 1).

La valutazione dei rischi, compete ai dirigenti delle strutture del Dipartimento dei vigili del fuoco, che provvedono alla redazione del capitolato, all'acquisto e al collaudo del materiale stesso, salvo i casi in cui sia espressamente previsto che il datore di lavoro provveda autonomamente agli acquisti. Ai soli fini accennati nel periodo precedente, i dirigenti ivi menzionati assolvono le funzioni di datore di lavoro. Al datore di lavoro e al dirigente, destinatari delle forniture in questione, spettano la verifica della completezza della documentazione tecnica e della funzionalità delle forniture medesime, nonché l'individuazione, la formazione e l'informazione del personale abilitato al loro utilizzo.

Per le aree e luoghi in cui il personale del Corpo nazionale si trova ad operare, diversi da quelli indicati al comma 1, il comma 3 detta una specifica disciplina che tiene conto dell'immediatezza e dell'urgenza degli interventi di soccorso da prestare, dell'imprevedibilità degli scenari incidentali da gestire e della difficoltà di valutare preventivamente le conseguenze che possono derivare dagli scenari medesimi. In particolare, per le aree in cui il personale del Corpo nazionale interviene a tutela della pubblica incolumità, dei beni e dell'ambiente, ivi compresi i campi base, le installazioni e gli impianti messi in opera per la gestione di situazioni di emergenza o di calamità, è stabilita la non applicabilità delle disposizioni contenute nel Titolo II del decreto legislativo n. 81, concernente i luoghi di lavoro. Inoltre, in dette aree, gli obblighi del datore di lavoro connessi alla valutazione dei rischi sono compensati dall'adozione di una o più misure alternative, quali, corsi base di qualificazione e di specializzazione, attività di istruzione e addestrative, di aggiornamento, disposizioni interne, manuali e libretti di uso e manutenzione e note informative redatte dalle ditte fornitrici.

Il comma 4 dispone, altresì, che le predette misure alternative si applichino anche nelle aree in cui si effettuano attività di addestramento, esercitazioni operative o manifestazioni a cui il personale partecipa anche al di fuori delle sedi ed infrastrutture di pertinenza del Corpo nazionale. In tali circostanze è prevista, un'ulteriore misura compensativa costituita dalla preliminare pianificazione delle attività da svolgere.

Ai sensi del comma 5, per i soggetti che cooperano con il Corpo nazionale



# Ministero dell'Interno

UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

negli interventi di istituto, non aventi rapporto di impiego con il Ministero dell'interno, gli adempimenti in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro spettano ai datori di lavoro dei soggetti cooperanti.

Il comma 6 chiarisce che per il personale operativo del Corpo nazionale, proprio in virtù dei compiti istituzionali del Corpo medesimo nel settore della sicurezza, la formazione e l'aggiornamento dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, sono espletati nell'ambito di corsi formazione teorico-pratica e di addestramento per l'immissione in ruolo, di corsi di progressione in carriera e di aggiornamento nonché dell'attività addestramento, mantenimento e re-training svolti presso le strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale, nonché, su specifica autorizzazione del Corpo nazionale, in occasione di corsi, di seminari e conferenze svolti anche da amministrazioni, istituzioni ed enti esterni.

Ai sensi del comma 7, la formazione e l'aggiornamento del predetto personale operativo in materia di primo soccorso e assistenza medica di emergenza, di cui all' articolo 45 del decreto legislativo n. 81, sono soddisfatti con il corso di formazione di base, l'addestramento periodico e l'attività di soccorso espletata.

Al comma 8 è previsto che per la registrazione e il controllo degli obblighi formativi ai sensi del decreto legislativo n. 81, il Corpo nazionale si avvalga del libretto individuale della formazione, già previsto per il personale del Corpo nazionale, ovvero di apposite attestazioni rilasciate dai preposti alla formazione per le attività formative o di addestramento dei lavoratori.

Con il comma 9 viene previsto che, ai fini degli adempimenti previsti dall'articolo 28 del decreto legislativo nr.81, la valutazione dello stress lavoro correlato è definito tenendo conto delle particolari modalità e caratteristiche delle prestazioni lavorative.

L'articolo 17 stabilisce, al comma 1, che la vigilanza presso i cantieri temporanei o mobili in area riservata è effettuata dal personale dell'Ufficio di vigilanza dell'Ufficio centrale ispettivo del Dipartimento dei vigili del fuoco.

Il comma 2 detta una specifica disposizione, coerente con quelle di cui al precedente articolo 16 e con le motivazioni ivi espresse, che esclude la valutazione dei rischi e la redazione del relativo documento nei casi in cui occorra allestire un cantiere per il tempo strettamente necessario alla conclusione degli interventi di soccorso, come accade, ad esempio, nelle aree terremotate o alluvionate, ove vi è la necessità di eseguire anche i lavori individuati nell'allegato X del decreto legislativo n. 81.

L'articolo 18, al comma 1, prevede che, in virtù della specifica disciplina ordinamentale del Corpo nazionale, la funzione di medico competente sia svolta dai medici dei ruoli professionali dei direttivi e dei dirigenti medici del Corpo



# Ministero dell'Interno

UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

nazionale in possesso dei requisiti previsti dall' articolo 51, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n.217, ovvero dall'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2008, designati a livello centrale e periferico.

A tal riguardo il Consiglio di Stato suggerisce di prevedere una diversa formulazione che valga a recuperare il contenuto dell'indicata disposizione sotto forma di requisiti.

Si è, quindi, modificato il testo del comma 1 dell'articolo 18, prevedendo che tra i requisiti previsti per svolgere le funzioni di medico competente richiesto ai medici dei ruoli professionali dei direttivi e dei dirigenti medici del Corpo nazionale sia valida l'attività svolta per almeno quattro anni come medico nel settore della medicina del lavoro nell'ambito delle strutture dipendenti del Ministero dell'interno.

Pertanto, nel testo del comma 1 dell'articolo 18 è inserito, dopo l'espressione "dirigenti medici del Corpo nazionale" il seguente periodo: "che abbiano esercitato per almeno quattro anni attività di medico nel settore di medicina del lavoro nell'ambito delle strutture del Ministero dell'interno ovvero in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo n.81 del 2008, designati a livello centrale e periferico"

Ove non sia possibile assolvere alle funzioni di medico competente con i medici dei ruoli professionali dei direttivi e dei dirigenti medici del Corpo nazionale, si provvede attraverso le convenzioni di cui all'articolo 51, comma 3, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n.217.

Ai sensi del comma 2, in relazione alla peculiarità dei compiti istituzionali, al personale del Corpo nazionale si applicano le disposizioni in materia di libretto individuale sanitario e di rischio e di idoneità psicofisica, con le relative periodicità, diverse da quelle annuali.

Il comma 3 stabilisce che per il personale del Corpo nazionale la verifica di assenza di condizioni di alcol-dipendenza o di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti, di cui all'articolo 41, comma 4, del decreto legislativo n. 81, sia disciplinata con provvedimento del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco.

L'importanza di tale previsione è da individuare nell'esigenza di sottoporre il personale appartenente ai ruoli del Corpo nazionale agli specifici accertamenti sanitari, con tempi e modalità opportunamente definiti con provvedimento interno, atteso che lo stesso viene impiegato anche in mansioni che comportano rischi per la sicurezza, l'incolumità e la salute di terzi.

Infine, all'articolo 18 che disciplina la figura del medico coordinatore, come richiesto dal Consiglio di Stato, è stato aggiunto il seguente ultimo comma 4: "Nelle strutture sanitarie cui afferiscono più uffici o presso le quali prestano servizio più medici competenti, può essere nominato un medico competente con



# Ministero dell'Interno

UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

l'incarico di coordinatore”.

L'articolo 19, disposizione di apertura del Capo IV, prevede, al comma 1, l'abrogazione del decreto interministeriale 14 giugno 1999, n. 450, emanato in attuazione del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, in materia di sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro nell'ambito delle strutture della Polizia di Stato, del Corpo nazionale e dell'amministrazione della pubblica sicurezza.

Il comma 2 dispone che, in attesa dell'adozione del decreto interministeriale di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo n. 81, le aree riservate, operative o che presentano analoghe esigenze, nell'ambito delle strutture del Ministero dell'interno diverse da quelle di pertinenza del Dipartimento dei vigili del fuoco e del Corpo nazionale, restino individuate in via transitoria dal decreto interministeriale del 15 aprile 1997, adottato ai sensi dell' articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626. Come si evince dal quarto e quinto capoverso del preambolo dello schema di decreto, l'analoga disposizione transitoria non occorre per le analoghe aree di pertinenza del Dipartimento dei vigili del fuoco e del Corpo nazionale, atteso che esse sono state già individuate a regime con il decreto interministeriale 30 dicembre 2008.

L'articolo 20 dispone l'estensione delle norme del presente schema di decreto anche al Corpo valdostano dei vigili del fuoco e al Corpo permanente dei vigili del fuoco di Trento e Bolzano, compatibilmente con gli statuti speciali e le relative norme di attuazione, fino a quando la materia non sarà disciplinata dalla regione Valle d'Aosta e dalle province di Trento e Bolzano.

L'articolo 21 contiene la clausola di invarianza finanziaria, in base alla quale, da un lato, dallo schema di decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dall'altro, le strutture del Ministero dell'interno interessate debbono provvedere agli adempimenti derivanti dallo schema medesimo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

## Relazione tecnica

Lo schema di decreto non individua nuovi obblighi o competenze dei datori di lavoro, dei medici competenti, degli uffici di vigilanza o di altri uffici del Ministero dell'interno rispetto a quelli previsti in via generale dal decreto legislativo n. 81 del 2008.

Esso si limita a disciplinare le peculiari modalità di adempimento o di esercizio degli obblighi e competenze medesimi. Peculiari modalità che, peraltro, coincidono in parte con quelle attualmente applicate ai sensi del decreto interministeriale 14 giugno 1999, n. 450.

In ragione di ciò, si stima che, in conformità a quanto previsto dall'art. 305 del decreto legislativo n. 81, all'attuazione del provvedimento l'Amministrazione dell'interno provvederà con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, se del caso opportunamente razionalizzate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

0-0-0-0-0-0-0

Anche l'articolo 7, comma 2, che pure istituisce due nuovi organismi, è neutrale sotto il profilo degli oneri finanziari.

Attualmente i ricorsi avverso i giudizi del medico competente sono decisi dagli uffici di vigilanza presso gli Uffici centrali ispettivi del Dipartimento della pubblica sicurezza e del Dipartimento dei vigili del fuoco.

Ai sensi della disposizione citata, tale funzione transita a due commissioni mediche di nuova istituzione, una per il personale in servizio nelle strutture della Polizia di Stato e nelle altre strutture del Ministero dell'interno destinate alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica, l'altra per il personale in servizio nelle strutture del Dipartimento dei vigili del fuoco e del Corpo nazionale.

In proposito, si stima che le commissioni opereranno con risorse umane, strumentali e finanziarie quantitativamente equivalenti a quelle impiegate dagli uffici preposti attualmente alla decisione dei ricorsi e comunque nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, se del caso opportunamente razionalizzate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Ciò anche in considerazione dell'esiguo numero di ricorsi.

La neutralità finanziaria delle due commissioni è suggellata dalla clausola di invarianza contenuta negli ultimi due periodi dell'articolo 7, comma 2, in esame, che recitano: " Alle attività di tali commissioni si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai componenti delle medesime non è corrisposto alcun gettone di presenza, indennità o emolumento comunque denominato."



## RELAZIONE AIR

**Titolo:** Schema di decreto interministeriale per l'applicazione dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nell'ambito delle articolazioni centrali e periferiche della Polizia di Stato, del Dipartimento dei Vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile, del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, nonché delle strutture del Ministero dell'interno destinate per finalità istituzionali all'attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica.

**Referente:** Ministero dell'interno – Ufficio affari legislativi e relazioni parlamentari

### ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)

#### **SEZIONE 1 - *Contesto e obiettivi dell'intervento di regolamentazione***

**A) Rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate.**

Il decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81 prevede, all'articolo 3, comma 2, che la disciplina in materia di salute e sicurezza sul lavoro si applichi alle Forze di polizia ( e quindi per quel che interessa in questa sede alla Polizia di Stato), al Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile e al Corpo nazionale, nonché nell'ambito delle strutture destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica, tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative, con decreti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400.

**B) Indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l'intervento normativo.**

L'intervento normativo è finalizzato a realizzare l'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro nelle strutture sopraindicate (Polizia di Stato, Dipartimento dei Vigili del Fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile, Corpo nazionale dei Vigili del fuoco nonché nell'ambito delle strutture destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica nel rispetto delle effettive esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative).

In tale ottica, in analogia a quanto già previsto dal decreto interministeriale 14 giugno 1999, n.450 attualmente in vigore, viene prevista l'emanazione di un unico schema di decreto interministeriale le cui disposizioni sono volte a garantire il perseguimento delle finalità del decreto legislativo n.81 anche nelle strutture ivi individuate e per il personale che vi presta servizio, tenendo conto delle particolari e specifiche esigenze connesse all'impiego e alla formazione del personale, alla tutela delle informazioni riguardanti l'efficienza e la funzionalità delle strutture organizzative nonché alla tutela delle informazioni e delle notizie riguardanti le specifiche attività istituzionali.

Per quanto concerne, in particolare, gli uffici centrali e periferici della Polizia di Stato e delle strutture del Ministero dell'interno destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica, le particolari esigenze trovano fondamento: nella peculiarità degli ambienti ove svolgono le attività volte alla salvaguardia dell'ordine e della sicurezza pubblica; nella necessità di garantire la direzione delle attività funzionali all'espletamento dei compiti istituzionali; nell'esigenza di assicurare le informazioni relative all'apparato organizzativo, all'ordine e la sicurezza pubblica e al contrasto della criminalità per le quali, nell'interesse della sicurezza nazionale, è vietata la divulgazione ai sensi delle disposizioni vigenti. Per quanto concerne le strutture del Dipartimento dei Vigili del fuoco e del Corpo nazionale, le particolari esigenze trovano fondamento: nelle specifiche condizioni di impiego; nella peculiarità delle strutture ove si svolgono le attività prodromiche agli interventi di soccorso, nella specificità dell'addestramento e della formazione del personale; nella manutenzione degli strumenti e dei mezzi operativi; nell'impossibilità di predeterminare le aree di intervento ove sono svolte le attività destinate a salvaguardare la tutela della pubblica incolumità e la preservazione dei beni.

Anche per le ragioni su esposte, lo schema di decreto:

1. dispone la ripartizione delle competenze in materia di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro nel rispetto delle specifiche organizzazioni del personale e delle strutture del Ministero dell'interno destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica, in armonia con l'organizzazione gerarchica degli uffici; dispone il ricorso in via tendenziale alle sole risorse umane e strumentali in dotazione;
2. disciplina in dettaglio l'esercizio da parte dei servizi sanitari e tecnici istituiti per la Polizia di Stato e il Corpo nazionale della vigilanza esclusiva sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

**C) La descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR.**

I dati relativi agli infortuni e alla insorgenza di malattie professionali costituiscono la base di confronto con la situazione antecedente all'emanazione del decreto in esame.

In particolare il sistema prevede che le segnalazioni formali e la trasmissione di documenti concernenti la tutela della sicurezza e della salute del personale della Polizia di Stato e del Corpo nazionale, comprese quelle relative agli infortuni sul lavoro, alle malattie professionali e ai nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, rimesse a datore di lavoro e al medico competente sono compiute mediante le segnalazioni e le trasmissioni agli Uffici di vigilanza di cui all'articolo 6.

I dati relativi agli infortuni e alle malattie professionali del personale della Polizia di Stato e del Corpo nazionale sono trasmessi all'INAIL ai soli fini statistici ed in forma aggregata e anonima attraverso il Sistema informativo nazionale per la prevenzione degli infortuni (SINP)

Quelli inerenti al personale dell'Amministrazione civile dell'interno sono inviate alle Amministrazioni interessate, secondo le ordinarie previsioni del decreto legislativo n.81 del 2008.

#### **D) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio.**

L'intervento normativo reca disposizioni:

1. per il personale della Polizia di Stato e dell'amministrazione civile dell'interno in servizio nelle articolazioni centrali e periferiche della Polizia di Stato e per quello in servizio nelle strutture del Ministero dell'interno destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi in materia di ordine e sicurezza pubblica;
2. per il personale permanente e volontario del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e per il personale dell'amministrazione civile dell'interno.
3. Per il Corpo Valdostano dei Vigili del fuoco e per il Corpo permanente dei Vigili del fuoco delle Province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con i loro statuti speciali e le relative norme di attuazione e fino a quando la materia non sarà disciplinata dalla Regione Val d'Aosta e della Provincia Autonoma di Trento.

#### **SEZIONE 2 - Procedure di consultazione precedenti l'intervento**

In conformità a quanto disposto dall'articolo 3, comma 2 del decreto legislativo n. 81/2008, sullo schema di provvedimento sono state sentite le organizzazioni sindacali rappresentative del personale della Polizia di Stato, del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e dell'Amministrazione civile dell'interno.

#### **SEZIONE 3 - Valutazione dell'opzione di non intervento di regolamentazione ("opzione zero").**

La scelta "dell'opzione zero" comporterebbe l'ulteriore vigenza del decreto interministeriale n.450/199, che, come detto, non è conforme alle disposizioni innovative introdotte dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81.

E' stata, pertanto, esclusa l'opzione di riferimento anche tenuto conto che la normativa primaria (articolo 3, comma 2 del decreto legislativo 8 aprile 2008, n.81) prevede espressamente l'adozione di decreti interministeriali

#### **SEZIONE 4 - Opzioni alternative all'intervento regolatorio**

L'intervento normativo dà attuazione puntuale alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, 81. Non sono state valutate, quindi, opzioni alternative di intervento regolatorio

#### **SEZIONE 5 - Giustificazione dell'opzione regolatoria proposta e valutazione degli oneri amministrativi e dell'impatto sulle PMI**

Il metodo adottato si basa sull'analisi storica dei risultati conseguiti con applicazione della vigente normativa che, di fatto, con le opportune indicazioni si intende adeguare con il presente provvedimento, alle innovazioni introdotte dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81

**A) Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio-lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla possibile incidenza sulla organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni, evidenziando i relativi vantaggi collettivi netti e le relative fonti di informazione.**

Quanto ai vantaggi, l'intervento regolatorio consentirà il perseguimento delle finalità del decreto legislativo n.81 anche nelle strutture del Ministero dell'interno interessate e per il personale che ivi vi presta servizio, tenendo conto delle particolari e specifiche esigenze connesse all'impiego e alla formazione del personale, alle informazioni riguardanti l'efficienza e la funzionalità delle strutture organizzative, nonché alla tutela delle informazioni e delle notizie riguardanti le specifiche attività istituzionali.

**B) Individuazione e stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese.**

Non si rilevano effetti su micro, piccole e medie imprese

**C) Indicazione e stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese.**

Il provvedimento non reca oneri informativi né costi amministrativi a carico di cittadini o imprese.

**D) Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio, di cui comunque occorre tener conto per l'attuazione.**

L'attuazione del provvedimento non richiede nuove o maggiori risorse finanziarie amministrative e gestionali, poiché si colloca all'interno di procedure amministrative già avviate e consolidate.

Il provvedimento reca norme di razionalizzazione organizzativa da applicare alle strutture amministrative del Ministero dell'interno coinvolte nell'applicazione del medesimo e al personale ivi in servizio. Tali norme tengono conto delle particolari e specifiche attività connesse: all'impiego del personale, alla relativa formazione, alla tutela delle informazioni riguardanti l'efficienza e la funzionalità della struttura organizzativa e alla tutela delle informazioni e delle notizie riguardanti le specifiche attività. Non si ravvisano fattori prevedibili che potrebbero condizionare o impedire l'attuazione delle nuove norme.

### **SEZIONE 6 - *Incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese***

L'intervento normativo non riguarda profili rilevanti in punto di competitività dei mercati.

### **SEZIONE 7 - *Modalità attuative dell'intervento regolatorio***

#### **A) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio.**

E' soggetto attivo dell'intervento regolatorio il Ministero dell'interno, attraverso il Dipartimento della pubblica sicurezza, il Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco nonché il Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie.

#### **B) Azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento.**

—Il regolamento sarà pubblicato nei siti web istituzionali del Ministero dell'interno, della Polizia di Stato, e del Dipartimento dei Vigili del fuoco. Sarà oggetto da parte dei Dipartimenti del Ministero interessati, di circolari illustrative ed esplicative interessate al rispettivo personale. Non si ritiene di dover porre in essere specifiche azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento. In ogni caso, le misure, in gran parte di natura processuale, sono rivolte ad una platea professionale.

#### **C) Strumenti e modalità per il controllo ed il monitoraggio dell'intervento regolatorio.**

Il controllo e il monitoraggio saranno effettuati dal Ministero dell'interno attraverso le strutture a ciò preposte, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**D) Meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento regolatorio:**

Per eventuali problematiche operative derivanti dall'applicazione del decreto sarà valutata l'opportunità di interventi correttivi sempre in via regolamentare.

**E) Aspetti prioritari da monitorare e considerare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio ai fini della VIR.**

Gli elementi prioritari che dovranno essere considerati e monitorati in fase di attuazione sono essenzialmente riconducibili all'incidenza del fenomeno connesso alla sicurezza dei luoghi di lavoro e alla maggiore o minore incidentalità rispetto alla situazione precedente

**SEZIONE 8 - RISPETTO DEI LIVELLI MINIMI DI REGOLAZIONE EUROPEA**

## ANALISI TECNICO NORMATIVA

DIRETTIVA P.C.M.10 SETTEMBRE 2008

**Amministrazioni proponenti: Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute e il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione**

**Titolo:** “Regolamento per l'applicazione del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, nell'ambito delle articolazioni centrali e periferiche della Polizia di Stato, del Dipartimento dei vigili del fuoco, del Corpo nazionale, nonché delle strutture del Ministero dell'interno destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica”.

### **Parte I - Aspetti tecnico-normativi di diritto interno**

#### *1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo*

La proposta normativa è volta a consentire l'applicazione delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante norme in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative della Polizia di Stato, del Dipartimento di vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché nell'ambito delle altre strutture del Ministero dell'interno destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica.

A tali fini, lo schema di decreto dispone in particolare:

- a) la ripartizione delle competenze in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, nel rispetto della specifica organizzazione delle strutture e del personale interessati;
- b) il tendenziale ricorso alle sole risorse umane, strumentali ed economiche in dotazione all'Amministrazione;

c) l'individuazione delle figure deputate agli obblighi di applicazione del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in armonia con la specifica organizzazione degli uffici;

d) la conferma delle competenze agli organi tecnici già previsti dal decreto interministeriale 14 giugno 1999, n. 450 emanato in attuazione del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.

## **2) Analisi del quadro normativo nazionale.**

Il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, successivamente modificato dal decreto legislativo n. 106 del 3 agosto 2009, ha profondamente innovato le disposizioni in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro previste dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 recante attuazione di specifiche direttive comunitarie.

Già quest'ultimo provvedimento, all'articolo 1, comma 2, prevedeva, per alcuni apparati dello Stato, la necessità di tener conto, nell'applicazione delle disposizioni concernenti il miglioramento della sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro, "delle particolari esigenze connesse al servizio espletato". In attuazione di tale disposizione fu emanato, per il Ministero dell'interno, il decreto interministeriale 14 giugno 1999, n. 450.

Lo schema di decreto che si propone dà attuazione all'analoga disposizione di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 81/2008 e reca norme specifiche per il personale in servizio nelle strutture del Ministero dell'interno oggetto dell'intervento regolatorio.

## **3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.**

Lo schema di decreto, nel dare attuazione alle richiamate disposizioni del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dispone l'abrogazione del decreto ministeriale 14 giugno 1999, n. 450 emanato in attuazione del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.

## **4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.**

Lo schema di decreto non presenta profili di incompatibilità con i principi costituzionali.



**5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.**

Non sussistono problemi di compatibilità con le competenze delle Regioni e delle autonomie locali.

**6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.**

La compatibilità con i principi in titolo è stata verificata positivamente.

**7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.**

Lo schema di decreto utilizza gli strumenti di delegificazione previsti dall'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 81/2008.

**8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.**

Non risultano progetti di legge vertenti su materia analoga.

**9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza, ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.**

Non si ha cognizione di profili giurisprudenziali né di giudizi di costituzionalità pendenti nella stessa materia.

## **Parte II - Contesto normativo comunitario e internazionale**

**1) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario**

Lo schema di decreto non presenta profili di incompatibilità con l'ordinamento comunitario.

**2) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.**

Non risulta che vi siano in atto procedure di infrazione comunitarie nelle materie oggetto dello schema di decreto in esame.

**3) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.**

Lo schema di decreto non presenta profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.

**4) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.**

Non si ha cognizione di profili giurisprudenziali né di giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto.

**5) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.**

Non si ha cognizione di profili giurisprudenziali né di giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto.

**6) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.**

Non si hanno indicazioni al riguardo.

**Parte III - Elementi di qualità sistematica e redazionale del testo**

**1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.**

Non vengono utilizzate nel testo definizioni normative che non appartengano già al linguaggio tecnico-giuridico di settore.

**2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.**

È stata verificata positivamente la correttezza dei riferimenti normativi contenuti negli articoli dello schema di decreto.

**3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.**

Non si fa ricorso alla tecnica della novella per modificare o integrare le disposizioni vigenti.

**4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e la loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo**

Dalle disposizioni dello schema di decreto non conseguono effetti abrogativi impliciti, ma solo l'abrogazione esplicita del decreto interministeriale 14 giugno 1999, n. 450, vertente sull'identica materia.

**5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetti retroattivi o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.**

Il testo non introduce norme aventi effetti retroattivi o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica della normativa vigente.

Esso contiene due disposizioni derogatorie rispetto ai principi generali in tema di individuazione del datore di lavoro e di delegato del medesimo, dettati dagli articoli 2, comma 1, lettera b), e 16, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 81:

-l'articolo 2, comma 2, nella parte in cui dispone che nelle strutture oggetto dell'intervento regolatorio, le funzioni di datore di lavoro siano assolte dai dirigenti ovvero dai funzionari non aventi qualifica dirigenziale, che siano titolari dei poteri gestionali, anche qualora siano privi di autonomi poteri decisionali;

-l'articolo 16, comma 2, nella parte in cui prevede che, ai soli fini della valutazione dei rischi su vestiario, materiali, automezzi, attrezzature e dispositivi di protezione individuale forniti al personale del Corpo nazionale, i dirigenti delle strutture del Dipartimento dei vigili del fuoco, che provvedono alla redazione del capitolato, all'acquisto e al collaudo del materiale stesso, assolvano le funzioni di datore di lavoro.

Tali deroghe sono fondate sulla necessità di non intaccare le effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato e ai peculiari assetti organizzativi e ordinamentali vigenti nelle strutture oggetto dell'intervento regolatorio.

**6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.**

E' stata verificata l'insussistenza di deleghe del genere indicato in titolo.

**7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.**

Agli articoli 2, comma 2, e 18, comma 4, lo schema di decreto prevede atti attuativi di natura gestionale, i cui termini di adozione, in entrambi i casi pari a sessanta giorni, possono ritenersi adeguati al perseguimento delle finalità ad essi correlate.

**8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.**

E' stata verificata l'insussistenza di obblighi di aggiornamento di dati e di riferimenti statistici nel caso specifico.

Schema di decreto .....

Regolamento per l'applicazione del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nell'ambito delle articolazioni centrali e periferiche della Polizia di Stato, del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché delle strutture del Ministero dell'interno destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

di concerto con

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

IL MINISTRO DELLA SALUTE

IL MINISTRO PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA PUBBLICA  
AMMINISTRAZIONE

Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";

Visto, in particolare, l'articolo 3, commi 2 e 3, del citato decreto legislativo n. 81 del 2008, ove è previsto che nei luoghi di lavoro delle Forze di polizia e dei vigili del fuoco, nonché nelle strutture destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica, la legislazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro sia applicata tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative, individuate con decreti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto, 1988, n. 400;

Visto, in particolare, l'articolo 13 del citato decreto legislativo n. 81 del 2008, ove è previsto, al comma 1-bis, che nei luoghi di lavoro delle Forze di polizia e dei Vigili del fuoco la vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro sia svolta esclusivamente dai servizi sanitari e tecnici istituiti presso le predette

amministrazioni e, al comma 3, che le attribuzioni dei predetti servizi in materia di salute e sicurezza dei lavoratori restino ferme fino al riordino delle competenze in tema di vigilanza nella materia e siano svolte anche nelle aree riservate o operative e in quelle che presentano analoghe esigenze, da individuarsi con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro della salute;

Vista la legge 23 dicembre-1978 n. 833 e, in particolare, l'art. 6, comma 1, *lett. z*);

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e, in particolare, l'art. 112, comma 2;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali";

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice dell'amministrazione digitale";

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, recante "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori", e, in particolare, l'art. 12-*bis*, che dispone che gli articoli 1 e 4 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, si interpretano nel senso che le disposizioni ivi contenute non si applicano al personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, che rimangono disciplinate dai rispettivi ordinamenti, fino al complessivo riordino della materia;

Visto il decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106, recante "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e, in particolare, l'articolo 27, comma 2, *lett. d*);

Visto il decreto del Ministro dell'interno 15 aprile 1997, recante l'individuazione delle aree riservate, operative o che presentano analoghe esigenze nell'ambito del Ministero dell'interno;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 30 dicembre 2008, con cui le aree riservate, operative o che presentano analoghe esigenze nell'ambito del Ministero dell'interno sono state reindividuate, limitatamente alle strutture del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Considerato che le attività del personale della Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono contraddistinte dall'immediatezza e dall'urgenza della prestazione, nonché dalla gestione di scenari incidentali non prevedibili e dalle conseguenze non valutabili, per le quali il personale necessita di specifica preparazione tecnica professionale, di formazione e addestramento costanti e di visite preventive e periodiche di controllo sanitario;

Considerato che, in ragione della natura dei compiti loro affidati, il Dipartimento della pubblica sicurezza, il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile e le strutture del Ministero dell'interno, destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica, debbono tutelare le esigenze di riservatezza e di protezione dei dati attinenti alle attività espletate;

Ritenuto opportuno predisporre un unico provvedimento per l'attuazione dell'articolo 3, comma 2, primo periodo, del citato decreto legislativo n. 81 del 2008 nei luoghi di lavoro e nelle strutture del Ministero dell'interno interessate;

Sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale del personale della Polizia di Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dell'Amministrazione civile dell'interno;

Acquisito il concerto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro della salute e del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella riunione del 5 ottobre 2017;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 26 ottobre 2017;

Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali in data 27 luglio 2018;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, avvenuta con nota n. ....del .....

## ADOTTA

il seguente regolamento:

### Capo I Disposizioni generali

#### Art. 1

#### *Campo di applicazione delle disposizioni comuni*

1. Il presente capo detta le disposizioni comuni che si applicano nell'ambito delle strutture di cui al comma 2.

2. Le disposizioni contenute nel decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, di seguito denominato "decreto legislativo n. 81 del 2008", tenuto conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative, si applicano:

a) nelle articolazioni centrali e periferiche della Polizia di Stato e nelle strutture centrali e periferiche del Ministero dell'interno destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica individuate dai decreti interministeriali di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008, secondo quanto indicato nel capo II del presente decreto;

b) nelle aree e nelle strutture di pertinenza del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, di seguito denominato "Dipartimento dei vigili del fuoco", nelle articolazioni centrali e periferiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di seguito denominato "Corpo nazionale", e nelle aree operative, nonché nei riguardi



del personale permanente e volontario del Corpo nazionale di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 e del personale in servizio nel medesimo Dipartimento, compreso quello che opera in situazioni di emergenza, secondo quanto indicato nel capo III del presente decreto.

## Art. 2

### *Individuazione del datore di lavoro*

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, *lett. b)*, del decreto legislativo n. 81 del 2008, nel rispetto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato e dei peculiari assetti organizzativi e ordinamentali vigenti, le funzioni di datore di lavoro sono assolte anche dal dirigente al quale spettano i poteri di gestione dell'ufficio, ivi inclusi quelli di organizzazione del lavoro e di autonoma valutazione del rischio, ovvero dal funzionario non avente qualifica dirigenziale preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, anche ai fini dell'organizzazione del lavoro e della valutazione del rischio, ancorché non siano dotati di autonomi poteri di spesa. La responsabilità del predetto datore di lavoro è limitata agli effettivi poteri di gestione posseduti. Restano ferme le responsabilità dei dirigenti o funzionari che, per effetto delle disposizioni previste dagli ordinamenti di appartenenza, hanno l'obbligo di provvedere all'adozione di misure di prevenzione e di interventi strutturali e di manutenzione, per i quali sono necessari autonomi poteri decisionali e di spesa. Le funzioni, che possono essere delegate dal medesimo datore di lavoro, di cui all'articolo 18 del decreto legislativo n. 81 del 2008, sono demandate a dirigenti ovvero a funzionari non aventi qualifica dirigenziale, questi ultimi nei soli casi in cui siano preposti a uffici aventi autonomia gestionale, ancorché non siano dotati di autonomi poteri di spesa, ferme restando le responsabilità agli stessi attribuite nell'ambito delle rispettive competenze.

2. La responsabilità della salute e sicurezza del personale compete anche ai dirigenti che, ancorché non siano dotati di autonomi poteri decisionali e di spesa, sono responsabili della pianificazione e gestione finanziaria delle risorse di bilancio ovvero dell'assegnazione agli uffici di cui all'articolo 1 delle risorse per il soddisfacimento della sicurezza, limitatamente a tali attività.

3. I datori di lavoro sono individuati con uno o più decreti del Ministro dell'interno da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

#### Art. 3

##### *Individuazione dei dirigenti e preposti*

1. Per le finalità previste dalle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, *lett. d)* ed *e)*, del decreto legislativo n. 81 del 2008, negli ambienti di lavoro del Ministero dell'interno, si intende per:

a) "dirigente": il soggetto responsabile di unità organizzativa che, in ragione delle competenze professionali e dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa;

b) "preposto": il soggetto che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende all'attività lavorativa del personale dipendente, anche temporanea, e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione ed esercitando un funzionale potere di iniziativa, individuato sulla base dell'organizzazione dell'ufficio.

#### Art. 4

##### *Comunicazioni e segnalazioni*

1. Le segnalazioni formali e la trasmissione di documenti concernenti la tutela della sicurezza e della salute del personale della Polizia di Stato e del Corpo nazionale, comprese quelle relative agli infortuni sul lavoro, alle malattie professionali e ai nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, rimesse dal decreto legislativo n. 81 del 2008 al datore di lavoro e al medico competente, si intendono compiute mediante le segnalazioni e le trasmissioni agli uffici di vigilanza di cui all'articolo 6 del presente decreto.

2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 12-*bis* del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, e l, comma 3, n. 22), del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno

1965, n. 1124, i dati relativi agli infortuni e alle malattie professionali del personale della Polizia di Stato e del Corpo nazionale sono trasmessi, a fini statistici e in forma aggregata e anonima, all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro attraverso il sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro, secondo le modalità e con la cadenza periodica previste dal decreto interministeriale di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo n. 81 del 2008.

3. Restano ferme, con riferimento al personale dell'Amministrazione civile dell'interno, le segnalazioni formali e la trasmissione di documenti alle amministrazioni interessate nei casi e con le modalità previsti in via ordinaria dal decreto legislativo n. 81 del 2008. Le medesime segnalazioni e trasmissioni sono comunque inoltrate agli uffici di vigilanza di cui all'articolo 6.

#### Art. 5

##### *Servizio di prevenzione e protezione*

1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 3, il datore di lavoro, tenuto conto delle esigenze di riservatezza e segretezza, istituisce e organizza il servizio di prevenzione e protezione, avvalendosi in via esclusiva di personale dell'Amministrazione, in possesso dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 del decreto legislativo n. 81 del 2008, in servizio presso le articolazioni di cui al medesimo articolo 1, comma 2, *lett. a) e b)*, secondo il rispettivo ambito istituzionale di competenza.

2. Gli addetti e il responsabile del servizio di cui al comma 1 devono disporre di mezzi e di tempi adeguati per lo svolgimento dei compiti loro assegnati. Qualora, per valutare compiutamente le condizioni di salubrità e di sicurezza degli ambienti di lavoro, sia necessario effettuare rilievi, misurazioni, indagini analitiche e verifiche tecniche, il datore di lavoro, ove non disponga delle risorse occorrenti, si può avvalere, ai sensi delle disposizioni vigenti e sulla base di idonea motivazione, per integrare l'azione di prevenzione e protezione del servizio di cui al comma 1, di personale tecnico esterno all'Amministrazione

#### Art. 6

##### *Attività di vigilanza*

1. La vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è demandata, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 81 del 2008:

a) all'ufficio di vigilanza presso l'Ufficio centrale ispettivo del Dipartimento della pubblica sicurezza, per gli uffici centrali e periferici della Polizia di Stato e per le strutture centrali e periferiche del Ministero dell'interno individuate nei decreti interministeriali di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008, con esclusione dei luoghi di lavoro su cui ha competenza l'ufficio di vigilanza di cui alla *lett. b)* del presente comma;

b) all'ufficio di vigilanza presso l'Ufficio centrale ispettivo del Dipartimento dei vigili del fuoco, per le aree individuate con decreto interministeriale adottato ai sensi dell'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008, direttamente o avvalendosi di personale del Corpo nazionale appositamente incaricato. Tale personale non può svolgere attività di vigilanza nelle strutture ove presta servizio o dove svolge il ruolo di medico competente.

#### Art. 7

##### *Attribuzioni degli uffici di vigilanza*

1. Agli uffici di cui all'articolo 6 sono attribuite, in via esclusiva, le funzioni di vigilanza previste dall'articolo 13, commi 1-*bis* e 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008. In particolare gli uffici di vigilanza, oltre a quanto previsto dall'articolo 4 del presente decreto:

a) svolgono attività di vigilanza presso le rispettive strutture del Ministero dell'interno e presso quelle di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008 finalizzate al controllo dell'osservanza della normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

b) effettuano rilievi tecnici e ambientali per attività istruttorie delle autorizzazioni in deroga per i locali destinati a luoghi di lavoro; sui cantieri temporanei e mobili ubicati nelle aree riservate; per la sicurezza di impianti, per i rischi fisici, chimici e biologici;

c) ricevono dai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza le segnalazioni relative alle inosservanze in materia di prevenzione degli

infortuni e tutela della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro;

d) svolgono attività statistico epidemiologica per i profili di specifica competenza;

e) sentono, ove possibile in occasione di visite o verifiche, le osservazioni formulate dai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.

2. I ricorsi avverso i giudizi del medico competente sono esaminati e decisi da una commissione medica composta di tre membri, in possesso dei requisiti o titoli professionali di cui all'articolo 38 del decreto legislativo n. 81 del 2008, individuata con provvedimento, rispettivamente, del Capo del Dipartimento della pubblica sicurezza per il personale in servizio nelle strutture di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), e del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile per il personale in servizio nelle strutture di cui alla lettera b) dello stesso articolo 1, comma 2. Alle attività di tali commissioni si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai componenti delle medesime non è corrisposto alcun gettone di presenza, indennità o emolumento comunque denominato.

3. Qualora sia necessario effettuare rilievi, misurazioni, indagini analitiche e verifiche tecniche per accertare compiutamente le condizioni di salubrità e di sicurezza degli ambienti di lavoro ovvero per decidere i ricorsi avverso i giudizi del medico competente, le strutture di cui ai commi 1 e 2, ove non dispongano delle risorse occorrenti, possono avvalersi, secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti, sulla base di idonea motivazione di personale tecnico esterno all'Amministrazione

## Capo II

Disposizioni particolari per le articolazioni centrali e periferiche della Polizia di Stato nonché per le strutture del Ministero dell'interno destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica

### Art.8

#### *Campo di applicazione*

1. Il presente capo disciplina le peculiari e specifiche modalità di applicazione delle disposizioni del decreto legislativo n. 81 del 2008 negli ambienti di lavoro degli uffici centrali e periferici della Polizia di Stato e delle strutture del Ministero dell'interno destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica individuate dal decreto interministeriale di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008, relativamente al personale ivi in servizio, tenuto conto delle particolari esigenze connesse al servizio espletato e delle peculiarità organizzative.

2. Le particolari esigenze connesse al servizio espletato ovvero alle peculiarità organizzative di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 81 del 2008, sono di seguito definite in relazione ai principi e alle finalità istituzionali volte alla salvaguardia dell'ordine e della sicurezza pubblica:

a) direzione delle attività funzionale e all'espletamento dei compiti istituzionali;

b) capacità e prontezza di impiego del personale operativo e relativo addestramento;

c) tutela delle informazioni relative all'efficienza dell'apparato organizzativo, alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e al contrasto della criminalità, per le quali, nell'interesse della sicurezza nazionale, è vietata la divulgazione ai sensi delle disposizioni vigenti;

d) particolarità costruttive e di impiego di equipaggiamenti speciali, strumenti di lavoro, armi, mezzi operativi quali unità navali, aeromobili, mezzi di trasporto e relativo supporto logistico, nonché specifici impianti quali poligoni di tiro, laboratori di analisi, palestre e installazioni operative, addestrative e di vigilanza, anche con riferimento a quanto previsto dagli articoli 1, comma 2, *lett. d) e g)*, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17 e 74, comma 2, *lett. c)*, del decreto legislativo n. 81 del 2008.

3. Fatto salvo il dovere di intervento anche in caso di personale esposizione al pericolo, il personale appartenente alla Polizia di Stato deve adottare le misure di sicurezza e protezione anche individuali predisposte per lo specifico impiego.

4. Negli immobili e nelle aree di pertinenza delle strutture di cui al presente articolo sono salvaguardate, per le finalità di cui al comma 2, le caratteristiche strutturali, organizzative e funzionali preordinate a realizzare:

a) un adeguato livello di protezione e di tutela del personale in servizio, in relazione alle specifiche condizioni di impiego, anche con riguardo alla prontezza ed efficacia operativa del personale medesimo, nonché delle sedi di servizio, installazioni e mezzi, contro il pericolo di attentati, aggressioni, introduzioni di armi ed esplosivi, sabotaggi di sistemi, impianti e apparecchiature;

b) la sicurezza e la riservatezza delle telecomunicazioni e del trattamento dei dati;

c) la prevenzione dalla fuga o da aggressioni, nonché la prevenzione da azioni di autolesionismo, delle persone detenute, arrestate, fermate o trattenute.

## Art. 9

### *Funzioni di medico competente*

1. Nell'ambito delle attività e dei luoghi di cui al presente capo, le funzioni di medico competente sono svolte dai medici del ruolo professionale dei sanitari della Polizia di Stato in possesso dei titoli o requisiti previsti dall'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2008.

2. Nel caso in cui, ai fini della sorveglianza sanitaria, il medico competente richieda accertamenti clinici e strumentali che non è possibile effettuare con personale e mezzi dell'Amministrazione, tali accertamenti sono eseguiti, anche mediante apposite convenzioni con enti pubblici e privati operanti in ambito sanitario, con oneri a carico del datore di lavoro. Analogamente si procede quando non sia possibile impiegare i medici di cui al comma 1 per l'attività di sorveglianza nelle aree riservate e operative e in quelle che presentano analoghe esigenze. Il personale esterno di cui l'Amministrazione si avvale ai sensi del presente comma deve possedere i requisiti o i titoli professionali previsti dall'articolo 38 del decreto legislativo n. 81 del 2008.

3. Nelle strutture sanitarie cui afferiscono più uffici, o presso le quali prestano servizio più medici competenti, può essere nominato un medico competente con l'incarico di coordinatore.

4. Il Dipartimento della pubblica sicurezza provvede attraverso specifici percorsi formativi all'aggiornamento professionale dei medici

della Polizia di Stato in servizio che svolgono le funzioni di medico competente, ai sensi dell'articolo 44 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334. Presso il Dipartimento della pubblica sicurezza è istituito, custodito ed aggiornato, un apposito elenco dei medici della Polizia di Stato che svolgono le funzioni di medico competente nell'ambito delle attività e dei luoghi di cui al presente capo.

#### Art. 10

##### *Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza*

1. I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza del personale sono eletti o designati secondo le modalità previste dagli articoli 47, 48 e 49 del decreto legislativo n. 81 del 2008 e nel rispetto degli accordi collettivi nazionali di lavoro.

2. I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza del personale ricevono la prevista formazione a cura dell'Amministrazione secondo quanto previsto dall'articolo 37, comma 10, del decreto legislativo n. 81 del 2008.

3. La definizione del numero, delle modalità di designazione o di elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza del personale della Polizia di Stato, del tempo di lavoro retribuito e degli strumenti per l'espletamento delle funzioni, nonché le modalità e i contenuti della formazione, sono stabiliti in sede di accordo nazionale quadro.

4. I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza ricevono le informazioni provenienti dagli uffici di vigilanza di cui all'articolo 6, comma 1, *lett. a)*, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, *lett. f)*, del decreto legislativo n. 81 del 2008.

#### Art. 11

##### *Formazione, informazione e addestramento*

1. Il datore di lavoro assicura l'informazione, la formazione e l'addestramento, come previsto dal decreto legislativo n. 81 del 2008.

2. L'informazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo n. 81 del 2008 viene erogata attraverso l'emanazione di circolari, direttive, avvisi da affiggere in apposite bacheche, nelle modalità ritenute dal datore di



lavoro più idonee ad assicurare la facile comprensione da parte dei lavoratori anche attraverso l'utilizzo di strumenti telematici.

3. L'attività formativa di base in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, è attuata, nell'ambito dei cicli formativi e addestrativi di base, sia per l'immissione nei ruoli che per la progressione in carriera del personale, secondo programmi didattici distinti per ruoli di appartenenza, che rispettino i contenuti dei percorsi formativi previsti dal decreto legislativo n. 81 del 2008. I programmi didattici sono, altresì, rivolti ai rischi tipici e alle peculiarità tecniche, operative e organizzative dell'attività della Polizia di Stato.

4. Le attività addestrative e formative, definite a livello centrale, si concludono con il rilascio di apposito attestato di frequenza che costituisce titolo valido ai fini delle trascrizioni matricolari degli interessati.

5. L'attività formativa, articolata in seminari, conferenze e cicli di formazione e di aggiornamento, è svolta presso gli istituti di formazione del Ministero dell'interno ovvero presso strutture dallo stesso individuate.

#### Art. 12

##### *Controlli tecnici, verifiche, certificazioni, interventi strutturali e manutenzioni*

1. Fermi restando gli obblighi di cui agli articoli 22, 23 e 24 del decreto legislativo n. 81 del 2008, anche sulla base di speciali capitolati d'opera, le uniformi, le armi, gli strumenti di lavoro, compresi quelli di dissuasione, di difesa e di autodifesa, gli specifici impianti, quali poligoni di tiro, laboratori di analisi, palestre e installazioni addestrative speciali, le installazioni di sicurezza e le attrezzature di protezione, individuali e di reparto, e i mezzi operativi sono disciplinati sulla base di disposizioni adottate, sulla scorta del capitolato tecnico, del contratto e del disciplinare di impiego o del manuale d'uso, per le specifiche esigenze di cui all'articolo 8, comma 2, lettera d), del presente decreto, previo controllo tecnico, verifica o collaudo da parte di personale in possesso di specifici requisiti professionali previsti dalla normativa vigente.

#### Art. 13

##### *Valutazione dei rischi*

1. Fermi restando gli obblighi del datore di lavoro ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 81 del 2008, ai fini della valutazione dei rischi nelle attività e nei luoghi di lavoro, i dirigenti che provvedono all'individuazione delle disposizioni tecniche e dei capitolati tecnici d'opera dei materiali, delle armi, delle installazioni e dei mezzi di cui all'articolo 12, ovvero al loro approvvigionamento e fornitura, hanno l'obbligo di individuare e comunicare ai datori di lavoro destinatari finali le seguenti informazioni:

a) la natura, la tipologia e le caratteristiche costruttive dei materiali e dei loro componenti;

b) i rischi per la salute e la sicurezza del personale, in conseguenza del loro utilizzo;

c) le principali misure tecnico-organizzative e sanitarie da adottare nel loro utilizzo, al fine di eliminare, ridurre o contenere i rischi per la salute.

2. I datori di lavoro, ricevute le informazioni di cui al comma 1, ne tengono conto nella valutazione dei rischi e nell'elaborazione del documento previsto dall'articolo 28 del decreto legislativo n. 81 del 2008.

3. Ai fini degli adempimenti previsti dall'articolo 28 del decreto legislativo n. 81 del 2008, la valutazione dello stress lavoro-correlato è definita in base alle indicazioni della Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 81 del 2008, tenendo conto delle particolari caratteristiche e modalità delle prestazioni lavorative.

#### Art. 14

##### *Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze*

1. Ai fini della riservatezza delle informazioni di cui è vietata la divulgazione nell'interesse della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica o per evitare pregiudizio ai compiti istituzionali, si applicano i seguenti criteri:

a) nella predisposizione delle gare di appalto o di somministrazione di servizi, lavori, opere o forniture, i costi relativi alla prevenzione dai rischi da interferenze con le attività delle imprese appaltatrici, sono indicati

omettendo le specifiche informazioni di cui è vietata o ritenuta inopportuna la divulgazione;

b) il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze tra le attività svolte dal personale in servizio nelle articolazioni e strutture di cui all'articolo 1 e quelle svolte dalle imprese appaltatrici di servizi, lavori, opere o forniture è elaborato dal datore di lavoro committente ovvero in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, dal soggetto che affida il contratto e dal datore di lavoro dell'organismo destinatario dei servizi, lavori, opere o forniture, ai sensi dell'articolo 26, comma 3-ter, del decreto legislativo n. 81 del 2008. Alla valutazione integrativa dei rischi da interferenze collabora anche il datore di lavoro appaltatore.

2. Il documento di cui al comma 1, qualora contenga informazioni di cui è vietata la divulgazione:

a) non è allegato al contratto di appalto, subappalto o somministrazione, ma ne è fatta esplicita menzione nello stesso ed è custodito, con le misure finalizzate a salvaguardare le informazioni in esso contenute, presso la sede del datore di lavoro committente. In tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il documento è custodito presso la sede sia del committente che del datore di lavoro destinatario dello specifico servizio, lavoro, opera o fornitura;

b) è visionato dai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza dell'organismo destinatario dei servizi, lavori opere o forniture e, limitatamente alle parti di loro stretto interesse, dai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza dell'impresa appaltatrice.

3. Nei confronti del personale impiegato dalle imprese appaltatrici per lo svolgimento dei servizi, opere e forniture, gli obblighi e gli adempimenti previsti dal decreto n. 81 del 2008 sono a carico del datore di lavoro delle medesime imprese.

### Capo III

Disposizioni particolari per il Dipartimento dei vigili del fuoco e il Corpo nazionale

#### Art. 15

*Campo di applicazione*

1. Il presente capo disciplina le peculiari e specifiche modalità di applicazione delle disposizioni del decreto legislativo n. 81 del 2008 nelle aree e nelle strutture di pertinenza a disposizione del Dipartimento dei vigili del fuoco e nelle articolazioni centrali e periferiche del Corpo nazionale, individuate dal decreto interministeriale 30 dicembre 2008 e successive modificazioni e integrazioni, e nelle aree operative nonché nei riguardi del personale permanente e volontario del Corpo nazionale e del personale in servizio presso il medesimo Dipartimento, compreso quello che opera in situazioni di emergenza, tenuto conto delle particolari esigenze connesse al servizio espletato e delle peculiarità organizzative.

2. Le particolari esigenze connesse al servizio prestato, ovvero alle peculiarità organizzative di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 81 del 2008, sono di seguito definite in relazione ai principi e alle finalità istituzionali del soccorso pubblico, della difesa civile, della protezione civile e della tutela della pubblica incolumità:

a) direzione, coordinamento, gestione e conduzione, funzionali all'espletamento dei compiti istituzionali;

b) capacità e prontezza di impiego del personale, in particolare quello operativo, e relativo addestramento;

c) particolarità costruttive e di impiego di equipaggiamenti speciali, strumenti di lavoro, dispositivi, dotazioni specifiche e mezzi operativi quali unità navali, aeromobili, mezzi di trasporto e relativo supporto logistico, mezzi di movimento terra, nonché di specifici impianti, installazioni operative o addestrative, quali castelli di manovra, camere a fumo, simulatori di incendio, laboratori di analisi e verifica strumentale, nonché le attrezzature e apparecchi individuati all'articolo 74, comma 2, lett. b), d) e g), del decreto legislativo n. 81 del 2008;

d) continuità e tempestività dei servizi finalizzati al soccorso pubblico, alla difesa civile e alla protezione civile;

e) riservatezza e sicurezza delle telecomunicazioni e del trattamento dei dati.

3. Fatto salvo il dovere di intervento, il personale del Corpo nazionale adotta le misure di tutela della salute e della sicurezza anche individuali predisposte per lo specifico impiego.

4. Compatibilmente con le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008, il vestiario, gli strumenti e attrezzature, gli specifici impianti,

le installazioni addestrative anche speciali, le attrezzature di protezione individuale e i mezzi operativi del Corpo nazionale sono disciplinati da specifiche disposizioni, nel rispetto delle norme europee, anche sulla base di speciali capitolati d'opera, previo controllo tecnico, verifica o collaudo da parte del personale del Dipartimento dei vigili del fuoco in possesso dei requisiti professionali previsti dalla normativa vigente. Nell'ambito di tali accertamenti il Dipartimento dei vigili del fuoco può comunque avvalersi della specifica competenza degli organi tecnici di controllo, aventi compiti in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

#### Art. 16

##### *Valutazione dei rischi, luoghi di lavoro, informazione e formazione specifica*

1. La valutazione dei rischi di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 81 del 2008 e la conseguente redazione del documento di valutazione dei rischi sono effettuate dal datore di lavoro esclusivamente per le sedi e infrastrutture di competenza.

2. La valutazione dei rischi ai fini della scelta ed individuazione del vestiario, materiali, automezzi, attrezzature e dispositivi di protezione individuale forniti al personale del Corpo nazionale è effettuata dai dirigenti delle strutture del Dipartimento dei vigili del fuoco, che provvedono alla redazione del capitolato, all'acquisto e al collaudo del materiale stesso, salvo i casi in cui sia espressamente previsto che il datore di lavoro provveda autonomamente agli acquisti. Ai soli fini di cui al primo periodo, i dirigenti ivi menzionati assolvono le funzioni di datore di lavoro. Il datore di lavoro e il dirigente, destinatari delle forniture di cui al presente comma, verificano la completezza della documentazione tecnica e la funzionalità delle forniture medesime e individuano, anche sulla base di direttive impartite dal Dipartimento dei vigili del fuoco, il personale abilitato al loro utilizzo. Il datore di lavoro e il dirigente assicurano, altresì, al personale assegnatario delle forniture di cui al presente comma, la formazione e l'informazione relativa all'uso corretto dell'impiego.

3. Non si intendono luoghi di lavoro, le aree in cui il personale del Corpo nazionale interviene per la tutela della pubblica incolumità, dei beni e dell'ambiente, compresi i campi base, le installazioni e gli impianti messi

in opera per la gestione di situazioni di emergenza o di calamità. In tali aree gli obblighi di cui al comma 1, *lett.a)*, dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 81 del 2008 si intendono adempiuti adottando uno o più dei seguenti strumenti appositamente predisposti: corsi base di qualificazione e di specializzazione, attività di istruzione e addestrative di aggiornamento, verifica e mantenimento delle qualificazioni professionali acquisite, disposizioni interne, manuali addestrativi e libretti di uso e manutenzione e note informative redatte dalle ditte fornitrici. Nelle circostanze indicate nel periodo precedente, il personale interviene sulla base della preparazione tecnica e professionale posseduta e adotta le tecniche e le procedure ritenute più idonee e applicabili in relazione all'evento, temperando la valutazione della diretta e personale esposizione al pericolo con l'esigenza di assicurare la protezione propria e di quanti sono presenti sullo scenario, in relazione all'urgenza e alla gravità dell'attività da espletare.

4. Non si intendono, altresì, luoghi di lavoro le aree in cui si effettuano attività di addestramento, esercitazioni operative o manifestazioni a cui il personale partecipa anche al di fuori delle sedi e infrastrutture di pertinenza del Corpo nazionale. Nelle circostanze previste nel periodo precedente le operazioni sono svolte a seguito di specifica pianificazione da effettuare con le modalità di cui al comma 3.

5. In occasione di interventi di istituto in cui cooperano soggetti che non hanno rapporto di impiego con il Ministero dell'interno, gli adempimenti in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro spettano ai datori di lavoro dei soggetti operanti.

6. Per il personale operativo del Corpo nazionale la formazione e l'aggiornamento dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro sono espletati nell'ambito dei corsi di formazione teorico-pratica e di addestramento per l'immissione in ruolo, dei corsi di progressione in carriera e di aggiornamento nonché dell'attività di addestramento, mantenimento e re-training svolti presso le strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale ai sensi delle disposizioni vigenti nonché su specifica autorizzazione del Corpo nazionale, in occasione di corsi, seminari e conferenze svolti anche dalle amministrazioni, istituzioni ed enti esterni.

7. Per il personale operativo del Corpo nazionale la formazione e l'aggiornamento in materia di primo soccorso e assistenza medica di emergenza, ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo n. 81 del 2008,

sono soddisfatti con il corso di formazione di base, l'addestramento periodico e l'attività di soccorso espletata.

8. Ai fini della registrazione e del controllo degli obblighi formativi per il personale, compresi quelli indicati dall'articolo 37, comma 14, del decreto legislativo n. 81 del 2008, il Corpo nazionale opera in conformità alle disposizioni vigenti, avvalendosi del libretto individuale della formazione ovvero di apposite attestazioni rilasciate dai preposti alla formazione per le attività formative o di addestramento dei lavoratori.

9. Ai fini degli adempimenti previsti dall'articolo 28 del decreto legislativo n. 81 del 2008, la valutazione dello stress lavoro-correlato è definita tenendo conto delle particolari caratteristiche e modalità delle prestazioni lavorative.

#### Art. 17

##### *Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei e mobili*

1. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni contenute nel titolo IV del decreto legislativo n. 81 del 2008, la vigilanza presso i cantieri temporanei o mobili in area riservata, come individuata nel decreto interministeriale adottato ai sensi dell'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008, è effettuata dal personale dell'ufficio di vigilanza dell'Ufficio centrale ispettivo del Dipartimento dei vigili del fuoco.

2. Sono escluse dalla valutazione dei rischi e dalla conseguente redazione del documento di valutazione dei rischi, nonché dall'ottemperanza di ogni ulteriore obbligo anche previsto dal Titolo IV del decreto legislativo n. 81 del 2008, le attività funzionali alle operazioni in interventi di soccorso che richiedano l'esecuzione anche di lavori individuati nell'allegato X del decreto legislativo n. 81 del 2008. Tutte le attività di cui al presente comma sono realizzate sotto la direzione tecnica di un responsabile operativo, direttamente designato dal datore di lavoro, in qualità di dirigente, come definito dall'articolo 3 del presente decreto.

#### Art. 18

##### *Sorveglianza sanitaria e primo soccorso*

Nell'ambito delle attività e dei luoghi di lavoro di cui al presente capo,

le funzioni di medico competente sono svolte dai medici dei ruoli professionali dei direttivi e dei dirigenti medici del Corpo nazionale che abbiano esercitato per almeno quattro anni attività di medico nel settore della medicina del lavoro nell'ambito delle strutture dipendenti dal Ministero dell'interno ovvero in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2008, designati a livello centrale e periferico. Ove non sia possibile assolvere alle funzioni di medico competente con i medici dei ruoli professionali dei direttivi e dei dirigenti medici del Corpo nazionale, si provvede attraverso le convenzioni di cui all'articolo 51, comma 3, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

2. In relazione alla peculiarità dei compiti istituzionali, per gli aspetti disciplinati dal presente capo, al personale del Corpo nazionale si applicano le disposizioni in materia di libretto individuale sanitario e di rischio e di idoneità psicofisica, con le relative periodicità, diverse da quelle annuali, in relazione al settore di impiego, anche per gli adempimenti previsti dagli articoli 25, comma 1, e 41 del decreto legislativo n. 81 del 2008.

3. La verifica di assenza di condizioni di alcol-dipendenza o di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti, di cui all'articolo 41, comma 4, del decreto legislativo n. 81 del 2008, è disciplinata, per il personale del Corpo nazionale, con provvedimento del capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il medesimo provvedimento, nel rispetto delle vigenti previsioni in materia di verifica di assenza di alcol-dipendenza o di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti individua, in relazione ai settori di impiego del personale, le procedure per lo svolgimento degli accertamenti, la periodicità degli stessi e le strutture sanitarie.

4. Nelle strutture sanitarie cui afferiscono più uffici o presso le quali prestano servizio più medici competenti, può essere nominato un medico competente con l'incarico di coordinatore.

## Capo IV

### Disposizioni varie

#### Art. 19



## *Abrogazione di norme e disposizioni transitorie*

1. È abrogato il decreto interministeriale 14 giugno 1999, n. 450, in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nell'ambito delle strutture della Polizia di Stato, del Corpo nazionale e dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

2. Per le strutture del Ministero dell'interno diverse da quelle di pertinenza del Dipartimento dei vigili del fuoco e del Corpo nazionale, fino alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008, le aree riservate, operative o che presentano analoghe esigenze restano individuate dal decreto del Ministro dell'interno.

### *Art. 20*

#### *Corpo Valdostano dei Vigili del fuoco e Corpo permanente dei Vigili del fuoco*

#### *delle Province autonome di Trento e di Bolzano*

1. Fermo restando quanto disposto all'articolo 1 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le norme di cui al presente decreto sono applicabili anche al Corpo Valdostano dei vigili del fuoco e al Corpo permanente dei Vigili del Fuoco delle Province autonome di Trento e Bolzano, compatibilmente con gli statuti speciali e le relative norme di attuazione, fino a quando la materia non sarà disciplinata dalla Regione Valle d'Aosta e dalle province autonome di Trento e Bolzano.

### *Art. 21*

#### *Clausola di invarianza finanziaria*

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le strutture del Ministero dell'interno interessate provvedono agli adempimenti derivanti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella

Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.



CONFERENZA DELLE REGIONI  
E DELLE PROVINCE AUTONOME

17/136/SR03/C7

(ALLEGATO 3)



**POSIZIONE SULLO SCHEMA DI DECRETO INTERMINISTERIALE PER  
L'APPLICAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81  
IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO,  
NELL'AMBITO DELLE ARTICOLAZIONI CENTRALI E PERIFERICHE  
DELLA POLIZIA DI STATO, DEL DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL  
FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE, DEL  
CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO, NONCHÉ DELLE  
STRUTTURE DEL MINISTERO DELL'INTERNO DESTINATE PER  
FINALITÀ ISTITUZIONALI ALLE ATTIVITÀ DEGLI ORGANI CON  
COMPITI IN MATERIA DI ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA**

Parere, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

*Punto 3) Odg Conferenza Stato - Regioni*

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime parere favorevole con la seguente richiesta:

Dopo l'articolo 19 dello schema di decreto inserire il seguente:

**19- bis. Corpo Valdostano dei Vigili del Fuoco e Corpo permanente dei Vigili del Fuoco delle Province autonome di Trento e di Bolzano**

Fermo restando quanto disposto all'articolo 1 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le norme di cui al presente decreto sono applicabili anche al Corpo Valdostano dei Vigili del Fuoco e al Corpo permanente dei Vigili del Fuoco delle Province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con gli statuti speciali e le relative norme di attuazione, fino a quando la materia non sarà disciplinata dalla Regione Valle d'Aosta e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Roma, 5 ottobre 2017



**Consiglio di Stato**  
**Segretariato Generale**

N. 2326 del 7/11/17

Roma, addi

Risposta a nota del

N. Div.

D'ordine del Presidente, mi pregio di trasmettere il numero **1917/2017**, emesso dalla SEZIONE NORMATIVA di questo Consiglio sull'affare a fianco indicato.

**OGGETTO:**  
**REGOLAMENTO:**

Parere emesso in base all'art. 15 della L. 21 luglio 2000, n. 205.

**REGOLAMENTO PER  
L'APPLICAZIONE DEL D.LGS. 81/08  
IN MATERIA DI SALUTE E  
SICUREZZA NEI LUOGHI DI  
LAVORO DELLA POLIZIA E DEI  
VV.F.**

Allegati N.


Segretario Generale

TORSELLO MARIO LUIGI  
07.11.2017 14:00:51 UTC....

**MINISTERO DELL'INTERNO  
UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI**  
(.....)

Gabinetto dell' On. Ministro

ROMA



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

## Consiglio di Stato

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza di Sezione del 26 ottobre 2017

**NUMERO AFFARE 01917/2017**

**OGGETTO:**

Ministero dell'Interno, Ufficio affari legislativi e relazioni parlamentari.

Schema di decreto interministeriale per l'applicazione dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nell'ambito delle articolazioni centrali e periferiche della polizia di Stato, del Dipartimento dei Vigili del fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa civile, del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, nonché delle strutture del Ministero dell'interno destinate per finalità istituzionali all'attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica;

**LA SEZIONE**

Vista la nota del 23 ottobre 2017, prot. 20068, con la quale il Ministero dell'interno, Ufficio affari legislativi, ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare in oggetto.

Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Aurelio Speziale;

## PREMESSO E CONSIDERATO

### 1. La base normativa del regolamento.

Lo specifico fondamento normativo è costituito dall'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 81 del 2008 là dove si prevede che, con decreti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, la disciplina in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro si applichi alla Polizia di Stato, al Dipartimento dei Vigili del fuoco e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché nell'ambito delle strutture destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica, tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative. La medesima disposizione stabilisce che tali decreti sono emanati entro e non oltre ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 81 e che fino all'emanazione dei decreti stessi sono fatte salve le disposizioni richiamate dal comma 3 del medesimo articolo 3 del decreto legislativo n. 81. La Sezione, pur rilevando che, fino all'emanazione dei decreti previsti dal comma 2, la materia trova una disciplina di natura transitoria, non può non rilevare il ritardo con il quale si addiende all'adozione del decreto in esame, attesa la scadenza, diverso tempo addietro, del previsto termine.

### 2. Considerazioni di carattere generale.

2.1 Quanto all'iter che ha portato all'elaborazione dello schema di regolamento, si sottolinea positivamente la scelta di predisporre un unico provvedimento per l'attuazione dell'articolo 3, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo n. 81 del 2008 nei luoghi di lavoro e nelle strutture del Ministero dell'interno interessate e, proprio in ragione di tale scelta, si suggerisce l'opportunità di uniformare, là dove possibile, le disposizioni dei Capi II e III.

2.2 Nel preambolo si rappresenta che durante l'iter istruttorio sono state sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale

del personale della Polizia di Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dell'amministrazione civile dell'interno.

2.3 È stato acquisito il concerto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro della salute e del Ministro per la semplificazione e della pubblica amministrazione.

2.4 È stato acquisito, altresì, il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che è stato espresso nella riunione del 5 ottobre 2017. Tale parere è stato favorevole, salva la richiesta di inserire nel testo una norma che estende le disposizioni del decreto interministeriale al Corpo Valdostano dei Vigili del fuoco e al Corpo permanente dei Vigili del fuoco delle province autonome di Trento e di Bolzano. Il Ministero dell'interno ha ritenuto di accogliere tale richiesta e sulla stessa è stato ottenuto anche l'assenso delle altre amministrazioni concertanti.

2.5 Lo schema di decreto è corredato dai verbali delle consultazioni delle organizzazioni sindacali rappresentative del personale della Polizia di Stato, del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e dell'Amministrazione civile dell'interno e della carriera prefettizia da cui emergono considerazioni che afferiscono sostanzialmente al merito dello schema di regolamento.

2.6 Lo schema di regolamento non è corredato dalla relazione sull'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) né dall'analisi tecnico-normativa (ATN). La Sezione, salvo quanto si dirà su specifiche problematiche, in carenza del rilevante contributo offerto da tale documentazione, non può conseguentemente che limitarsi a prendere atto delle scelte regolatorie effettuate e invita, quindi, ad integrare nel prosieguo dell'iter, per completezza, la documentazione con tali relazioni.

2.7 La relazione tecnica dà conto della clausola di invarianza finanziaria, anche se nell'iter applicativo andrà verificato se le nuove procedure non carichino effettivamente di oneri aggiuntivi il pubblico Erario.

3. Il contenuto dello schema di regolamento.

3.1 Lo schema di decreto si compone di un preambolo e 21 articoli, suddivisi in quattro Capi. Il primo contiene le disposizioni di carattere generale applicabili in tutti i luoghi di lavoro cui il decreto si riferisce; il secondo e il terzo disciplinano le disposizioni applicabili, rispettivamente, nelle articolazioni centrali e periferiche della Polizia di Stato e nell'ambito delle strutture destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica del Ministero dell'interno, da un lato, e in quelle del Dipartimento dei vigili del fuoco e del Corpo nazionale, dall'altro; il quarto contiene le disposizioni abrogative e transitorie nonché la citata clausola di invarianza finanziaria.

Gli articoli (per i quali nelle relative rubriche va eliminato il punto apposto dopo il numero) sono così rubricati: articolo 1 (Campo di applicazione delle disposizioni comuni), articolo 2 (Individuazione del datore di lavoro), articolo 3 (Individuazione dei dirigenti e preposti), articolo 4 (Comunicazioni e segnalazioni), articolo 5 (Servizio di prevenzione e protezione), articolo 6 (Attività di vigilanza), articolo 7 (Attribuzioni degli uffici di vigilanza), articolo 8 (Campo di applicazione), articolo 9 (Funzioni di medico competente) articolo 10 (Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza), articolo 11 (Formazione, informazione e addestramento), articolo 12 (Controlli tecnici, verifiche, certificazioni, interventi strutturali e manutenzioni), articolo 13 (Valutazione dei rischi), articolo 14 (Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze), articolo 15 (Campo di applicazione), articolo 16 (Valutazione dei rischi, luoghi di lavoro, informazione e formazione specifica), articolo 17 (Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporali e mobili), articolo 18 (Sorveglianza sanitaria e primo soccorso), articolo 19 (Abrogazione di norme e disposizioni transitorie), articolo 20 (Corpo Valdostano dei Vigili del fuoco e Corpo permanente dei Vigili del fuoco delle Province autonome di Trento e di Bolzano), articolo 21 (Clausola di invarianza finanziaria).

#### 4. Considerazioni sui singoli articoli.

Il parere si appunterà soltanto sulle disposizioni dello schema su cui appaiono



opportuni rilievi della Sezione; su tutti gli altri il parere è da intendersi favorevole senza osservazioni.

L'articolo 1 definisce il campo di applicazione delle disposizioni comuni che si applicano nell'ambito delle strutture della Polizia di Stato e delle strutture centrali e periferiche del Ministero dell'interno destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica, nonché nelle aree e nelle strutture di pertinenza del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico, della difesa civile e nelle articolazioni centrali e periferiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Con riferimento a tale articolo, si suggerisce di valutare se, considerato che il Corpo nazionale dei vigili del fuoco è una struttura incardinata nel Ministero dell'interno - Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, appaia consentanea all'applicazione delle disposizioni recate dallo schema di regolamento la distinzione tra aree e strutture di pertinenza del Dipartimento e articolazioni centrali e periferiche del Corpo.

L'articolo 2 prevede l'individuazione della figura del datore di lavoro.

La disposizione stabilisce che, "fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 81,... le funzioni di datore di lavoro sono assolte anche dal dirigente al quale spettano i poteri di gestione dell'ufficio, ivi inclusi quelli di organizzazione del lavoro e di autonoma valutazione del rischio, ovvero al (rectius dal) funzionario non avente qualifica dirigenziale preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, anche ai fini dell'organizzazione del lavoro e della valutazione del rischio, ancorché non siano dotati di autonomi poteri di spesa", limitatamente, però, agli "effettivi poteri di gestione posseduti". Tuttavia, al fine di assicurare un'adeguata tutela dei datori di lavoro e dei delegati così individuati è prevista un'ulteriore disposizione che mantiene ferme le responsabilità, limitatamente agli effettivi poteri di gestione posseduti, dei dirigenti e dei funzionari che hanno l'obbligo di provvedere all'adozione di misure di prevenzione e di interventi strutturali di manutenzione, per i quali sono necessari autonomi poteri decisionali e di spesa. Il comma 2

dell'articolo 2 prevede, inoltre, che la responsabilità della salute e della sicurezza del personale compete anche ai dirigenti che, ancorché non siano dotati di autonomi poteri decisionali e di spesa, sono responsabili della pianificazione e gestione finanziaria delle risorse di bilancio ovvero dell'assegnazione agli uffici di cui all'articolo 1 delle risorse per il soddisfacimento della sicurezza, limitatamente a tali attività.

Il comma 3, infine, affida ad uno o più decreti del Ministro dell'interno, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in argomento, l'effettiva individuazione dei datori di lavoro.

La relazione illustrativa rappresenta che questa disciplina derogatoria ai criteri di carattere generale stabiliti dagli articoli 2, comma 1, lettera b), e 16, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 81 deriva dalla constatazione che in buona parte delle strutture in questione i dirigenti e i funzionari preposti alle medesime non gestiscono capitoli di spesa funzionali all'adozione delle misure di tutela della salute della sicurezza sul lavoro. La scelta regolatoria compiuta dall'Amministrazione appare pertanto logica e non irragionevole in quanto basata sulla considerazione dell'assetto dell'organizzazione. La Sezione ritiene quindi non suscettibili di condivisione le osservazioni formulate dalle organizzazioni sindacali, riportate nel verbale datato 26 giugno 2015 redatto dall'Ufficio per le relazioni sindacali della Segreteria del Dipartimento della Pubblica Sicurezza e trasmesso dal Ministero dell'interno, concernenti la necessità che il datore di lavoro debba essere unico e ben definito ed avere autonomi poteri di decisione e di spesa, considerando il non rispetto di tale principio in contrasto con una fonte primaria. D'altra parte, ai soli fini di completezza espositiva, si rileva che nella relazione illustrativa viene evidenziato che l'articolo 2 nel suo complesso delinea un sistema di responsabilità in tema di salute e sicurezza sul lavoro sostanzialmente analogo a quello vigente per l'Amministrazione della difesa, avente affinità funzionali e organizzative.

Tanto premesso, tuttavia, in relazione all'articolo 2 si suggerisce, in ragione del

rappresentato carattere derogatorio della disciplina recata dal regolamento rispetto al contenuto del decreto legislativo n. 81, di ulteriormente motivare le ragioni alla base delle scelte effettuate in questa materia. Inoltre, poiché dal sistema definito dall'articolo 2 emergono più soggetti che intervengono nella materia dell'attuazione delle disposizioni concernenti la salute e la sicurezza del personale, si suggerisce di prevedere una più definita delimitazione delle relative responsabilità, anche al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni.

Ben difficile è, in ogni caso, ipotizzare una responsabilità del soggetto che interviene ai soli fini della mera pianificazione preventiva delle risorse, come da comma 2 del citato art. 2.

Con riferimento all'articolo 3, che definisce i ruoli attribuiti alle figure di dirigente e di preposto negli ambienti di lavoro ricollegandosi alle definizioni previste dal decreto legislativo n. 81, si suggerisce di sostituire la parola "lavoratore" con la parola "soggetto".

L'articolo 4 disciplina le segnalazioni formali e la trasmissione dei dati e delle informazioni che il decreto legislativo n. 81 pone a carico del datore di lavoro e del medico competente concernenti la tutela della sicurezza e della salute del personale in servizio nelle strutture oggetto dello schema di decreto, dettando una disciplina differenziata per il personale della Polizia di Stato e del Corpo nazionale. Con riferimento a tale disposizione, si rileva che le segnalazioni formali e la trasmissione dei dati si sostanziano in attività il cui svolgimento implica l'applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82, "Codice dell'amministrazione digitale" e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali". Si suggerisce, pertanto, di verificare, alla luce di tali disposizioni, il contenuto dell'articolo 4 e di consultare il Garante per la protezione dei dati personali sullo schema di decreto, secondo quanto previsto dall'articolo 154, comma 4, del decreto legislativo n. 196, prima dell'approvazione definitiva del regolamento. In relazione a quanto precede si suggerisce, altresì, di richiamare nel preambolo il decreto legislativo n. 82 del 2005

inserendo la formula: “Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante “Codice dell’amministrazione digitale”, ed in ogni caso di verificare e curare il coordinamento con tale testo normativo generale di riferimento, recentemente oggetto peraltro di modifica.

L’articolo 5 disciplina il servizio di prevenzione e protezione, prevedendo che esso sia istituito e organizzato avvalendosi in via esclusiva di personale dell’amministrazione in possesso dei requisiti professionali richiesti dall’articolo 32 del decreto legislativo n. 81 in servizio presso le articolazioni indicate dall’articolo 1. Il comma 3 specifica, tuttavia, che, qualora per valutare compiutamente le condizioni di salubrità e di sicurezza degli ambienti di lavoro sia necessario effettuare rilievi, misurazioni, indagini analitiche e verifiche tecniche, il datore di lavoro, ove non disponga delle risorse occorrenti, può avvalersi, ai sensi delle disposizioni vigenti, di personale tecnico esterno all’amministrazione in possesso delle conoscenze professionali necessarie. Al riguardo, si rileva che, costituendo tale facoltà una deroga alla previsione che il servizio di prevenzione e protezione si avvalga, come detto, in via esclusiva di personale dell’amministrazione in possesso dei requisiti di legge, il relativo provvedimento dovrà essere adeguatamente motivato e vanno in ogni caso meglio specificate le “conoscenze professionali necessarie”.

L’articolo 7 definisce le attribuzioni degli uffici di vigilanza previsti dall’articolo 6. Con riferimento alle attività svolte da questi uffici si suggerisce di sostituire alla lettera e) del comma 1 dell’articolo 7, l’espressione “di norma”, che potrebbe dare adito a incertezze applicative, con le parole “ove possibile”. Il comma 2, inoltre, innovando all’attuale disciplina, prevede che i ricorsi avverso i giudizi del medico competente siano esaminati e decisi da una commissione medica: di questa un componente deve essere in possesso dei requisiti o titoli professionali previsti dall’articolo 38 del decreto legislativo n. 81 del 2008. Trattandosi di un giudizio di secondo grado avverso i giudizi del medico competente, risulta sicuramente

opportuno prevedere che tutti i componenti la Commissione medica abbiano i requisiti indicati dal ricordato articolo 38, sopprimendo, quindi, in tale comma le parole “di cui almeno uno”. Inoltre, tanto gli uffici di vigilanza quanto la commissione medica, ove non dispongano delle risorse occorrenti, possono avvalersi, secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti, di personale tecnico esterno all’Amministrazione in possesso delle conoscenze professionali necessarie. Anche per questa ipotesi, analogamente a quanto previsto per l’articolo 5, appare opportuno segnalare che i relativi provvedimenti con i quali vengono acquisite le attività di personale non interno all’Amministrazione vengano adeguatamente motivati ed è preferibile specificare meglio quali siano le “conoscenze professionali necessarie”.

Con l’articolo 8 inizia il Capo II, dedicato all’applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro negli uffici centrali e periferici della Polizia di Stato e nelle strutture del Ministero dell’interno destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica. L’articolo 8 prevede che le peculiari e specifiche modalità di applicazione delle disposizioni del decreto legislativo n. 81 debbano tener conto delle particolari esigenze connesse al servizio espletato e delle peculiarità organizzative che sono dettagliate al comma 2. Al riguardo, si osserva che il comma 2 elenca le particolari esigenze facendo tuttavia riferimento “alle attività istituzionali”, laddove sembrerebbe opportuno fare riferimento al “servizio espletato”, come d’altra parte indicato dall’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 81.

L’articolo 9 disciplina le funzioni di medico competente che sono svolte dai medici del ruolo professionale dei sanitari della Polizia di Stato in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 38, comma 1, del decreto legislativo n. 81. Il comma 2 dell’articolo 9 prevede che, nel caso in cui, ai fini della sorveglianza sanitaria, il medico competente richieda accertamenti clinici e strumentali che non è possibile effettuare con personale e mezzi dell’Amministrazione, gli stessi sono eseguiti “anche” mediante apposite convenzioni. Analogamente si procede quando non sia

possibile impiegare i medici prima indicati per l'attività di sorveglianza in determinate aree. Al riguardo, andrebbe meglio specificato con quali soggetti possono essere stipulati dette convenzioni.

L'articolo 11 attiene all'informazione, formazione e addestramento del personale che devono essere assicurati dal datore di lavoro, in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo n.81 del 2008. Al riguardo, si rileva che la rubrica dell'articolo ed il comma 1 fanno riferimento all'informazione che il datore di lavoro assicura, disciplinata dall'articolo 36 del decreto legislativo n. 81, laddove i restanti commi non fanno ulteriore riferimento alla materia. Si suggerisce, dunque, di integrare l'articolo specificando le modalità con le quali l'informazione viene realizzata, eventualmente confermando l'applicazione del richiamato articolo 36.

L'articolo 12 prevede che, fatti salvi gli obblighi previsti dagli articoli 21, 23 e 24 del decreto legislativo n. 81 a carico dei soggetti indicati nei medesimi articoli, i materiali, le armi, le installazioni di attrezzature di protezione e mezzi specificati nella norma restino disciplinati dalle specifiche disposizioni di settore. Con riferimento a tale disposizione, si suggerisce di chiarire il senso dell'espressione "sono disciplinati sulla base di procedure elaborate", sembrando la stessa riferirsi alla definizione di prescrizioni di carattere tecnico. Si suggerisce altresì di chiarire se il personale che svolge il controllo tecnico, la verifica o il collaudo sia dell'Amministrazione dell'interno.

L'articolo 15 introduce il Capo relativo alle disposizioni particolari per il Dipartimento dei vigili del fuoco e del Corpo nazionale.

Tale disciplina di settore andrebbe meglio armonizzata, anche dal punto di vista del linguaggio tecnico-giuridico, con la disciplina dedicata al personale della Polizia di Stato.

Il richiamato art. 15 prevede che il Capo III disciplini le modalità di applicazione delle disposizioni del decreto legislativo n. 81 con riferimento alle aree e alle strutture di pertinenza a disposizione del Dipartimento dei vigili del fuoco e nelle

articolazioni centrali e periferiche del Corpo nazionale. Al riguardo, si suggerisce di adottare una formulazione analoga a quella recata dall'articolo 8 inserendo al primo comma dopo le parole "il presente capo disciplina le" le altre: "peculiari e specifiche" ed aggiungendo alla fine del comma le parole: "tenuto conto delle particolari esigenze connesse al servizio espletato e delle peculiarità organizzative". Al comma 2, che elenca le particolari esigenze, si suggerisce, secondo quanto prima indicato con riferimento al comma 2 dell'articolo 8, di sostituire nell'alinea le parole "alle attività istituzionali" con le altre: "al servizio prestato". Con il comma 4 si assicura la possibilità di disporre e utilizzare vestiario, strumenti e attrezzature, impianti, attrezzature di protezione individuale e mezzi operativi che sono oggetto di accertamenti da parte di personale del Dipartimento dei vigili del fuoco in possesso dei requisiti "professionali o culturali", che può avvalersi della specifica competenza degli ordinari organi tecnici di controllo, anche privati, il cui personale deve essere anch'esso in possesso dei requisiti "professionali o culturali" previsti dalla normativa vigente. L'utilizzo della congiunzione disgiuntiva "o" fa sì che le attività prima indicate (controllo tecnico, verifica, collaudo) possano essere svolte da personale dotato esclusivamente di non meglio precisati requisiti culturali. Si suggerisce, pertanto, di specificare meglio, ovvero di sopprimere le parole "o culturali" nel primo periodo del comma 4 e, per analoghe ragioni, nell'ultimo periodo dello stesso comma. Inoltre si suggerisce di chiarire il senso dell'aggettivo "ordinari" riferito agli organi tecnici di controllo e le modalità con le quali il Dipartimento dei vigili del fuoco può avvalersi di tali organi qualora siano privati (che devono comunque essere accreditati o certificati).

L'articolo 18, in materia di sorveglianza sanitaria e primo soccorso, prevede che le funzioni di medico competente sono svolte dai medici dei ruoli professionali dei direttivi e dei dirigenti medici del Corpo nazionale in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 51, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 217 del 2005 ovvero dall'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2008. Il richiamato articolo 51, comma 1, lettera d), fa riferimento alle funzioni svolte dal personale

appartenente ai ruoli dei direttivi e dirigenti medici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; si suggerisce, pertanto, di prevedere una diversa formulazione che valga a recuperare il contenuto dell'indicata disposizione sotto forma di requisiti. Si suggerisce altresì di valutare la previsione della figura del medico competente con l'incarico di coordinatore, in analogia a quanto previsto dall'articolo 9, comma 3.

La Sezione, conclusivamente, ritiene di poter esprimere parere favorevole con le osservazioni sopra esposte.

Si raccomanda, infine, all'Amministrazione, sotto lo specifico profilo della tecnica redazionale, una verifica complessiva del testo secondo le indicazioni della circolare della presidenza del Consiglio dei Ministri 2 maggio 2001, n. 1/1. 1. 26/10888/9. 92 ("Guida alla redazione dei testi normativi"), anche per l'eliminazione di refusi (ad esempio: alla numerazione progressiva degli articoli non deve seguire il "."; nel primo "Considerato" del preambolo è riportata l'espressione "tale pare parere").

P.Q.M.

Nei termini esposti è il parere favorevole, con osservazioni, della Sezione.

L'ESTENSORE  
Aurelio Speciale

IL PRESIDENTE  
Gerardo Mastrandrea

IL SEGRETARIO  
Giuseppe Carmine Rainone





**GARANTE  
PER LA PROTEZIONE  
DEI DATI PERSONALI**

**SERVIZIO AFFARI LEGISLATIVI  
E ISTITUZIONALI**

PROT. 22578

FASC. 125936

ROMA, 26.07.18

Al Ministero dell'Interno

Ufficio Affari legislativi e relazioni parlamentari

PEC: [affarilegislativi.prot@pec.interno.it](mailto:affarilegislativi.prot@pec.interno.it)

**Oggetto:** Parere sullo schema di Regolamento per l'applicazione del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nell'ambito delle articolazioni centrali e periferiche della Polizia di Stato, del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché delle strutture del Ministero dell'interno destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica.

Si trasmette copia del parere espresso dal Garante sullo schema di decreto in oggetto, reso nell'adunanza del 19 luglio 2018.

**IL DIRETTORE DEL SERVIZIO**

(dott. Mario de Bernart)





## IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza della dott.ssa Augusta Iannini, vice presidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

Vista la richiesta di parere del Ministero dell'interno;

Visto l'articolo 36, par. 4, del Regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati, di seguito Regolamento);

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'articolo 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore la dott.ssa Augusta Iannini;

### PREMESSO

Il Ministero dell'interno ha richiesto il parere del Garante su uno schema di decreto volto a dare attuazione alle disposizioni del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nell'ambito delle articolazioni centrali e periferiche della Polizia di Stato, del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché delle strutture del Ministero dell'interno destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica.

L'articolo 3, comma 2, del predetto decreto legislativo, infatti, prevede che la disciplina in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro si applichi alle Forze di polizia e, quindi, per quel che interessa in questa sede, alla Polizia di Stato, al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, di seguito denominato «Dipartimento dei vigili del fuoco» e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di seguito denominato «Corpo nazionale», nonché nell'ambito delle strutture

destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica, tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative, individuate con decreti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Sullo schema di decreto sono state consultate le organizzazioni sindacali del personale interessato più rappresentative sul piano nazionale della Polizia di Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dell'Amministrazione civile dell'interno; è stato acquisito il concerto dei Ministri del lavoro e delle politiche sociali, della semplificazione e la pubblica amministrazione e sono stati acquisiti i pareri della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e del Consiglio di Stato.

## RILEVATO

1. Lo schema di decreto, corredato dalla relazione illustrativa (RI), dall'analisi di impatto della regolamentazione (AIR) e dall'analisi tecnico normativa (ATN) è articolato in quattro capi e si compone di 20 articoli. Se ne illustrano brevemente di seguito quelli di maggiore interesse sotto il profilo della protezione dei dati personali.

1.1. Il Capo I dello schema di decreto contiene le disposizioni di carattere generale applicabili in tutti i luoghi di lavoro oggetto del decreto, al fine di garantire efficace e specifica tutela alla salute ed alla sicurezza.

Il primo articolo dello schema di decreto delimita l'ambito di operatività delle disposizioni comuni concernenti le speciali modalità di applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nei riguardi degli uffici della Polizia di Stato e del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, indicando l'ambito di applicazione dello schema sotto il profilo soggettivo. L'articolo chiarisce che lo schema medesimo si applica, oltre che alle varie categorie di personale del Ministero dell'interno, anche al personale volontario del Corpo nazionale.

L'articolo 2 dello schema di decreto, indica quali debbano essere le regole per l'individuazione del "datore di lavoro" e delinea il sistema delle responsabilità in tema di salute e sicurezza dei lavoratori. Il comma 2 del presente articolo, prevede che le funzioni di datore di lavoro -nel rispetto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato e dei peculiari assetti organizzativi e ordinamentali vigenti, nelle strutture di cui trattasi- possano essere assolte anche dal dirigente al quale spettano i poteri di gestione dell'ufficio, ivi inclusi quelli di organizzazione del lavoro di autonoma valutazione del rischio, ovvero dal funzionario non avente qualifica dirigenziale preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale anche ai fini dell'organizzazione del lavoro e della valutazione del rischio, ancorché non siano dotati di autonomi poteri di spesa.

Su tale articolo, come si legge anche nella relazione illustrativa dello schema di decreto, "(...) è stata valutata la necessità di operare una deroga alle disposizioni di cui al decreto legislativo n.81/2008 in ragione delle effettive particolari esigenze connesse al servizio

*espletato e alle peculiarità organizzative sia del Dipartimento della pubblica sicurezza sia del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile".*

L'articolo 4 dello schema si occupa delle segnalazioni e della trasmissione dei documenti che il decreto legislativo n. 81 pone a carico del datore di lavoro e del medico competente, concernenti la tutela della sicurezza e della salute del personale in servizio nelle strutture oggetto dello schema di decreto, dettando una disciplina differenziata per il personale della Polizia di Stato e del Corpo nazionale, da un lato, e per quello dell'amministrazione civile dell'interno, dall'altro.

Il comma 2 di suddetto articolo, inoltre, prevede che i dati relativi agli infortuni e alle malattie professionali di tali categorie di personale sono, poi, trasmessi all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, a soli fini statistici e in forma aggregata e anonima. La trasmissione avviene attraverso il sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP), secondo le modalità e con la cadenza periodica previste dal decreto interministeriale di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo n. 81 del 2008.

L'articolo 5 prevede che il servizio di prevenzione e protezione sia istituito avvalendosi -al fine di assicurare la massima tutela della riservatezza e della segretezza delle informazioni gestite nei luoghi di lavoro nell'ambito delle strutture di cui all'articolo 1 dello schema di decreto- solo di personale dell'Amministrazione, in possesso dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 decreto legislativo n. 81 del 2008, in servizio presso le articolazioni di cui al medesimo articolo 1, comma 2, lettere a) e b), secondo il rispettivo ambito istituzionale di competenze.

Gli articoli 6 e 7 dello schema individuano, rispettivamente, gli organi deputati a svolgere l'attività di vigilanza nei luoghi di lavoro e nelle strutture indicate dall'articolo 1 dello schema di decreto e le relative competenze e conformemente a quanto previsto dall'articolo 13, comma 1 bis, del decreto legislativo n. 81, si sancisce l'esclusività dell'azione di vigilanza "interna" sulle strutture delle Forze di polizia e dei vigili del fuoco, ivi comprese le aree riservate o operative o che presentano analoghe esigenze.

1.2. Il Capo II e il Capo III disciplinano le disposizioni applicabili, rispettivamente, nelle articolazioni centrali e periferiche della Polizia di Stato e nell'ambito delle strutture destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica del Ministero dell'interno, da un lato, e in quelle del Dipartimento dei vigili del fuoco e del Corpo nazionale, dall'altro.

L'articolo 8 individua in dettaglio le particolari esigenze connesse alle attività istituzionali ovvero alle peculiarità organizzative, che debbono essere tenute presenti nell'applicazione della disciplina in materia di salute e sicurezza nei predetti uffici. Prevede inoltre che nei medesimi uffici siano in ogni caso salvaguardate le caratteristiche strutturali, organizzative e funzionali preordinate a realizzare un adeguato livello di protezione e di tutela del personale in servizio e delle sedi di servizio, installazioni e mezzi, contro il pericolo di attentati o comunque di interferenze dall'esterno; la sicurezza e la riservatezza delle telecomunicazioni e del trattamento dei dati; la prevenzione dalla fuga o da aggressioni, nonché la prevenzione da azioni di autolesionismo delle persone detenute, arrestate, fermate o trattenute.

L'articolo 9 è dedicato alle funzioni di medico competente e prevede che tale funzione sia svolta dai medici del ruolo professionale dei sanitari della Polizia di Stato.

L'articolo 10 detta disposizioni per l'individuazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza del personale della Polizia di Stato, conformando anche in questo caso le relative procedure alle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 81, mentre l'articolo 11 disciplina la formazione, informazione e l'addestramento del personale.

L'articolo 12 prevede disposizioni in materia di controlli tecnici, certificazioni, interventi strutturali e manutenzioni. In particolare in esso si dispone che i materiali, le armi, le installazioni, le attrezzature di protezione, e gli altri mezzi specificati nella norma restino disciplinati dalle specifiche "procedure elaborate" sulla scorta del capitolato tecnico, del contratto e del disciplinare d'uso/istruzione di impiego e manutenzione.

L'articolo 14, detta i criteri per la tutela della riservatezza delle informazioni, di cui è ritenuta inopportuna o è preclusa la divulgazione, relative alle gare d'appalto e al documento di valutazione dei rischi da interferenze.

L'articolo 15 disciplina l'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nelle aree e strutture di pertinenza del Dipartimento dei vigili del fuoco e nelle articolazioni centrali e periferiche del Corpo nazionale. Al comma 2, in particolare, definisce, in relazione ai principi e alle finalità istituzionali del soccorso pubblico, della difesa civile, della protezione civile e della tutela della pubblica incolumità, quali sono le particolari esigenze connesse al servizio prestato dal personale ovvero alle peculiarità organizzative che richiedono una disciplina differenziata nella materia della sicurezza del lavoro per tale personale (di cui all'art. 3 comma 2 del d.l.g n. 81/2008).

Tra le suddette particolari esigenze oltre a quelle di *"direzione, coordinamento, gestione e conduzione, funzionali all'espletamento dei compiti istituzionali"* viene annoverata anche la *"riservatezza e sicurezza delle telecomunicazioni e del trattamento dei dati"* (comma 2, lett. e).

L'articolo 16 individua le modalità di valutazione dei rischi ai fini della scelta e individuazione dei vestitari, materiali e, automezzi, attrezzature e dispositivi di protezione individuale forniti al personale del Corpo nazionale. In particolare, il datore di lavoro effettua la valutazione dei rischi e redige il relativo documento solamente all'interno delle sedi e infrastrutture di competenza.

L'articolo 18, prevede che, in virtù della specifica disciplina ordinamentale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, la funzione di medico competente sia svolta dai medici dei ruoli professionali dei direttivi e dei dirigenti medici del Corpo.

Particolare rilievo assume il comma 3 del suddetto articolo, in cui si stabilisce che per il personale del Corpo nazionale la verifica di assenza di condizioni di alcol-dipendenza o di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti, di cui all'articolo 41, comma 4, del decreto legislativo n. 81, sia disciplinata con provvedimento del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco.

Come indicato nella relazione illustrativa *"l'importanza di tale previsione è da individuare nell'esigenza di sottoporre il personale appartenente ai ruoli del Corpo nazionale"*

agli specifici accertamenti sanitari, con tempi e modalità opportunamente definiti con provvedimento interno, atteso che lo stesso viene impiegato anche in mansioni che comportano rischi per la sicurezza, l'incolumità e la salute di terzi”:

## RITENUTO

2. Esaminato lo schema di decreto, il Garante, rileva che non si rinvencono particolari profili di criticità sotto il profilo della protezione dei dati personali, risultando lo schema, nel suo complesso, conforme ai principi di cui all'articolo 5 e ai presupposti di liceità stabiliti dagli articoli 6 e 9 del Regolamento (UE) 2016/679, pienamente applicabile dal 25 maggio scorso e che si ritiene doveroso citare nel preambolo del decreto.

Occorre considerare infatti che fra i requisiti di liceità del trattamento, il Regolamento comprende la necessità per il titolare di adempiere ad un *“obbligo legale”* o di eseguire *“un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, di cui è investito”* oppure, qualora i dati oggetto del trattamento siano *“dati relativi alla salute”*, la circostanza che il trattamento sia *“necessario per assolvere agli obblighi ed esercitare i diritti specifici del titolare del trattamento o dell'interessato in materia di diritto del lavoro”* o per finalità di *“medicina del lavoro”*, nel rispetto della specifica disciplina di settore per la quale, peraltro, il Regolamento prevede, in questi casi, una apposita *“riserva”* normativa a favore degli Stati membri (cfr. art. 6, paragrafi 1, lett. c) ed e), 2 e 3, e art. 9, par. 2, lett. b) ed h), Reg).

Da questo punto di vista, tenuto anche conto della natura regolamentare dello schema di decreto oggetto di parere, il trattamento dei dati effettuato nell'ambito degli adempimenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, che sono da annoverare tra le categorie particolari di dati, nella specie *“sanitari”*, appare supportato da adeguata base giuridica (cfr. art. 3 d. lg. n. 81/2008 e in particolare artt. 4, 9 e 15 dello schema).

Infine, con riferimento all'articolo 2 dello schema di decreto, si ritiene che il sistema delle responsabilità in tema di salute e sicurezza dei lavoratori ivi delineato abbia rilevanza ai soli fini degli adempimenti in materia di salute e sicurezza dei dipendenti, restando salva la titolarità dei relativi trattamenti e l'imputazione delle eventuali conseguenti responsabilità in capo all'amministrazione interessata.

3. Cionondimeno, il Garante ritiene necessario fornire talune precisazioni volte a perfezionare il testo dello schema di decreto nei termini di seguito indicati.

L'articolo 4 dello schema di decreto intende dare attuazione all'articolo 13 comma 1-bis del d.lg. n. 81, in base al quale, nei luoghi delle Forze armate, di polizia e dei vigili del fuoco, la vigilanza sull'applicazione della disciplina in materia di salute e sicurezza sul lavoro è svolta *“esclusivamente dai servizi sanitari e tecnici istituiti presso le predette amministrazioni”*, diversamente, da quanto previsto per tutti i lavoratori rispetto ai quali tale funzione di vigilanza è svolta dall'azienda sanitaria locale competente per territorio e, per alcuni profili, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco (cfr. art. 13, comma 1, cit.). A tal riguardo l'articolo 4 stabilisce che le segnalazioni e le comunicazioni da parte del datore di lavoro e del medico competente s'intendono compiute agli uffici di vigilanza interni individuati in base al successivo articolo 6.

Ciò premesso, per quanto riguarda il personale dell'amministrazione civile dell'Interno, si prevede che le segnalazioni e le trasmissioni di documenti debbono essere effettuate nei casi e nei modi previsti in via ordinaria dal decreto n. 81 (ossia nei confronti dei soggetti di cui all'art. 13, comma 1 d.lg. n. 81/2008, ASL e VV.FF.) ma che le stesse siano "comunque inoltrate" anche in favore degli organi di vigilanza interni (art. 4, comma 3, dello schema).

Sul punto, anche alla luce del principio di proporzionalità, si ritiene opportuno valutare la necessità di prevedere tale doppio regime di comunicazione.

Sotto altro profilo, sebbene al personale delle Forze di Polizia e al personale delle Forze armate non trovi applicazione la disciplina in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro (artt. 1 e 4 d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124) che presuppone trattamenti in capo all'INAIL, lo schema di decreto prevede comunque, al comma 2 del predetto articolo 4, la trasmissione all'INAIL dei dati relativi agli infortuni e alle malattie professionali di tale personale, attraverso il sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP) "a fini statistici, in forma anonima e aggregata" (cfr. sul punto, art. 18, comma 1, lett. r) d.lg. n. 81/2008, comunicazioni in via telematica del datore di lavoro all'Inail).

Al riguardo, resta fermo che tale flusso informativo debba, in ogni caso, avvenire nell'ambito della cornice normativa del decreto interministeriale 25 maggio 2016 n. 183 che, in attuazione dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 81, ha individuato le regole tecniche per la realizzazione e il funzionamento del Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP) e le regole per il trattamento dei dati, nonché la disciplina delle "speciali modalità con le quali le forze armate e le forze di polizia partecipano al sistema informativo relativamente alle attività operative e addestrative".

Tale decreto è stato adottato a seguito delle specifiche osservazioni rese dal Garante con due pareri successivi (parere n. 283 del 7 luglio 2011 [doc. web n. 1829704] e parere n. 295 del 12 giugno 2014 [doc. web n. 3255963], reperibili sul sito [www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it)).

In particolare, si ritiene che la trasmissione dei dati di tale personale debba avvenire per le sole finalità di cui all'articolo 8 comma 1 decreto n. 81 ("*orientare, programmare, pianificare e valutare l'efficacia dell'attività di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, relativamente ai lavoratori iscritti e non iscritti agli enti assicurativi pubblici [..]*") e nel rispetto delle indicazioni già fornite dal Garante con i menzionati pareri, rispettando le speciali modalità di partecipazione al sistema da parte delle forze armate e di polizia e applicando tecniche di anonimizzazione dei dati che non consentano l'identificabilità delle persone fisiche interessate (cfr., punto 2.4. del parere Garante n. 295 del 2014).

#### TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

esprime parere favorevole sullo schema di decreto volto a dare attuazione alle disposizioni del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nell'ambito delle articolazioni centrali e

periferiche della Polizia di Stato, del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché delle strutture del Ministero dell'interno destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica, con le osservazioni di cui al punto 3.

Roma, 19 luglio 2018

  
IL PRESIDENTE

  
IL RELATORE

  
IL SEGRETARIO GENERALE



verbali riunioni sindacali  
Polizia di Stato e  
Vigili del Fuoco

3.3.2015



# Ministero dell'Interno

## DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE  
DEL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

.....  
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI

### RESOCONTO DI RIUNIONE

OGGETTO: Schema di regolamento ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs n. 81/2008 per l'attuazione della legislazione in materia di tutela della salute e della sicurezza in determinate articolazioni centrali e periferiche del Ministero dell'Interno.

Il giorno **3 marzo 2015**, alle ore 11.00, nella Sala Europa si è tenuto l'incontro con le OO.SS. concernente l'oggetto.

All'incontro, presieduto dal Capo della Segreteria del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Prefetto Vincenzo PANICO, hanno altresì partecipato:

*per l'Ufficio per l'Amministrazione Generale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza*  
il Direttore, Prefetto Dr. Marco VALENTINI e il Vice Prefetto Dr.ssa Filomena PICCARETA

*per l'Ufficio per le Relazioni Sindacali*  
il Primo Dirigente Dr. Antonio DI BLASIO e il Vice Questore Aggiunto Dr. Andrea CARADONNA.

*per la Direzione dei Servizi Tecnico-Logistici e della Gestione Patrimoniale*  
il Dr. SALTALAMACCHIA

*per le Organizzazioni Sindacali:*

*SIULP*

CARBONE Innocente

*SAP*

DRESSADORE Michele

*SIAP*

ZUCCONI MARTELLI Massimo

*SILP CGIL*

ROSELLI Mario



# Ministero dell'Interno

## DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE  
DEL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

.....  
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI

**UGL-POLIZIA DI STATO**

DI STEFANO Massimo  
SERANI Giorgio

**FEDERAZIONE COISP**

PIANESE Domenico  
VATTONE Mario  
CESARETTI Antonio

**FEDERAZIONE UIL POLIZIA (SPIR) (SED) –  
ANIP-ITALIA SICURA (Pnfd)**

CHIANESE Vincenzo

**CONSAP-ADP**

PANTANO Mauro  
BRUNO Francesco

In apertura, il Prefetto Panico saluta i presenti e cede la parola al Prefetto Valentini affinché illustri l'argomento odierno.

Il Prefetto Valentini rappresenta che, come noto, la disposizione normativa contenuta nell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 81/08 prevede, per quanto riguarda le Forze armate e di polizia, nonché il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, che con regolamento vengano disciplinate le speciali modalità applicative delle disposizioni in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Pertanto, è stata predisposta una bozza di regolamento, trasmessa alle OO.SS. circa un anno fa, e su cui vi è stato un confronto in data 4 marzo 2014.

Viene altresì evidenziato che l'Amministrazione è stata "messa in mora" dai VV.FF., i quali stanno premendo affinché il predetto regolamento venga approvato quanto prima, altrimenti è molto probabile che procederanno autonomamente.

Il Prefetto Valentini rammenta le principali osservazioni formulate dalle OO.SS. nella riunione del 4 marzo 2014.



# Ministero dell'Interno

## DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE  
DEL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

.....  
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI

- 1) Perplessità sull'individuazione del Datore di Lavoro nella bozza di regolamento in argomento, in quanto è stata criticata l'eccessiva frammentazione dei livelli di responsabilità.

In merito, il Prefetto Valentini rappresenta che anche se si volesse individuare un unico responsabile a livello centrale, quale datore di lavoro - gestore del potere di spesa- (ad esempio il Direttore Centrale dei Servizi Tecnico-Logistici e della Gestione Patrimoniale), non è detto che il predetto abbia a disposizione appositi capitoli di spesa ove attingere le risorse.

- 2) Altra osservazione delle OO.SS. riguardava l'individuazione delle cc.dd. "Aree riservate" soggette alla vigilanza da parte dell'U.C.I., ritenute definite in modo troppo generico, sottraendole totalmente alla vigilanza da parte della A.S.L.

Al riguardo, il Prefetto Valentini riferisce che la stessa norma primaria (D.Lgs 81/08) prevede l'esclusività dell'azione di vigilanza "interna" sulle strutture delle Forze di polizia.

- 3) Infine, nell'ultimo incontro le OO.SS. avevano subordinato il confronto riguardo al regolamento attuativo, all'avvio di un tavolo per la contrattazione collettiva sulla determinazione delle modalità di elezione o designazione dei rappresentanti per la sicurezza (previsto dall'art. 47, co. 5 del D.Lgs n.81/08).

Al riguardo il Direttore dell'Ufficio per l'Amministrazione Generale rappresenta che l'art. 23 dell'A.N.Q., viceversa, subordina la definizione delle modalità applicative suddette, all'emanazione del provvedimento di cui all'art. 3, comma 2, del predetto D.Lgs 81/08. Tuttavia, ciò non impedisce che nel contempo possa comunque avviarsi la predetta contrattazione collettiva.

Viene data la parola alle OO.SS, le quali unanimemente stigmatizzano, con toni critici, che nonostante le osservazioni formulate circa un anno fa, l'Amministrazione è rimasta totalmente ferma alla precedente bozza di regolamento.

Inoltre, con riferimento alla funzione di Medico Competente, viene segnalato che molti di essi svolgono tale attività pur non avendo le prescritte abilitazioni, altri, invece, non vengono inviati ai previsti corsi di aggiornamento in materia.

La Uil prende parola, rappresentando la necessità che venga indicato un capitolo di bilancio apposito ove poter attingere le risorse in materia di sicurezza sul lavoro.



# Ministero dell'Interno

## DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE  
DEL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

.....  
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI

Predetta O.S., unitamente al Siap, segnala peraltro il pericolo di procedere ad una eventuale elezione degli RLS "sganciandoli" dalle OO.SS., con il rischio che l'Amministrazione si trovi a interagire con R.L.S. non più "gestibili" dalle predette Organizzazioni Sindacali (che attualmente svolgono tale funzione in base alla nota circolare del 1997), a tutto sfavore dell'Amministrazione.

La Consap evidenzia (come in precedenza anche le altre OO.SS) che il problema fondamentale riguarda innanzitutto l'attuale assenza di una "cultura della sicurezza", intesa come valore aggiunto. Ribadisce, inoltre, che devono essere ben delineati i criteri per l'individuazione delle "Aree riservate". Infine, come già accennato, non appare la volontà dell'Amministrazione di individuare chiaramente un centro di responsabilità in materia di sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro.

Il Sap prende la parola rappresentando, peraltro, la totale assenza di formazione in materia sia degli R.L.S. che degli stessi datori di lavoro. Inoltre, ritiene anche indispensabile che i D.P.I. (dispositivi di protezione individuale) vengano forniti a tutto il personale, e che siano costantemente mantenuti in efficienza (es. giubbotti antiproiettile).

L'UGL interviene evidenziando che in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro è necessario che venga individuato, a livello centrale, un unico referente qualificato, dato che non è accettabile l'attuale parcellizzazione delle competenze tra vari Uffici (Ufficio Centrale Ispettivo, Direzione Centrale di Sanità, Ufficio per le Relazioni Sindacali ecc.).

Inoltre, viene rappresentato che per adempiere alla maggior parte degli obblighi in tale materia, spesso non è necessario avere alcun potere di spesa da parte del datore di lavoro, ma è sufficiente che il predetto predisponga le adeguate misure di prevenzione, nonché formi ed informi adeguatamente i lavoratori dei rischi presenti sul luogo del lavoro. Importante è anche l'attenta conoscenza e il rigoroso rispetto di tutte le incombenze imposte dal D.U.V.R.I. (Documento Valutazione del Rischio da Interferenze).

Riprende la parola il Prefetto Valentini, il quale rappresenta la volontà dell'Amministrazione di riprendere i lavori relativi al Regolamento in argomento, cercando la massima condivisione con tutte le OO.SS.. Egli specifica che l'odierna riunione si è tenuta poiché circa un anno fa le stesse OO.SS. avevano richiesto di incontrarsi con i vertici dell'Amministrazione, per conoscere quale fosse la volontà "politica" riguardo alla materia.



# Ministero dell'Interno

## DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE  
DEL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

.....  
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI

Il Prefetto Valentini, poi, nel condividere l'assenza di una adeguata sensibilità in materia di sicurezza sul lavoro, nonché l'importanza che venga istituito un chiaro punto di riferimento a livello centrale in materia di D.lgs 81/08, propone di proseguire i lavori con le OO.SS. su un doppio binario:

- 1) definizione del previsto Regolamento, avvalendosi dei contributi delle OO.SS.;
- 2) affrontare le altre questioni attinenti alla sicurezza sul lavoro, non ricadenti direttamente sul Regolamento.

Il Prefetto Panico in conclusione, nell'apprezzare il metodo di lavoro delineato, ritiene possibile, come suggerito dal prefetto Valentini, incontrarsi, trascorse circa due settimane, per fare il punto della situazione. Detta autorità segnala che nel frattempo saranno graditi eventuali contributi scritti da parte delle OO.SS.:

Il Siulp afferma che prima di fare una riunione di tipo tecnico sul regolamento, sarebbe comunque necessario fissare i principi base su cui procedere, cioè: individuazione del Datore di Lavoro e definizione delle cc.dd. "Aree riservate".

Roma, 5 marzo 2015


Appunti/Pro mem./ Anc/Mass

# Consorzio Logistica Pacchi

Consorzio Logistica Pacchi S.c.p.a. Società appartenente al Gruppo Poste Italiane  
Sede Legale: Viale Europa, 175 - 00144 Roma  
Tel. (+39) 06 665921 - Fax (+39) 06 98687812  
dlp@pec.consorzio logisticapacchi.it  
Cap. Sociale: Euro 516.000,00 i.v.  
Registro Imprese di Roma C.F. e P.IVA n. 06112461006 REA n. 947451



730470000



288013E222563

Mittente

Roberto La Monaca  
VIALE MARCO FULVIO NOBILIORE, 50  
00175 Roma RM  
NUMERO COLLI: 1 PESO(kg): 1.00 DATA: 07/09/2018  
TELEFONO: 383241392

CONTENUTO:  
EXTRALARGE

Destinatario

Berardi Pietro  
VIA VITTORIO EMANUELE II, N. 62  
73047 Monteroni Di Lecce LE  
RIFERIMENTO SPEDIZIONE: 4042012  
NOTE: Telefono: 0832326289 DATA:

FIRMA DEL DESTINATARIO:



La presente è Lettera di Vettura non negoziabile regolata esclusivamente dalle "Condizioni di trasporto" riportate sul sito che il cliente dichiara di avere esaminato ed accettato.

# Consorzio Logistica Pacchi

Consorzio Logistica Pacchi S.c.p.a. Società appartenente al Gruppo Poste Italiane  
Sede Legale: Viale Europa, 175 - 00144 Roma  
Tel. (+39) 06 665921 - Fax (+39) 06 98687812  
dlp@pec.consorzio logisticapacchi.it  
Cap. Sociale: Euro 516.000,00 i.v.  
Registro Imprese di Roma C.F. e P.IVA n. 06112461006 REA n. 947451  
Roberto La Monaca



730470000



288013E222563

Mittente

VIALE MARCO FULVIO NOBILIORE, 50  
00175 Roma RM  
NUMERO COLLI: 1 PESO(kg): 1.00 DATA: 07/09/2018  
TELEFONO: 383241392

CONTENUTO:  
EXTRALARGE

Destinatario

Berardi Pietro  
VIA VITTORIO EMANUELE II, N. 62  
73047 Monteroni Di Lecce LE  
RIFERIMENTO SPEDIZIONE: 4042012  
NOTE: Telefono: 0832326289 DATA:

FIRMA DEL DESTINATARIO:




La presente è Lettera di Vettura non negoziabile regolata esclusivamente dalle "Condizioni di trasporto" riportate sul sito che il cliente dichiara di avere esaminato ed accettato.

# Consorzio Logistica Pacchi

Consorzio Logistica Pacchi S.c.p.a. Società appartenente al Gruppo Poste Italiane  
Sede Legale: Viale Europa, 175 - 00144 Roma  
Tel. (+39) 06 665921 - Fax (+39) 06 98687812  
dlp@pec.consorzio logisticapacchi.it  
Cap. Sociale: Euro 516.000,00 i.v.  
Registro Imprese di Roma C.F. e P.IVA n. 06112461006 REA n. 947451  
Roberto La Monaca



730470000



288013E222563

Mittente


VIALE MARCO FULVIO NOBILIORE, 50  
00175 Roma RM  
NUMERO COLLI: 1 PESO(kg): 1.00 DATA: 07/09/2018  
TELEFONO: 383241392

CONTENUTO:  
EXTRALARGE

Destinatario

Berardi Pietro  
VIA VITTORIO EMANUELE II, N. 62  
73047 Monteroni Di Lecce LE  
RIFERIMENTO SPEDIZIONE: 4042012  
NOTE: Telefono: 0832326289 DATA:

FIRMA DEL DESTINATARIO:



La presente è Lettera di Vettura non negoziabile regolata esclusivamente dalle "Condizioni di trasporto" riportate sul sito che il cliente dichiara di avere esaminato ed accettato.

Copia per il cliente, da far firmare dal vettore e da conservare come ricevuta



4.3.2014

**“SCHEMA DI REGOLAMENTO AI SENSI DELL’ART. 3,  
COMMA 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008,  
N. 81”**

**RIUNIONE DEL  
4 MARZO 2014 ORE 10.30**

<b>DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA</b>	Vice Prefetto D.ssa Filomena PICCARRETA  Primo Dirigente della Polizia di Stato D.ssa Leonina ROSATI  Dr. IANNONE D.ssa MORONI
	Vice Prefetto Dr. Tommaso RICCIARDI Direttore Ufficio per le Relazioni Sindacali Primo Dirigente della Polizia di Stato Dr. Antonio DI BLASIO Primo Dirigente della Polizia di Stato Dr.ssa Paola DI ROCCO V. Questore Agg. della Polizia di Stato Dr. Andrea CARADONNA

ORGANIZZAZIONI SINDACALI	
SIULP	ROMANO Felice - Segretario Generale
SAP	TONELLI Gianni - Presidente Nazionale
SIAP	LOMBARDO Luigi - Segretario Generale LA SPINA Lorena - Segr. Nazionale ANFP
SILP PER LA CGIL	TRAVERSO Roberto - Segretario Nazionale
UGL - POLIZIA DI STATO	MAZZETTI Valter - Segretario Generale DELLO IACONO Eduardo - Segretario Nazionale SERANI Giorgio - Segretario Nazionale
FEDERAZIONE COISP	PIANESE Domenico - Segretario Generale Agg. DI RE Natalino - Dirigente Sindacale GIANNINI Roberto - Dirigente Sindacale
CONSAP - ADP	INNOCENZI Giorgio - Segretario Generale BORTONE Cesario - Segretario Nazionale
FEDERAZIONE UIL POLIZIA (S.P.I.R.) (ULPS) - ANIP ITALIA SICURA (PNFD)	TUZI Flavio - Segretario Nazionale ANIP LONGOBARDI Teresa - Segretario Nazionale D’ALESSANDRI Giovanni - Segretario Nazionale

*Res. Co. 2014*  
→

Con riferimento alle nomine Tenute in data  
 oltrema a. Marco 2004, Tutte le G. 00.55 presentate hanno  
 esecuzioni che la Borsa di regolamento oggetto  
 di esame oppure, volutamente, fu chiesto ed una  
 "responsabilità" alla figura dettata.

Inoltre, vi è una evidente responsabilità della  
 responsabilità in materia D. 81/03 tra la loro figura,  
 Consono, ad l'impossibilità di identificare un centro  
 unico di responsabilità.

Inoltre, le G. 00.55 rappresentate che, sovente, i nuclei  
 "competenti" sono "costretti" in questa, in tal modo  
 non possono liberamente svolgere le loro attività  
 professionali in materia di sicurezza e Tabelle lavorative,  
 sarebbe opportuno pertanto che i predetti vengono  
 sottoposti da Tale rapporto di "subordinazione".

Anche gli Uffici di Vigilanza, o quelli centrali, sovente  
 non opera in maniera "libera", come sarebbe, in caso  
 di violazione della normativa, (7 rispetto alle ASL ed  
 così delle altre P. S.).

Infine, le G. 00.55 incaricate che, pubblicamente, abbia esse  
 e l'impunità la contrabbando in materia di RLS, come  
 indicato nell'art 47 del D. 81/03.

L'art. 83 conclusioni, che per rendere effettivamente applicabile quanto previsto dal D.L. 81/03 per la Polizia di Stato, è necessario che venga istituito un fondo "ad hoc" a cui ricorrere per ottemperare agli ulteriori prelievi dalle somme.

Al riguardo, l'Amministrazione evidenzia le difficoltà incontrate per reperire; nell'ambito della Polizia di Stato, una figura Dottrinale che abbia contemporaneamente i 3 Poteri Sanzionatori delle somme.

1) Poteri organizzativi 2) Poteri disciplinari 3) Poteri di spesa.  
In tale ragione la responsabilità è stata percellita tra più figure.

A fronte delle osservazioni contrarie all'art. 83, alla Bossi in merito agli aspetti dell'incendio, in conclusione, l'Amministrazione si riserva di fissare in ulteriori incontri ulteriori riferimenti alla tematica.



30.3.2015



# Ministero dell'Interno

**DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA**

UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE  
DEL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

.....  
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI

## **RESOCONTO DI RIUNIONE**

OGGETTO: Schema di regolamento ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs n. 81/2008 per l'attuazione della legislazione in materia di tutela della salute e della sicurezza in determinate articolazioni centrali e periferiche del Ministero dell'Interno.

Il giorno **30 marzo 2015**, alle ore 10.30, presso la Sala Europa si è tenuto l'incontro con le OO.SS. concernente l'oggetto.

All'incontro, presieduto dal Capo della Segreteria del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Prefetto Vincenzo PANICO, hanno altresì partecipato:

*per l'Ufficio per l'Amministrazione Generale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza*

il Direttore, Prefetto Dr. Marco VALENTINI e il Primo Dirigente Dr.ssa Leonina ROSATI; *l'Ufficio per le Relazioni Sindacali*: Vice Prefetto Dr. Tommaso Ricciardi e il Vice Questore Aggiunto Dr. Andrea CARADONNA.

*per le Organizzazioni Sindacali:*

**SIULP**

LANZILLI Antonio

**SAP**

DRESSADORE Michele

**SIAP**

ZUCCONI MARTELLI Massimo  
LA SPINA Lorena

**SILP CGIL**

SALTARI Claudio

**UGI-POLIZIA DI STATO**

assente

**FEDERAZIONE COISP**

VATTONE Mario  
CESARETTI Antonio

**FEDERAZIONE UIL POLIZIA (SPIR) (SED) – ANIP-ITALIA SICURA (Pnfd)** – assente

**CONSAP-ADP**

PANTANO Mauro

In apertura, prende la parola il Prefetto Valentini, il quale anticipa che la riunione odierna attiene alle questioni a carattere generale sollevate dalle OO.SS., in materia di sicurezza sul luogo di lavoro e non propriamente alla bozza di regolamento prevista dall' art. 3 del D. Lgs. 81/08.

Nello specifico si ricorda che nel precedente incontro le OO.SS. avevano evidenziato i problemi attinenti:

- 1) ad una corretta individuazione delle cc.dd. "Aree Riservate";
- 2) alla necessità di costituire un ufficio a livello centrale che sia un chiaro punto di riferimento in materia di sicurezza sul luogo del lavoro;
- 3) l'importanza della formazione per gli RLS, nonché per i Datori di Lavoro.

Al riguardo, tutte le OO.SS., nel ritenere sicuramente importante l'analisi dei punti sopraindicati, rappresentano che sia comunque indispensabile calendarizzare nuovamente una riunione tecnica per l'analisi del Regolamento in argomento, il quale presenta ancora molti punti non condivisibili, tenuto conto peraltro che il precedente incontro in materia non si è più svolto ( le OO.SS., eccetto il SAP, avevano disertato il Tavolo).

L'Amministrazione si impegna a programmare a breve un tavolo tecnico in materia.

Inoltre, con riferimento ai punti precedenti, in particolare per ciò che attiene alle "Aree Riservate", l'Amministrazione non esclude che la materia potrà subire, nel lungo termine, una rivisitazione.

Per quanto attiene alla formazione, viene specificato che l'Amministrazione ad oggi ha provveduto a formare i RSPP, nonché gli Addetti al Servizio Prevenzione e Protezione, come previsto dalla normativa vigente.

Relativamente al Datore di Lavoro, viene evidenziato che la citata normativa in materia di Sicurezza nei Luoghi di Lavoro non prevede l'obbligo di formazione della predetta categoria.

Con riferimento alla realizzazione di un "centro unico" in materia di D.Lgs 81/08, il Prefetto Panico anticipa che l'Amministrazione si è attivata per creare un ufficio "ad hoc" all'interno della Segreteria del Dipartimento, il quale sarà composto da esperti in materia.



Infine il Dr. Ricciardi specifica che, terminati i lavori per la definizione del citato regolamento, subito dopo si aprirà il Tavolo di contrattazione per l'elezione o designazione degli RLS, previsto dall'art. 47 del D.L.vo 81/08, che definirà anche l'aspetto relativo alla formazione dei predetti (art. 37, comma 11 del D.Lgs. 81/08).

In conclusione l'Amministrazione propone di calendarizzare per metà aprile p.v. un incontro a carattere "tecnico" relativo all'analisi del Regolamento in materia.

Roma, 30 marzo 2015

16.4.2015



# *Ministero dell'Interno*

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO  
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI

## **RESOCONTO DI RIUNIONE**

OGGETTO: Schema di regolamento ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs n. 81/2008 per l'attuazione della legislazione in materia di tutela della salute e della sicurezza in determinate articolazioni centrali e periferiche del Ministero dell'Interno.

Il giorno **16 aprile 2015**, alle ore 10.00, presso la Sala Europa si è tenuto l'incontro con le OO.SS. concernente l'oggetto.

All'incontro hanno partecipato:

*per l'Ufficio per l'Amministrazione Generale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza*

il Vice Prefetto Filomena Piccarreta ed il Primo Dirigente Dr.ssa Leonina ROSATI;

*per l'Ufficio Centrale Ispettivo*

Dr. Iannone;

*per la Direzione Centrale di Sanità*

Dr.ssa Moroni;

*per la Direzione Centrale dei Servizi Tecnico-Logistici*

Dr. Saltalamacchia;

*per l'Ufficio per le Relazioni Sindacali*

Vice Prefetto Dr. Tommaso Ricciardi e il Vice Questore Aggiunto Dr. Andrea CARADONNA;

*per le Organizzazioni Sindacali:*

**SIULP**

FLAMINGO Dino  
INNOCENTE Carbone



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO  
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI

<i>SAP</i>	DRESSADORE Michele
<i>SIAP</i>	LOMBARDO Luigi LA SPINA Lorena
<i>SILP CGIL</i>	MENNONA Pierluciano ROSSIELLO Nicola
<i>UGL-POLIZIA DI STATO</i>	SERNANI Giorgio
<i>FEDERAZIONE COISP</i>	CESARETTI Antonio
<i>FEDERAZIONE UIL POLIZIA (SPIR) (SED) – ANIP-ITALIA SICURA (Pnfd)</i>	LONGOBARDI Teresa
<i>CONSAP-ADP</i>	PANTANO Mauro

In apertura, prende la parola il Dr. Ricciardi, Direttore dell'Ufficio per le Relazioni Sindacali, il quale rappresenta che l'incontro odierno attiene all'analisi tecnica dello schema del Regolamento in oggetto indicato, come richiesto dalle OO.SS. nel corso della scorsa riunione del 30 marzo 2015.

Il Siulp interviene, ritenendo che l'art. 2 della Bozza del Regolamento in esame, con riferimento all'individuazione del Datore di Lavoro, non specifichi in maniera sufficientemente chiara chi assuma la responsabilità connessa a tale figura, bensì appare una artificiosa "parcellizzazione" dei vari livelli della stessa.

Anche il Sap e le altre sigle sindacali concordano con tale considerazione, sottolineando che il D.Lgs.vo 81/08 prevede all'art. 2, comma 1, lett. b), che il "Datore di Lavoro", oltre ad avere la responsabilità dell'organizzazione a cui è preposto, sia dotato di autonomo potere decisionale e di spesa.

Questo è un presupposto di fondamentale importanza che non può essere tralasciato, altrimenti si andrebbe a snaturare il dettato della norma primaria.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
SEGRETARIA DEL DIPARTIMENTO  
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI

Al riguardo prende la parola la Dr.ssa Piccarreta, la quale evidenzia che, a ragion veduta, considerato che la nostra Amministrazione è una struttura complessa ed articolata, l'unica soluzione possibile, allo stato attuale, appare quella di suddividere la responsabilità su tre livelli.

Il I livello è riferito a colui che ha il potere organizzativo gestionale dell'Ufficio (Questore, Dirigente Compartimentale etc.), il quale potrà mettere in campo le misure preventive e contenitive in materia di Sicurezza sul Lavoro; il II livello attiene a chi ha il potere di spesa (es. Prefetto), a cui è attribuito pertanto l'obbligo di provvedere all'adozione delle misure inerenti interventi strutturali e di manutenzione che comportano una spesa.

Mentre il III livello di responsabilità riguarda i Dirigenti che, seppur non dotati di autonomo potere decisionale e di spesa, sono responsabili della pianificazione e della gestione finanziaria delle misure di bilancio a livello centrale.

Peraltro, l'art. 18, comma 2 del D.Lgs.vo 81/08 prevede che nella Pubblica Amministrazione gli obblighi del Datore di Lavoro e del Dirigente si intendono assolti con la richiesta del loro adempimento all'Amministrazione competente ed al soggetto che ne ha l'obbligo giuridico.

La dr.ssa Piccarreta rappresenta inoltre che, una volta approvato il presente regolamento, si andrà poi a modificare il decreto relativo alla individuazione dei Datori di Lavoro, risalente al 2007.

Viene anche evidenziato che la normativa in materia di Sicurezza nei Luoghi di Lavoro, nel caso delle Forze Armate e di Polizia, prevedendo che sia applicata "*tenuto conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle particolarità organizzative*", consente di andare oltre i limiti stringenti imposti dalla norma riferita al Datore di Lavoro ("dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa").

Le OO.SS. lamentano, oltre al ricorso ad un potere di delega generalizzato da parte del Datore di Lavoro nei confronti dei dirigenti e funzionari (previsto dall'art. 2 della bozza) anche la grave carenza della formazione dei predetti, sottolineando, nel contempo, l'eccessiva generalità con cui vengono definite attualmente le cc.dd. "Aree Riservate".



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO  
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI

L'Amministrazione richiama i presenti a formulare cortesemente osservazioni strettamente attinenti al regolamento in esame.

Il Coisp è intervenuto rappresentando che è di fondamentale importanza che il Regolamento vada avanti in maniera spedita, poiché sono ormai sei anni che si è in attesa.

Anche l'Amministrazione ritiene sia importante procedere velocemente all'approvazione del Regolamento, che peraltro dovrà passare al vaglio del Consiglio di Stato, il quale si esprimerà, a maggiore garanzia, sulla legittimità del predetto.

Al riguardo, il SAP suggerisce anche una soluzione alternativa a quella proposta dall'Amministrazione, ad esempio istituendo un capitolo di spesa "ad hoc", dove il Datore di Lavoro possa attingere in caso di necessità per interventi in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.

Passando all'analisi dell'art. 5 della Bozza del Regolamento, il Siulp e le altre sigle, non condividono che il datore di lavoro, nella composizione del Servizio di Prevenzione e Protezione, sia vincolato ad avvalersi "in via esclusiva di proprio personale".

Interviene il Coisp il quale, nel criticare le modalità di svolgimento della riunione odierna, evidenzia che le OO.SS., già da tempo, hanno inviato all'Amministrazione le loro osservazioni scritte sulla materia in esame, pertanto sarebbe opportuno che il confronto odierno fosse relativo piuttosto all'analisi di tali proposte, che, qualora accolte, apparissero già inserite nella Bozza in discussione, ovvero, nel caso di non accoglimento, l'Amministrazione ne esplicitasse le motivazioni.

L'Amministrazione, nel prendere atto delle predette considerazioni, invita le OO.SS. che ancora non hanno formulato osservazioni (UGL, UIL e CONSAP) a trasmetterle quanto prima, fissando il prosieguo della odierna riunione per il 28 aprile p.v..

Roma, 20 aprile 2015

24.6.2015



# *Ministero dell'Interno*

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO  
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI

## **RESOCONTO DI RIUNIONE**

OGGETTO: Schema di regolamento ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs n. 81/2008 per l'attuazione della legislazione in materia di tutela della salute e della sicurezza in determinate articolazioni centrali e periferiche del Ministero dell'Interno.

Il giorno **24 giugno 2015**, alle ore 10.00, presso la Sala Europa si è tenuto l'incontro con le OO.SS. concernente l'oggetto.

All'incontro hanno partecipato:

*per la Segreteria del Dipartimento della Pubblica Sicurezza*

Prefetto Dr. Alessandro Panico, Dr. Bracco;

*per l'Ufficio per l'Amministrazione Generale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza*

Prefetto Dr. Valentini, Vice Prefetto Dr.ssa Piccaretta, Primo Dirigente della Polizia di Stato Dr.ssa Rosati Lionella;

*per l'Ufficio Centrale Ispettivo*

Dr. Iannone;

*per la Direzione Centrale di Sanità*

Dr. Ciprani;

*per la Direzione Centrale dei Servizi di Ragioneria*

Dr. Carbonara;

*per la Direzione Centrale dei Servizi Tecnico-Logistici*

Dr. Saltalamacchia;

*per l'Ufficio per le Relazioni Sindacali*

Vice Prefetto Dr. Tommaso Ricciardi e il Vice Questore Aggiunto Dr. Andrea Caradonna;





# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO  
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI

*per la Direzione Centrale per gli Istituti di Istruzione*  
Dr.ssa Gabrielli:

*per le Organizzazioni Sindacali:*

<b>SIULP</b>	ROMANO Felice
<b>SAP</b>	MAGRONE
<b>SIAP/ANFP</b>	LOMBARDO Luigi LETIZIA Enzo Marco
<b>SILP CGIL</b>	ROSELLI Mario ROSSIELLO Nicola
<b>UGL-POLIZIA DI STATO</b>	SERNANI Giorgio
<b>FEDERAZIONE COISP</b>	PIANESE Domenico CESARETTI Antonio
<b>FEDERAZIONE UIL POLIZIA (SPIR) (SED) – ANIP-ITALIA SICURA (Pnfd)</b>	LONGOBARDI Teresa
<b>CONSAP-ADP</b>	BORTONE Cesareo

In apertura prende la parola il Prefetto Valentini, ricordando che nel corso dei precedenti incontri tenutisi nei mesi di marzo e aprile, l'Amministrazione e le OO.SS. hanno approfondito analiticamente ogni singolo articolato della bozza di decreto in argomento.

A seguito del predetto confronto, l'Amministrazione è giunta ad elaborare la bozza definitiva del regolamento, che in alcuni punti ha accolto le proposte delle OO.SS., ma viene anticipato che non è stato possibile accogliere la richiesta relativa ad una maggiore chiarezza circa l'individuazione del Datore di Lavoro (D.L.) per dei vincoli normativi non superabili.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO  
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI

In particolare, la problematica della c.d. deresponsabilizzazione della figura del D.L., lamentata dalle OO.SS., non è stata superata.

In merito alle restanti questioni relative alla materia attinente al D.Lgs. 81/08, prende la parola il Dr. Ricciardi.

- 1) Con riferimento alla formazione del D.L., viene ricordato che la normativa prevede che il predetto debba essere formato solo qualora riveste congiuntamente anche la qualifica di R.S.P.P., mentre, per quanto riguarda la formazione degli R.L.S., come noto, la questione sarà oggetto della futura contrattazione al riguardo, ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs 81/08.
- 2) Per quanto concerne la questione dello stress da lavoro correlato, viene riferito che stanno per essere emanate le direttive in merito (interviene il Dr. Ciprani).
- 3) Riguardo alla costituzione di un "polo unico di coordinamento" a livello centrale in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, viene riferito che è in fase di individuazione l'Ufficio in cui il predetto sarà incardinato e chi dovrà presiederlo.

Prendono la parola le OO.SS.:

Il SAP rappresenta come non sia strettamente necessario aspettare che venga emanato il Regolamento prima di passare ad affrontare la tematica della formazione dei R.L.S..

Inoltre, unitamente alle altre OO.SS., evidenzia che il D.L. deve essere unico e ben definito, nonché deve avere autonomi poteri decisionali e di spesa, come detta la norma, ex art. 2, comma 1 lett. b) del D.Lgs 81/08.

Pertanto, considerato che il non rispetto di tale principio è un andare contro ad una fonte primaria, tutte le OO.SS. unanimemente rappresentano che, se l'impostazione riferita al D.L. resterà tale, si adopereranno con ogni mezzo (forme di protesta e ricorsi) per far rimuovere tale precetto.

Infatti, se risulta necessario che vi sia un ammodernamento dell'apparato di sicurezza per aderire alla norma, allora è giunto il momento di attuarlo.

Il SILP CGIL rappresenta inoltre che, con riferimento alla questione della individuazione delle cc.dd. "Aree Riservate" non si è fatto alcun passo in avanti.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO  
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI

Il COISP peraltro evidenzia che sarebbe stato utile che l'Amministrazione avesse fornito ai presenti la bozza conclusiva elaborata ove fosse stato possibile visionare quali osservazioni sollevate dalle OO.SS. erano state accolte.

Inoltre, viene rappresentato che anche lo "scoglio" della vigilanza nelle cc.dd. "Aree riservate", demandate all'UCI, non è stato superato, in quanto il predetto organo come già in passato era stato obiettato, difetta dell'imprescindibile requisito della terzietà.

Il SIULP interviene sul tema dell'individuazione dei R.L.S.; al riguardo ritiene che, o si continuerà ad applicare quanto previsto dal D.P.C.M. del '96, in relazione al conferimento delle competenze in materia alle OO.SS., ovvero l'altra soluzione sarà quella di andare alle elezioni, come previsto dalla normativa vigente.

Con riferimento alla consegna del D.V.R. ai R.L.S., il rappresentante del SIULP ritiene che, se l'Amministrazione ritiene di non consegnare il predetto documento ma limitarne la consultazione sul luogo del lavoro, il problema allora potrebbe essere superato dotando i predetti R.L.S. di una password che gli permetta di accedere on - line alla citata documentazione.

Infine tutte le OO.SS. lamentano che il grande problema è l'assenza attuale di una cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro. Infatti, come noto, vi sono molti Uffici che ancora non hanno elaborato il DVR, e non indicano le riunioni periodiche previste dalla normativa.

Per aiutare il territorio, ad esempio, viene suggerito che l'Amministrazione potrebbe anche elaborare un "DVR" modello - tipo da fornire agli Uffici interessati.

In conclusione, il Prefetto Panico rappresenta che, purtroppo, non si può ulteriormente ritardare con l'emanazione del Regolamento in oggetto, che quanto prima sarà fornito alla OO.SS., elaborato secondo le linee evidenziate, in quanto è la norma stessa che lo impone.

Al riguardo le OO.SS. chiedono che venga riportato sul decreto che "sentite le OO.SS., le stesse hanno espresso parere negativo".

Roma, 26 giugno 2015



dipvvf.STAFFCADIP.REGISTRO  
UFFICIALE.U.0000489.11-01-2017

# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

Ufficio Affari Legislativi e Parlamentari

All' Ufficio Affari Legislativi e  
Relazioni Parlamentari

**OGGETTO:** Schema di regolamento ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 per l'attuazione della legislazione in materia di tutela della salute e sicurezza in determinate articolazioni centrali e periferiche del Ministero dell'interno.

In riferimento alla nota prot. 268 del 11/01/2017 di codesto Ufficio, si trasmette la seguente documentazione relativa alle precorse consultazioni sindacali in merito all'oggetto:

1. verbale riunioni sindacali dei giorni 9, 21 e 22 febbraio 2011
2. resoconto delle consultazioni avvenute in data 21 novembre 2013
3. nota di trasmissione alle OO.SS. del testo pressochè definitivo, a cui non vi è stata risposta

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

(Lulli)  
*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
UFFICIO I: GABINETTO DEL CAPO DIPARTIMENTO

## VERBALE DI CONSULTAZIONE

Nei giorni 9, 21 e 22 febbraio 2011, dalle ore 10.30, presso la Sala riunioni di questo Dipartimento, si sono tenuti gli incontri di consultazione - ai sensi degli artt. 17 e 34 dei DD.P.R. del 7 maggio 2008 - tra Amministrazione ed Organizzazioni Sindacali rappresentative del personale direttivo e dirigente e non direttivo e non dirigente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco aventi ad oggetto il **provvedimento attuativo dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81** riguardante il Regolamento recante disposizioni per l'applicazione del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, nell'ambito delle articolazioni centrali e periferiche della Polizia di stato, del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché nell'ambito delle strutture destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica del Ministero dell'interno.

Per la delegazione di parte pubblica sono presenti:

- |  |  |
|--|--|
| - Ing. Fabio DATTILO                     | Direttore Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica;                                |
| - Viceprefetto dott. Francesco LAVEGLIA  | per l'Ufficio per gli Affari Legislativi e Parlamentari;                                     |
| - Ing. Claudio MASTROGIUSEPPE            | per l'Ufficio per gli Affari Legislativi e Parlamentari;                                     |
| - Ing. Fabio TOSSUT                      | per l'Ufficio per gli Affari Legislativi e Parlamentari;                                     |
| - Ing. Sergio Inzerillo                  | per l'Ufficio del Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;                             |
| Viceprefetto Agg. dott. Giuseppe CERRONI | Ufficio I Gabinetto del Capo Dipartimento Responsabile della garanzia dei diritti sindacali. |

Per la delegazione di parte sindacale sono presenti:

- l'O.S. F.N.S. CISL VV.F. per il personale direttivo e dirigente e non direttivo e non dirigente;
- l'O.S. F.P. CGIL VV.F. per il personale direttivo e dirigente e non direttivo e non dirigente;



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
UFFICIO I: GABINETTO DEL CAPO DIPARTIMENTO

- l'O.S. UIL P.A. VV.F. per il personale direttivo e dirigente e non direttivo e non dirigente;
- l'O.S. CO.NA.PO. per il personale non direttivo e non dirigente;
- l'O.S. CONFISAL per il personale direttivo e dirigente e non direttivo e non dirigente;
- l'O.S. USB PI VV.F. per il personale non direttivo e non dirigente;
- l'O.S. A.P. VV.F./CONFEDIR per il personale direttivo e dirigente;
- l'O.S. SI.N.DIR. VV.F. per il personale direttivo e dirigente;
- l'O.S. DIRSTAT per il personale direttivo e dirigente.

Nel corso del primo incontro del 9 febbraio 2011, l'ing. Fabio DATTILO illustra la bozza del decreto del Ministro dell'Interno - da emanarsi di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, con il Ministro della Salute e con il Ministro della Pubblica Amministrazione e l'Innovazione - recante il Regolamento applicativo dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, inviata alle OO.SS. con nota n 487/S 184/1 del 31 gennaio 2011.

Il regolamento in questione è composto dal Capo I, riguardante le disposizioni comuni, dal Capo II, riferito alle disposizioni particolari per le articolazioni centrali e periferiche della Polizia di Stato e degli altri uffici del Ministero dell'Interno e dal Capo III relativo alle disposizioni particolari per il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa civile ed il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Informa, inoltre, che, benché sia necessario procedere ad una sollecita definizione dell'articolato per completare in tempo utile il complesso iter di approvazione, il testo è aperto a tutti i contributi che le OO.SS. intendano formulare.

L'O.S. CONAPO consegna un documento contenente i propri rilievi alla bozza di Regolamento e lascia la riunione.

Segue il confronto sul testo e la proposta da parte dell'Amministrazione di far pervenire in tempi brevi osservazioni dettagliate in forma scritta.

L'incontro, alle ore 14.00, viene aggiornato al giorno 21 febbraio 2011 al fine di consentire alle OO.SS. la presentazione delle proposte entro e non oltre cinque giorni lavorativi.

Nelle successive riunioni, nei giorni 21 e 22 febbraio, l'articolato viene puntualmente analizzato sulla base degli elaborati inviati dalle Organizzazioni sindacali CGIL, CISL e



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
UFFICIO I: GABINETTO DEL CAPO DIPARTIMENTO

UIL con documento congiunto e singolarmente dall'O.S. CONFISAL, mentre non hanno prodotto osservazioni le OO.SS. AP e DIRSTAT.

L'Amministrazione segnala, inoltre, di non aver potuto esaminare le osservazioni pervenute non in tempo utile dall'O.S. USB.

Le OO.SS. USB e SIN.DIR. - seppur regolarmente convocate - non hanno preso parte ai predetti incontri.

Per quanto riguarda le considerazioni espresse in premessa (pag. 3 dello schema di regolamento), le OO.SS. CGIL, CISL e UIL chiedono che, venga riformulata la locuzione "anche a rischio di sacrificare la vita" ed inserita la dizione "personale del ruolo SATI" in aggiunta al personale del Corpo Nazionale VV.F.

L'Amministrazione ritiene di accogliere la prima osservazione con la seguente riformulazione "esponendosi spesso a situazioni di grave pericolo" mentre per quanto riguarda il personale SATI (Supporto Amministrativo-contabile, Tecnico ed Informatico), evidenzia che esso è parte integrante del Corpo Nazionale VV.F. ai sensi del D.lgs 217/05, per cui non è necessario un richiamo specifico.

Le OO.SS. concordano.

L'O.S. CONFISAL propone all'art. 1, la seguente riformulazione del comma 1, lettera b) "alle articolazioni centrali e periferiche del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso Pubblico e della Difesa civile, nonché alle articolazioni centrali e periferiche del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco", e di eliminare, all'art. 2, la dizione "e di spesa".

L'Amministrazione ritiene non accoglibile la proposta di riformulazione dell'art. 1 poiché non compatibile con il Regolamento di organizzazione degli Uffici centrali del Ministero dell'Interno, ai sensi del D.P.R. 398/01, che non prevede articolazioni periferiche del Dipartimento se non coincidenti con quelle del Corpo Nazionale VV.F.

Per quanto concerne l'art. 2 viene riformulato il testo in base a quanto stabilito dall'art. 2, comma 1, lettera b) e dall'art. 16, comma 1, del decreto legislativo 81/08.

In merito all'art. 3, l'O.S. CONAPO rileva che le definizioni usate per individuare le figure di "dirigente" e "preposto" appaiono diverse dalla formulazione del decreto legislativo 81/08 e chiede di mantenerne la medesima formulazione.

L'Amministrazione ritiene accoglibile la proposta, previo confronto con il Dipartimento di PS.

Relativamente all'art. 5 le OO.SS. CGIL, CISL e UIL chiedono di eliminare la parte recante "tenuto conto delle esigenze di riservatezza e segretezza".



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
UFFICIO I: GABINETTO DEL CAPO DIPARTIMENTO

L'Amministrazione non ritiene accoglibile il rilievo, tenuto conto che la norma riguarda tutte le componenti del Ministero dell'Interno.

Per quanto attiene all'art. 6, comma 1, lettera b) le OO.SS. CGIL, CISL e UIL propongono di decentrare l'attività di vigilanza presso le Direzioni regionali dei Vigili del Fuoco. L'Amministrazione sottolinea che la istituzione di tali uffici non è oggetto del presente regolamento bensì attiene all'organizzazione del Dipartimento stesso.

Sullo stesso articolo 6, comma 1, la O.S. CONFSAL chiede di specificare che l'Ufficio di Vigilanza dell'Ufficio Centrale Ispettivo abbia competenza anche nelle strutture centrali e periferiche del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Al riguardo l'Amministrazione fa presente che il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco fa parte del Dipartimento e quindi la specificazione non è necessaria.

All'art. 7, comma 1, le OO.SS. CGIL, CISL e UIL ritengono opportuno aggiungere una ulteriore lettera concernente l'esigenza di tener conto delle osservazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, convocati in occasione di visite ispettive; mentre al comma 2 ritengono necessario, per effettuare i rilievi e le verifiche tecniche, avvalersi solo di personale interno all'Amministrazione.

A quest'ultimo rilievo, con particolare riguardo al previsto ricorso a personale esterno per l'attività di verifica, si associa l'O.S. CONAPO.

L'Amministrazione, accogliendo la proposta, propone di integrare il comma 1 con una ulteriore lettera che, ricalcando l'art. 50 del D. Lgs. n. 81, recita: *"in occasione di visite e verifiche, sente, di norma, le osservazioni formulate dai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza"*. Tale modifica va, comunque, sottoposta alla condivisione del Dipartimento di PS.

Per quanto riguarda, invece, l'utilizzo di personale esterno la previsione riguarda i casi in cui possano essere necessarie professionalità o strumentazioni non in dotazione al Corpo Nazionale VV.F.

Per quanto concerne il Capo III, all'art. 15, le OO.SS. CGIL, CISL e UIL propongono alcune limature del testo con particolare riguardo all'evidenziazione dell'esigenza di privilegiare la valutazione dell'esposizione al pericolo rispetto all'adozione delle misure di tutela della salute e della sicurezza.

L'O.S. CONFSAL, sul medesimo articolo, chiede una nuova formulazione tesa ad esplicitare più puntualmente le peculiarità e le esigenze connesse alle attività istituzionali del Corpo Nazionale VV.F.

Ai predetti rilievi si associano le altre Organizzazioni sindacali presenti.





# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
UFFICIO E GABINETTO DEL CAPO DIPARTIMENTO

L'Amministrazione accoglie le osservazioni effettuate, concordando sulla necessità di rendere più evidenti le peculiarità e le esigenze connesse alle attività del Corpo Nazionale VV.F. e si impegna a riformulare l'articolo in tal senso.

Le OO.SS. CGIL, CISL e UIL chiedono, inoltre, che il testo del provvedimento sia integrato con un nuovo articolo riguardante il ruolo e le modalità di individuazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS).

L'Amministrazione, al riguardo, rammenta che la materia è regolata dal D. Lgs. 81/08, a cui espressamente rimanda.

Per quanto concerne la valutazione dei rischi effettuata per l'acquisto di equipaggiamenti ed attrezzature ed in particolare dei dispositivi di protezione individuale, a cui fa riferimento l'art. 16, le OO.SS. CGIL, CISL e UIL esprimono l'avviso che siano tenute in massima considerazione le prescrizioni di sicurezza necessarie e la dovuta informazione al personale. Propongono, altresì, di istituire delle apposite figure professionali di formatori per la salute e la sicurezza sul lavoro.

L'O.S. CONFESAL, associandosi alle raccomandazioni sopra espresse, chiede che vengano dettagliate le modalità di effettuazione della valutazione dei rischi.

Propone un sistema di monitoraggio degli incidenti occorsi in servizio e successiva individuazione di esigenze formative anche attraverso cicli di informazione, formazione ed addestramento.

L'O.S. CONAPO ritiene necessario impegnare maggiori risorse nella formazione iniziale e nell'aggiornamento periodico e costante del personale quale requisito indispensabile per garantire la sicurezza degli operatori.

Chiede, inoltre, che sia espressamente previsto che le specifiche disposizioni individuate dall'art. 16, comma 3, del Regolamento per il personale operativo che interviene per la tutela della pubblica incolumità - compresi i campi base in situazioni di emergenza - per ragioni di sicurezza, non siano estese al restante personale.

Con particolare riferimento alla locuzione "luoghi di lavoro" ritiene che tali luoghi, e nello specifico i campi base, se non possono essere considerati luoghi di lavoro a tutti gli effetti per il personale operativo del Corpo, devono invece essere considerati tali per il personale Amministrativo contabile in quanto lavoratori generici privi di adeguata formazione professionale, di peculiari requisiti psicofisici, sprovvisti di DPI idonei e per i quali devono trovare applicazione tutti i precetti del D. Lgs. 81/08.

A tal fine l'O.S. CONAPO chiede di inserire il seguente comma: *"L'impiego anche in via temporanea, in tali aree, di lavoratori non ricompresi tra quelli di cui ai titoli I e II del Decreto Legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, comporta l'applicazione ordinaria del titolo II del decreto legislativo n. 81/2008"*.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
UFFICIO I: GABINETTO DEL CAPO DIPARTIMENTO

L'Amministrazione per quanto attiene al primo punto rammenta che esistono, a livello nazionale, apposite commissioni e strutture a cui è demandata la valutazione del rischio legata agli equipaggiamenti.

Inoltre, pur condividendo la necessità di incrementare le conoscenze del personale, ritiene che le modalità di qualificazione dei formatori ed i metodi di formazione non attengano alla materia oggetto del Regolamento in questione.

Per quanto attiene alla richiesta dell'O.S. CONFISAL, ritenendo che non si tratti di materia da esplicitare nel presente Regolamento, manifesta la disponibilità a trasporre le proposte avanzate in disposizioni applicative del Regolamento stesso.

Come più volte rappresentato, l'Amministrazione ricorda inoltre che l'ordinamento del personale del Corpo Nazionale VV.F. non effettua distinzione di sorta tra il personale Operativo ed Amministrativo-contabile, Tecnico ed Informatico dal punto di vista dello stato giuridico e che, anche in caso di scenario emergenziale, ognuno opera nel proprio settore ed esercita le attribuzioni proprie delle rispettive qualifiche professionali.

In merito all'art. 17, comma 2, l'O.S. CONFISAL propone, per quanto riguarda l'esclusione delle attività funzionali agli interventi di soccorso dalla valutazione dei rischi, l'eliminazione della dicitura "effettuate per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle" e la specifica degli interventi di soccorso "di difesa civile e di protezione civile".


Il primo rilievo viene ritenuto accoglibile mentre per il secondo l'allocuzione "interventi di soccorso" è da considerarsi comprensiva di tutti i tipi di intervento.

Per quanto riguarda l'art. 18 le OO.SS. CGIL, CISL e UIL propongono l'eliminazione dei commi 3 e 4 poiché vengono ritenuti discriminanti per il personale sottoposto all'accertamento sanitario.

Chiedono, inoltre, che vengano aggiunti due articoli riguardanti, il primo, l'inserimento dell'Osservatorio bilaterale per le politiche sulla sicurezza sul lavoro e sanitarie del Corpo Nazionale VV.F. quale organismo consultivo e di monitoraggio dei dati in materia di sicurezza, il secondo, che preveda la predisposizione di un Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze, analogamente a quanto previsto nel Capo II riferito alla Polizia di Stato.

A seguito di un approfondito confronto, per quanto attiene l'art. 18, si è convenuto di sostituire le parole "gli adempimenti previsti" con "i lavoratori sottoposti alla sorveglianza sanitaria", al fine di chiarirne meglio il senso.

Relativamente all'introduzione dell'articolo sull'Osservatorio, l'Amministrazione non ritiene che la previsione possa rientrare nel campo di applicazione del Regolamento.





# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
UFFICIO I: GABINETTO DEL CAPO DIPARTIMENTO

Per quanto riguarda, invece, il Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze ci si riferisce ad esigenze specifiche della Polizia di Stato, quali la presenza di armerie e celle di sicurezza nelle caserme, che non sono presenti nelle strutture dei Vigili del Fuoco.

Al termine del confronto l'Amministrazione informa che il testo del regolamento verrà sottoposto alla consultazione delle Organizzazioni sindacali del personale della Polizia di Stato e dell'Amministrazione civile dell'Interno.

Infine, nel prendere atto delle osservazioni e dei contributi delle Organizzazioni sindacali, l'Amministrazione ritiene concluso il confronto e, conseguentemente, dichiara chiusa la fase di consultazione.

Per l'Amministrazione:

Per le Organizzazioni Sindacali:

FNS CISL

FP CGIL VV.F.

UIL P.A. VV.F.

CONAPO









CONFESAL VV.F.

USB PI VV.F.

A.P. VV.F.

SEN DIR. VV.F.

DIRSTAT VV.F.

  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_  
NON FIRMA  
\_\_\_\_\_  
NON FIRMA  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

Ufficio Affari Legislativi e Parlamentari

Prot. n. 1922

Roma, 17/3/2014

ALL'UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI  
E RELAZIONI PARLAMENTARI

(rif. n. 46-6/A2010000568 dell'11 novembre 2013)

SEDE


**Oggetto:** Schema di regolamento ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 81/2008, per l'attuazione della legislazione in materia di sicurezza e salute in determinate struttura del Ministero dell'Interno.

Con riferimento alla nota sopra emarginata, concernente l'oggetto, si trasmette il resoconto della riunione del 21 novembre 2013, tra questa Amministrazione e le Organizzazioni Sindacali sullo schema di provvedimento in argomento.

Con nota a parte si provvederà a trasmettere copia dello schema con le modifiche condivise in suddetto incontro.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

Lulli







# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
UFFICIO I: GABINETTO DEL CAPO DIPARTIMENTO

- Sig.ra Brunella D'ANGELO

Ufficio I Gabinetto del Capo Dipartimento  
Ufficio della garanzia dei diritti sindacali.

## Per la delegazione di parte sindacale hanno partecipato:

- l'O.S. F.N.S. CISL VV.F. per il personale direttivo e dirigente e non direttivo e non dirigente;
- l'O.S. FP CGIL VV.F. per il personale direttivo e dirigente e non direttivo e non dirigente;
- l'O.S. UIL PA VV.F. per il personale direttivo e dirigente e non direttivo e non dirigente;
- l'O.S. CO.NA.PO. per il personale non direttivo e non dirigente;
- l'O.S. CONFSAL VV.F. per il personale direttivo e dirigente e non direttivo e non dirigente;
- l'O.S. USB VV.F. per il personale non direttivo e non dirigente;
- l'O.S. DIRSTAT per il personale direttivo e dirigente.

Le OO.SS. A.P. VV.F. e S.I.N.D.I.R. VV.F. per il personale direttivo e dirigente, ancorché regolarmente convocate, non hanno partecipato all'incontro.

In apertura dell'incontro il Direttore Centrale per la Prevenzione e Sicurezza Tecnica, Ing. Fabio DATTILO, ha illustrato lo schema di Regolamento inviato alle OO.SS. con nota n 487/S 184/1 del 31 gennaio 2011, precisando che le modifiche apportate, a seguito delle osservazioni formulate dai Ministeri concertanti (Lavoro e Salute) e quelle emerse in esito alle riunioni con i Dipartimenti interessati, con i quali il testo è stato condiviso, non modificano l'impianto iniziale ma per taluni aspetti ne esplicitano in modo più dettagliato i contenuti.

Per ciascuna delle disposizioni dello schema di seguito indicate, si riportano le osservazioni delle OO.SS. che hanno partecipato all'incontro con la relativa posizione dell'Amministrazione.

## Articolo 2

*Le OO.SS. CGIL e USB ritengono che la definizione di datore di lavoro non sia sufficientemente chiara poiché non ne individua chiaramente la figura nel CNVVF ed, inoltre, attribuisce tale ruolo anche a funzionari in assenza del potere di spesa e decisionale.*

L'Amministrazione ha precisato che la formulazione è stata richiesta dal Dipartimento di Pubblica Sicurezza al fine di ricomprendere tutte le specificità della propria organizzazione. Nel merito tale formulazione soddisfa anche la specificità del Dipartimento VVF.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
UFFICIO I: GABINETTO DEL CAPO DIPARTIMENTO

La O.S. DIRSTAT ha proposto alcune modifiche per precisare meglio i limiti di responsabilità dei datori di lavoro, come riportato nella nota prot. 54/13 del 21.11.2013 consegnata in corso di riunione.

L'Amministrazione ha precisato che la responsabilità dei datori di lavoro individuati è affidata nei limiti degli effettivi poteri di gestione posseduti. Comunque ha ritenuto accoglibile quanto proposto.

## Articolo 3

La O.S. DIRSTAT propone di integrare nella definizione di "dirigente" funzioni spettanti al datore di lavoro, in caso di coincidenza delle figura, come riportato nella nota prot. 54/13 del 21.11.2013 consegnata in corso di riunione.

L'Amministrazione ha precisato che la definizione riportata nel testo riprende quella definita nel D.lgs. 81/2008.

## Articolo 4 comma 2

La O.S. USB ha rappresentato che il testo potrebbe essere utilizzato per affidare all'INAIL la competenza, non solo di ricevere i dati degli infortuni e delle malattie professionali per i VVF, ma anche quella di ente assicurativo per i lavoratori VVF stessi.

L'Amministrazione ha ritenuto che la problematica esposta non è pertinente con il provvedimento in argomento.

## Articolo 6

La O.S. USB ha rappresentato che la formulazione elimini la terzietà, in quanto le figure di controllore e controllato verrebbero a coincidere.

L'Amministrazione ha precisato che il sistema previsto è stato discusso e condiviso negli incontri istruttori con i Ministeri concertanti. Inoltre, ai sensi dell'art. 13, comma 1-bis e 3, del d. lgs. n. 81/2008 - cui il regolamento in esame non può derogare-, nei luoghi di lavoro dei Vigili del Fuoco la vigilanza spetta in via esclusiva ai servizi sanitari e tecnici del Dipartimento VVF.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
UFFICIO E GABINETTO DEL CAPO DIPARTIMENTO

Per lo stesso articolo 6, comma 1, la O.S. CGIL ha proposto di decentrare l'attività di vigilanza presso le Direzioni regionali VVF.

L'Amministrazione ha precisato che l'Ufficio Centrale Ispettivo già si avvale dell'operato dei Direttori Regionali trattandosi di funzioni attribuitegli dalle vigenti disposizioni.

## Articolo 7, comma 2

Le OO.SS. CGIL e USB hanno rappresentato che la Commissione dovrebbe essere esterna (es. commissione medico legale ASL).

L'Amministrazione ha chiarito che la terzietà è stata valutata opportunamente, anche con i Ministeri concertanti, attraverso l'introduzione di una commissione medica nominata dal Capo Dipartimento per l'esame dei ricorsi dipartimentale.

La O.S. CONAPO ha richiesto se il parere della commissione è un giudizio intermedio o finale.

L'Amministrazione ha evidenziato che si tratta di un giudizio verso il quale si può far ricorso in via amministrativa al TAR.

## Articolo 10

Le OO.SS. CGIL e CONAPO hanno evidenziato che gli RLS non possono essere eletti perché manca l'accordo quadro collettivo in materia, nonché l'articolo è specifico per il solo Dipartimento di PS. Ritengono pertanto di inserire un analogo articolo sugli RLS anche nel titolo III° di specifica competenza del CNVVF.

L'Amministrazione ha sottolineato che l'articolo 10, introdotto dalla Polizia di Stato, non incide su quanto già previsto dal D.Lgs. 81/2008 in merito. Risulta pertanto ultroneo tale inserimento.

## Articolo 15

La O.S. CGIL ha evidenziato l'esigenza di privilegiare la valutazione dell'esposizione al pericolo rispetto all'adozione delle misure di tutela della salute e della sicurezza.

L'Amministrazione ha chiarito che l'articolo riguarda il campo di applicazione nonché le particolari esigenze e le peculiarità organizzative, comunque legate alle attività istituzionali. Pertanto non viene ritenuta pertinente l'osservazione.





# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
UFFICIO E GABINETTO DEL CAPO DIPARTIMENTO

## Articolo 15 comma 4

La O.S. DIRSTAT ha proposto di sostituire la parola "norme" con le parole "direttive prodotte" e ha richiesto di aggiungere le parole "all'uopo incaricato" dopo le parole "previo controllo tecnico, verifica o collaudo da parte del personale del Dipartimento dei vigili del fuoco".

L'Amministrazione ha precisato che il termine "norme" sia rispondente ai criteri del linguaggio normativo, quale riferimento giuridico generale. Ha condiviso, invece, di aggiungere la precisazione "all'uopo incaricato".

## Articolo 16 comma 2

La O.S. CGIL ha precisato che, essendo le attrezzature e gli indumenti materiali tecnici particolari, la valutazione del rischio relativo al loro utilizzo non si può ridurre al solo collaudo amministrativo e alla rispondenza ai capitolati, ma deve essere chiarito che detto materiale sia collaudato preventivamente da commissioni costituite anche da personale operativo. Pertanto ha richiesto che siano tenute in massima considerazione le prescrizioni di sicurezza e la dovuta informazione al personale, istituendo apposite figure professionali di formatori per la salute e la sicurezza sul lavoro.

L'Amministrazione ha chiarito che il comma introduce un principio generale volto ad individuare compiti e responsabilità in materia di sicurezza tra acquirente e utilizzatore.

## Articolo 16 commi 3 e 4

Le OO.SS. CISL e CONAPO chiedono di aggiungere dopo le parole "la gestione di situazioni di" la parola "soccorso".

L'Amministrazione ha accolto la richiesta.

La O.S. CGIL ha precisato che l'individuazione delle aeree ove consentire la deroga è un argomento essenziale per la piena attuazione del D.lgs. 81/2008 e, quindi, restringerla alle sole sedi sembrerebbe limitativo.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
UFFICIO I: GABINETTO DEL CAPO DIPARTIMENTO

L'amministrazione ha precisato che il combinato disposto dei commi 3 e 4 non si limita a considerare "non luogo di lavoro" le sole sedi di servizio ma comprende tutte le aree in cui il personale del CNVVF opera o interviene a qualsiasi titolo.

La O.S. USB ha evidenziato che nel testo tutta l'attività istituzionale svolta dal CNVVF e non solo quella legata strettamente all'emergenza, finisce sotto l'alone della specificità e di particolarità e col quale quindi di fatto se ne chiede una deroga complessiva rispetto all'impianto prevenzionistico del D.lgs. 81/2008. La logica vorrebbe invece separare l'aspetto specifico legato al soccorso di 115, da tutto il rimanente dell'attività compresa quella addestrativa, assolutamente revisionabile e prevedibile che dovrebbe rientrare tout court nell'alveo del D.lgs. 81/2008. Attività quella addestrativa che dovrebbe semmai essere oggetto di una speciale attenzione visto il numero di infortuni che si registrano.

L'Amministrazione ha chiarito che il combinato disposto dei commi 3 e 4 non limita a considerare "non luogo di lavoro" le sole sedi di servizio ma comprende tutte le aree in cui il personale del CNVVF opera o interviene a qualsiasi titolo, quale, ad esempio, quella addestrativa che deve contemperare l'esigenza della massima sicurezza nell'addestramento e formazione con le condizioni di rischio il più possibile analoghe a quelle riscontrate nella realtà.

Le OO.SS. UIL e CONAPO hanno chiesto di valutare se le attività non prettamente di soccorso tecnico urgente, quali, ad esempio, l'allestimento dei centri di accoglienza, la demolizione e rimozione di macerie (l'Aquila), sono ricomprese nel testo;

L'Amministrazione ha precisato che le attività di demolizione e rimozione di macerie cui si fa riferimento sono da escludere solo se direttamente funzionali alle operazioni di soccorso pubblico.

## Articolo 16 comma 5, 6 e 7

Le OO.SS. CISL e USB e CONAPO non hanno ritenuto sufficiente che la formazione e l'aggiornamento dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché quella per il personale operativo in materia di primo soccorso e assistenza medica venga assolta rispettivamente con i corsi di accesso, progressione in carriera, aggiornamento e con i corsi di formazione di base, l'addestramento periodico e l'attività di soccorso, richiedendo una specifica formazione all'uopo destinata.

L'Amministrazione ha evidenziato che i programmi di formazione per i vigili permanenti in prova sono stati adeguati alle nuove disposizioni introdotte in sede di conferenza Stato-Regioni, così come per i corsi relativi ai passaggi di qualifica. Per l'aggiornamento il decreto prevede la possibilità di



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
UFFICIO I: GABINETTO DEL CAPO DIPARTIMENTO

ritenere validi la formazione e l'addestramento "on the job", che dovrà essere tracciata ed inserita nel libretto individuale formativo (LIF). Inoltre, i commi 6, 7 e 9 stabiliscono che la formazione e l'aggiornamento, nei predetti corsi, tiene conto del percorso formativo effettuato in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

La O.S. USB ha rappresentato, altresì, che non bisogna escludere dall'attività di formazione i volontari e i volontari in servizio discontinuo i quali si troverebbero fuori da qualsivoglia momento formativo in merito agli aspetti prevenzionistici.

L'Amministrazione ha precisato che il personale volontario è ricompreso.

## Articolo 17 comma 1

La O.S. USB ha rilevato la coincidenza delle figure di controllore e controllato e la conseguente eliminazione della terzietà dell'organo di vigilanza creando un evidente e conseguente conflitto di interessi.

L'Amministrazione, al riguardo, ha chiarito che quanto previsto è stato condiviso con i Ministeri concertanti nei vari incontri di lavoro ed, inoltre, ai sensi dell'art. 13, comma 1-bis e 3, del d. lgs. n. 81/2008 - cui il regolamento in esame non può derogare-, nei luoghi di lavoro dei Vigili del Fuoco la vigilanza spetta in via esclusiva ai servizi sanitari e tecnici del Dipartimento VVF.

## Articolo 18

La O.S. CISL ha ritenuto ultronee le parole "primo soccorso" nel titolo dell'articolo.

L'Amministrazione ha concordato con la proposta.

La O.S. CGIL ha proposto l'eliminazione dei commi 3 e 4 poiché discriminanti per il personale sottoposto all'accertamento sanitario.

L'Amministrazione ha precisato che la verifica di assenza delle condizioni di alcol-dipendenza o di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti, tra l'altro già disciplinata con circolari a firma del Capo del Corpo, ha l'obiettivo di tutelare i lavoratori del CNVVF e di terzi, come previsto dalla normativa specifica.

## Articolo 18, comma 2



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
UFFICIO E GABINETTO DEL CAPO DIPARTIMENTO

La O.S. USB ha osservato che le visite mediche di rinnovo dell'idoneità sanitaria verrebbero regolarizzate su tempi eccessivamente lunghi, ben oltre l'annualità, mentre proprio la specificità del servizio reso dai VVF e l'evidenza di alcuni studi scientifici, richiederebbe, per questa tipologia di lavoratori, una misura nettamente opposta, con periodicità al di sotto dell'anno.

L'Amministrazione ha chiarito che con la lettera circolare prot. n. 4845 del 16 aprile 2013, sono state stabilite le scadenze delle visite mediche periodiche del personale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, incluso il personale volontario, in funzione della valutazione dei fattori di rischio occupazionale e degli effetti ad essi conseguenti, fermo restando che gli accertamenti periodici possono essere effettuati anche in date diverse da quelle programmate, quando il Medico incaricato o il Dirigente "datore di lavoro" o il dipendente stesso ne ravvisino la necessità.

Resta ferma la cadenza delle visite mediche periodiche di cui all'art. 41 del D.Lgs. n. 81/2008, attinenti alla sorveglianza sanitaria del personale esposto e tabellato ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., che deve essere effettuata elettivamente nei casi previsti dalla normativa di settore da parte del medico competente in funzione della valutazione dei rischi segnalati dal dirigente "datore di lavoro" e del medico autorizzato ex D.Lgs. n. 230/1995, come modificato dal D.Lgs. n. 241/2000.

## Articolo 20

La O.S. USB ha osservato come possa essere rispettata la clausola di invarianza finanziaria, vista l'apertura fatta a più riprese ai privati (art. 5, c. 2 e art. 15, c. 4). Sarebbe più consona ed imparziale l'instaurazione di una collaborazione con gli istituti pubblici.

L'Amministrazione, al riguardo, ha precisato che la disposizione prevede modalità attuative con le risorse disponibili a legislazione vigente.

## **OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE DA PARTE DELLE OO.SS.**

La O.S. UIL PA VV.F. nell'evidenziare che molte delle osservazioni formulate a suo tempo sono state accolte, ha richiesto, in caso di difficoltà nel prosieguo dell'iter da parte del Dipartimento di P.S., di proseguire l'istruttoria e, quindi, l'adozione del provvedimento autonomamente. Nel ritenersi abbastanza soddisfatta del testo proposto ha richiesto di introdurre le modalità di formazione dei formatori in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro nonché una verifica della compatibilità di quanto previsto nell'articolo 18, comma 4, relativamente alla disciplina dei controlli sull'assenza di condizioni di alcol-dipendenza o assunzione di sostanze psicotrope, che nello specifico rimanda ad un provvedimento del Capo Dipartimento, tenuto conto che la materia è stata disciplinata con circolari del Capo del Corpo.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
UFFICIO I: GABINETTO DEL CAPO DIPARTIMENTO

Al riguardo, l'Amministrazione ha precisato che la problematica della formazione dei formatori sarà affrontata all'interno della commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6 del D.lgs. 81 o in sede di conferenza Stato-Regioni, mentre, sull'assenza di di condizioni di alcol-dipendenza o assunzione di sostanze psicotrope, le disposizioni future terranno conto di quanto già emanato in materia.

La O.S. CONFISAL VV.F. ha rappresentato che non ci sono ulteriori osservazioni da formulare anche in considerazione del fatto che tutte le proposte formulate nel 2011 sono state recepite nella bozza attuale.

Successivamente all'incontro, le OOSS sottoindicate hanno fatto pervenire le seguenti ulteriori osservazioni:

La O.S. A.P. VV.F., con nota prot. AP 573/13 del 4 dicembre 2013, ha proposto le seguenti modifiche:

<< le strutture, il personale e le competenze del Corpo Nazionale sono puntualmente individuate dal D.lgs 139/2006 ed appare pericoloso, oltre che inopportuno, estendere competenze e responsabilità mediante il termine di "pubblica incolumità", introdotto dal comma 2 dell'articolo 15. Inoltre, le responsabilità devono coinvolgere le strutture effettivamente interessate alle attività di valutazione del rischio e devono essere meglio chiariti alcuni aspetti della classificazione di posto di lavoro.>>

Si riportano, inoltre, nella tabella di seguito indicata ed in grassetto, le ulteriori modifiche proposte agli articoli ivi riportati, unitamente alla relativa posizione dell'Amministrazione:

ARTICOLO	OSSERVAZIONI	POSIZIONE AMMINISTRAZIONE
Art. 15, commi 1 e 2.	<b>1. Il presente capo disciplina le modalità di applicazione delle disposizioni del decreto legislativo n. 81 del 2008 nelle aree e nelle strutture di pertinenza e a disposizione del <b>Corpo Nazionale come definite all'art. 2 del D.lgs. 139/2006 Dipartimento dei vigili del fuoco e nelle articolazioni centrali e periferiche del Corpo nazionale, nonché nei riguardi del personale permanente e volontario del Corpo nazionale di cui all'art. 6 del D.lgs. richiamato e del personale in</b></b>	Limiterebbe il campo di applicazione solo alle articolazioni del Corpo Nazionale mentre l'art. 3 comma 2 del dlgs 81/08 contempla anche il Dipartimento dei vigili del fuoco.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
UFFICIO E GABINETTO DEL CAPO DIPARTIMENTO

servizio presso il medesimo Dipartimento, compreso quello che opera in situazioni di emergenza.

2. Le particolari esigenze connesse alle attività istituzionali, ovvero alle peculiarità organizzative di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 81 del 2008, sono definite in relazione alle funzioni e compiti di cui all'art. 24 del D.lgs. 139/2006, sono di seguito definite in relazione ai principi e alle finalità istituzionali del soccorso pubblico, della difesa civile, della protezione civile e della tutela della pubblica incolumità:

a) direzione, coordinamento, gestione e conduzione, funzionali all'espletamento dei compiti istituzionali;

b) capacità e prontezza di impiego del personale, in particolare quello operativo, e relativo addestramento;

e) particolarità costruttive e di impiego di equipaggiamenti speciali, strumenti di lavoro, dispositivi, dotazioni specifiche e mezzi operativi quali unità navali, aeromobili, mezzi di trasporto e relativo supporto logistico, mezzi di movimento terra, nonché di specifici impianti, installazioni operative e addestrative, quali castelli di manovra, camere a fumo, simulatori di incendio, laboratori di analisi e verifica strumentale, nonché le attrezzature e apparecchi individuati all'articolo 74, comma 2, lettere b);

Per le particolari esigenze si è adottato, in sede di confronto con gli altri Dipartimenti, la formula di declinare i principi e le specifiche esigenze.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
UFFICIO E GABINETTO DEL CAPO DIPARTIMENTO

	<p>d) e g), del decreto legislativo n. 81 del 2008;</p> <p>d) <del>continuità e tempestività dei servizi finalizzati al soccorso pubblico, alla difesa civile e alla protezione civile;</del></p> <p>e) <del>riservatezza e sicurezza delle telecomunicazioni e del trattamento dei dati</del></p>	
<p>Art. 16, commi 2 e 3.</p>	<p>2. La valutazione dei rischi su vestiario, materiali, automezzi, attrezzature e dispositivi di protezione individuale forniti al personale del Corpo nazionale è effettuata dalle <b>Direzioni Centrali del Dipartimento</b> preposte dai dirigenti delle strutture del Dipartimento dei vigili del fuoco, che provvedono alla redazione del capitolato, all'acquisto e al collaudo del materiale stesso, salvo i casi in cui sia espressamente previsto che il datore di lavoro provveda autonomamente agli acquisti. Ai soli fini di cui al primo periodo, i dirigenti <b>in servizio presso le Direzioni Centrali</b> ivi menzionati assolvono le funzioni di datore di lavoro e per la <b>formulazione del capitolato e per il collaudo</b> sono invitati a far parte delle relative commissioni i <b>R.L.S. appositamente designati</b>. Il datore di lavoro e il dirigente, destinatari delle forniture di cui al presente comma, verificano la completezza della documentazione tecnica e la funzionalità delle forniture</p>	<p>Osservazione già rigettata dal Lavoro.</p>



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
UFFICIO I: GABINETTO DEL CAPO DIPARTIMENTO

medesime e individuano, anche sulla base di direttive impartite dal Dipartimento dei vigili del fuoco, il personale abilitato al loro utilizzo. Il datore di lavoro e il dirigente assicurano, altresì, al personale assegnatario delle forniture di cui al presente comma, la formazione e l'informazione relativa al loro corretto impiego.

3. Non si intendono luoghi di lavoro, ai fini dell'applicazione del Titolo II del decreto legislativo n. 81 del 2008, le aree e o strutture dove il personale del Corpo Nazionale svolge i compiti e le funzioni di cui agli art. 13, 17, 18, 19 del D.lgs. 139/2006 in cui il personale del Corpo nazionale interviene per la tutela della pubblica incolumità dei beni e dell'ambiente, compresi i campi base, le installazioni, le opere provvisorie e gli impianti messi in opera per la gestione di situazioni di emergenza o di calamità. Tali aree, inoltre, non sono da intendere come cantieri mobili e gli obblighi di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 17 e quelli di cui agli articoli 90, 91, 92, 94, 96, 97, e 101 del D.lgs 81/2008, in tali aree gli obblighi di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 81 del 2008 si intendono adempiuti adottando uno o più dei seguenti strumenti appositamente predisposti: procedure operative, corsi base di qualificazione e di specializzazione,

Incongruente con l'articolo.





# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
UFFICIO I: GABINETTO DEL CAPO DIPARTIMENTO

	<p>attività di istruzione e addestrative di aggiornamento, verifica e mantenimento delle qualificazioni professionali acquisite, disposizioni interne, manuali addestrativi e libretti di uso e manutenzione e note informative redatte dalle ditte fornitrici. Nelle circostanze indicate nel periodo precedente, il personale interviene sulla base della preparazione tecnica e professionale posseduta e adotta le tecniche e le procedure ritenute più idonee e applicabili in relazione all'evento, contemperando la valutazione della diretta e personale esposizione al pericolo con l'esigenza di assicurare la protezione propria e di quanti sono presenti sullo scenario, in relazione all'urgenza e alla gravità dell'attività da espletare. <b>Nell'emanazione delle procedure operative non sussiste l'obbligo di richiamare le conoscenze già acquisite in sede dei corsi di cui al successivo comma 6.</b></p>	
--	---	--

La O.S. SI.N.DIR. VV.F., con nota prot. 60/13 del 25 novembre 2013, ha proposto le osservazioni indicate nella seguente tabella per gli articoli ivi riportati, unitamente alla relativa posizione dell'Amministrazione:

ARTICOLO	OSSERVAZIONI	POSIZIONE AMMINISTRAZIONE
Art. 10 e Art. 14.	Vengono rilevate disomogeneità tra la parte di competenza della PS con quella del CNVVF, in particolare per quanto riguarda gli RLS e il DUVRI. Richiedono pertanto di inserire tali aspetti nella	In merito all'RLS l'Amministrazione ha sottolineato che l'articolo 10, introdotto dalla Polizia di Stato, non incide su quanto già previsto dal D.Lgs. 81/2008 in merito. Risulta pertanto ultroneo tale inserimento. In merito al DUVRI si



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
UFFICIO E GABINETTO DEL CAPO DIPARTIMENTO

	parte comune.	evidenza che non si ravvisano necessità di segretare le informazioni contenute nel medesimo documento, in quanto trattasi di indicazioni operative e gestionali per superare uno dei maggiori ostacoli alla prevenzione degli incidenti nei luoghi di lavoro e nei cantieri, senza inficiare i compiti di istituto del Corpo.
	Ritengono, inoltre, necessario che, contemporaneamente al decreto in argomento, venga emanata una direttiva dal Ministro o dal Capo Dipartimento che disciplini gli aspetti relativi all'applicazione al suddetto personale delle norme di vigilanza sulla condotta e sull'efficienza fisica. Il personale che presta servizio volontario, infatti, non essendo normalmente alle dipendenze del Corpo, non ha alcun obbligo di comunicare le malattie o gli infortuni avvenuti al di fuori dei periodi di richiamo; oltre al fatto che può esercitare ordinariamente un altro lavoro, alle dipendenze di un diverso datore, le cui prestazioni possono avere un riflesso diretto sull'efficienza fisica e, conseguentemente, sull'attività del Corpo.	

11/11/13  
M. Malinconico  
11/11



SI.N.DIR.-VVF.  
SINDACATO NAZIONALE DEI DIRETTIVI E DEI DIRIGENTI  
DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

Prot. 60/13  
del 25.11.2013

25209/105A.2  
BA

Al Sig. Capo Dipartimento dei Vigili del  
Fuoco del Soccorso Pubblico e della  
Difesa Civile  
Prof. Alberto Di Pace

Al Sig. Capo del Corpo Nazionale dei Vigili  
del Fuoco,  
Dott. Ing. Alfio Pini

All' Ufficio II - Affari Legislativi e  
Parlamentari  
Dott. Roberta Lulli

Oggetto: Disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.  
Schema di Decreto attuativo dell'articolo 3, comma 2, del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81

L'emanazione del decreto che regola le particolari esigenze per il personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, ai sensi dell'art. 3 comma 2 del d.lgs. 81/08 e s.m.i., come noto, è stata ritardata nel tempo in quanto il medesimo decreto ministeriale doveva accogliere in maniera unitaria le esigenze del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e quelle della Polizia di Stato

Ciò ha comportato che oggi, dopo oltre 5 anni dalla pubblicazione del d.lgs. 81/08 vede finalmente la luce uno schema di decreto che, però, non ha raggiunto, a parere di questa O.S., l'obiettivo di omogeneità con il Dipartimento della PS che si era prefisso. Desta perplessità, infatti, il fatto che il Dipartimento dei vigili del fuoco non abbia adottato le stesse scelte del Dipartimento della PS in tema sia di DUVRI (art. 14) sia di RLS (art. 10).

In considerazione del fatto che le sedi di servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco possono essere considerate riservate al pari di quelle della Polizia di Stato e anche che l'esigenza di regolamentazione degli RLS è la medesima, si ritiene che i due articoli in questione possano essere fatti valere anche per il Corpo Nazionale e, a tal fine, essere inseriti nella parte generale del Decreto, in modo che siano validi per entrambi i Dipartimenti.

Un altro argomento che deve essere approfondito è l'applicazione del D.Lgs 81/2008 al personale volontario. Questa O.S. ritiene necessario che, contemporaneamente al decreto in oggetto, venga emanata una Direttiva dal Ministro (o del Capo Dipartimento) che disciplini gli aspetti relativi all'applicazione al suddetto personale delle norme di vigilanza sulla condotta e sull'efficienza fisica. Il personale che presta servizio volontario, infatti, non essendo normalmente alle dipendenze del Corpo, non ha alcun obbligo di comunicare le malattie o gli infortuni avvenuti al di fuori dei periodi di richiamo; oltre al fatto che può esercitare ordinariamente un altro lavoro, alle dipendenze di un diverso datore, le cui prestazioni possono avere un riflesso diretto sull'efficienza fisica e, conseguentemente, sulle attività del Corpo.

Il Segretario Generale  
Marina Malinconico



# Alte Professionalità Vigili del Fuoco

aderente al FEU

Prot. AP573/13

Roma, 4 dicembre 2013

**RACCOMANDATA RR via PEC**

**Prefetto Alberto di Pace**  
Capo Dipartimento Vigili del Fuoco, SP e DC  
*Palazzo del Viminale*

**Ing. Alfio Pini**  
Capo del Corpo Nazionale VVF  
*Palazzo del Viminale*

Oggetto: Schema di decreto attuativo dell'art.3, comma 2 del D.lgs 81/2008  
- OSSERVAZIONI.

Con riferimento alla problematica in oggetto ed al testo ricevuto dall'Amministrazione, si ritiene utile sottoporre le osservazioni minimali di seguito rese sotto forma di proposta di modifica del testo.

Quanto segnalato deriva dalla considerazione che le strutture, il personale e le competenze del Corpo Nazionale sono puntualmente individuate dal D.lgs 139/2006 ed appare pericoloso, oltre inopportuno, estendere competenze e responsabilità tramite il termine di "pubblica incolumità" introdotto dal comma 2 dell'art.15. Inoltre, le responsabilità devono coinvolgere le strutture effettivamente interessate alle attività di valutazione del rischio e devono essere meglio chiariti alcuni aspetti della classificazione di posto di lavoro.

Art. 15.

*Campo di applicazione*

## TESTO DELL'AMMINISTRAZIONE:

**Comma 1.** Il presente capo disciplina le modalità di applicazione delle disposizioni del decreto legislativo n. 81 del 2008 nelle aree e nelle strutture di pertinenza e a disposizione del Dipartimento dei vigili del fuoco e nelle articolazioni centrali e periferiche del Corpo nazionale, nonché nei riguardi del personale permanente e

volontario del Corpo nazionale e del personale in servizio presso il medesimo Dipartimento, compreso quello che opera in situazioni di emergenza.

**Comma 2.** Le particolari esigenze connesse alle attività istituzionali, ovvero alle peculiarità organizzative di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 81 del 2008, sono di seguito definite in relazione ai principi e alle finalità istituzionali del soccorso pubblico, della difesa civile, della protezione civile e della tutela della pubblica incolumità: << punti da a) ad e) >>.

#### **PROPOSTA DI MODIFICA:**

**Comma 1.** Il presente capo disciplina le modalità di applicazione delle disposizioni del decreto legislativo n. 81 del 2008 nelle aree e nelle strutture di pertinenza e a disposizione del Corpo Nazionale come definite all'art. 2 del D.lgs 139 del 2006 nonché nei riguardi del personale permanente e volontario del Corpo nazionale di cui all'art. 6 del D.Lgs richiamato e del personale in servizio presso il medesimo Dipartimento, compreso quello che opera in situazioni di emergenza.

**Comma 2.** Le particolari esigenze connesse alle attività istituzionali, ovvero alle peculiarità organizzative di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 81 del 2008, sono definite in relazione alle funzioni e compiti di cui all'art. 24 del D.lgs 139/2006.

Art. 16

*Valutazione dei rischi, luoghi di lavoro, informazione e formazione specifica*

#### **TESTO DELL'AMMINISTRAZIONE:**

**Comma 2.** La valutazione dei rischi su vestiario, materiali, automezzi, attrezzature e dispositivi di protezione individuale forniti al personale del Corpo nazionale è effettuata dai dirigenti delle strutture del Dipartimento dei vigili del fuoco, che provvedono alla redazione del capitolato, all'acquisto e al collaudo del materiale stesso, salvo i casi in cui sia espressamente previsto che il datore di lavoro provveda autonomamente agli acquisti. Ai soli fini di cui al primo periodo, i dirigenti ivi menzionati assolvono le funzioni di datore di lavoro. Il datore di lavoro e il dirigente, destinatari delle forniture di cui al presente comma, verificano la completezza della documentazione tecnica e la funzionalità delle forniture medesime e individuano, anche sulla base di direttive impartite dal Dipartimento dei vigili del fuoco, il personale abilitato al loro utilizzo. Il datore di lavoro e il dirigente assicurano, altresì, al personale assegnatario delle forniture di cui al presente comma, la formazione e l'informazione relativa al loro corretto impiego.

**Comma 3.** Non si intendono luoghi di lavoro, ai fini dell'applicazione del Titolo II del decreto legislativo n. 81 del 2008, le aree in cui il personale del Corpo nazionale interviene per la tutela della pubblica incolumità, dei beni e dell'ambiente, compresi i campi base, le installazioni e gli impianti messi in opera per la gestione di situazioni di emergenza o di calamità.

In tali aree gli obblighi di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 81 del 2008 si intendono adempiuti adottando uno o più dei seguenti strumenti appositamente predisposti: procedure operative, corsi base di qualificazione e di specializzazione, attività di istruzione e addestrative di aggiornamento, verifica e mantenimento delle qualificazioni professionali acquisite, disposizioni interne, manuali addestrativi e libretti di uso e manutenzione e note informative redatte dalle ditte fornitrici. Nelle circostanze indicate nel periodo precedente, il personale interviene sulla base della preparazione tecnica e professionale posseduta e adotta le tecniche e le procedure ritenute più idonee e applicabili in relazione all'evento, contemperando la valutazione della diretta e personale esposizione al pericolo con l'esigenza di assicurare la protezione propria e di quanti sono presenti sullo scenario, in relazione all'urgenza e alla gravità dell'attività da espletare.

### PROPOSTA DI MODIFICA:

**Comma 2.** La valutazione dei rischi su vestiario, materiali, automezzi, attrezzature e dispositivi di protezione individuale forniti al personale del Corpo nazionale è effettuata dalle Direzioni Centrali del Dipartimento preposte che provvedono alla redazione del capitolato, all'acquisto e al collaudo del materiale stesso, salvo i casi in cui sia espressamente previsto che il datore di lavoro provveda autonomamente agli acquisti. Ai soli fini di cui al primo periodo, i dirigenti in servizio presso le Direzioni Centrali assolvono le funzioni di datore di lavoro e per la formulazione del capitolato e per il collaudo sono invitati a far parte delle relative commissioni i R.L.S. appositamente designati. Il datore di lavoro e il dirigente, destinatari delle forniture di cui al presente comma, verificano la completezza della documentazione tecnica e la funzionalità delle forniture medesime e individuano, anche sulla base di direttive impartite dal Dipartimento dei vigili del fuoco, il personale abilitato al loro utilizzo. Il datore di lavoro e il dirigente assicurano, altresì, al personale assegnatario delle forniture di cui al presente comma, la formazione e l'informazione relativa al loro corretto impiego.

**Comma 3.** Non si intendono luoghi di lavoro, ai fini dell'applicazione del Titolo II del decreto legislativo n. 81 del 2008, le aree e o strutture dove il personale del Corpo nazionale svolge i compiti e le funzioni di cui agli art. 13,17,18,19 del D.lgs 139 del 2006 compresi i campi base, le installazioni, le opere provvisorie, gli impianti messi in opera per la gestione di situazioni di emergenza o di calamità


Tali aree, inoltre, non sono da intendere come cantieri mobili e gli obblighi di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 17 e quelli di cui agli art.90-91-92-94-96-97 e 101 del decreto legislativo n. 81 del 2008 si ritengono adempiuti adottando uno o più dei seguenti strumenti appositamente predisposti: procedure operative, corsi base di qualificazione e di specializzazione, attività di istruzione e addestrative di aggiornamento, verifica e mantenimento delle qualificazioni professionali acquisite, disposizioni interne, manuali addestrativi e libretti di uso e manutenzione e note

informative redatte dalle ditte fornitrici. Nelle circostanze indicate nel periodo precedente, il personale interviene sulla base della preparazione tecnica e professionale posseduta e adotta le tecniche e le procedure ritenute più idonee e applicabili in relazione all'evento, contemperando la valutazione della diretta e personale esposizione al pericolo con l'esigenza di assicurare la protezione propria e di quanti sono presenti sullo scenario, in relazione all'urgenza e alla gravità dell'attività da espletare.

Nell'emanazione delle procedure operative non sussiste l'obbligo di richiamare le conoscenze già acquisite in sede dei corsi di cui al successivo comma 6.

Distinti saluti.

Il Segretario Generale  
Maurizio Alivernini






Associazione Nazionale Dei Dirigenti, Direttivi  
e delle Elevate Professionalità del Corpo  
Nazionale dei Vigili del Fuoco.

ROMA, 21/11/2013

IL SEGRETARIO GENERALE



PROT. N°

54/13

**OGGETTO: Testo decreto sicurezza novembre 2013**

In relazione all'oggetto vengono proposte le seguenti correzioni (di seguito sottolineate):

Art. 2. *Individuazione del datore di lavoro*  
(...omissis...)

2. Nel rispetto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato e dei peculiari assetti organizzativi e ordinamentali vigenti, le funzioni di datore di lavoro sono assolte dal dirigente al quale spettano i poteri di gestione dell'ufficio ovvero dal funzionario non avente qualifica dirigenziale, quest'ultimo nei soli casi in cui sia preposto a un ufficio avente autonomia gestionale, ~~ancorché~~ anche se non siano dotati di poteri decisionali e di spesa. La responsabilità del predetto datore di lavoro è limitata agli effettivi poteri di gestione posseduti in relazione ai poteri decisionali e di spesa esercitati dal dirigente (...omissis...)

3. La responsabilità della salute e sicurezza del personale compete anche ai dirigenti che, ancorché non siano dotati di autonomi poteri decisionali e di spesa, sono responsabili della pianificazione e gestione finanziaria delle risorse di bilancio ovvero dell'assegnazione agli uffici di cui all'articolo 1 delle risorse per il soddisfacimento della sicurezza, limitatamente a tali attività e nei limiti delle risorse di bilancio a disposizione.

Art. 3. *Individuazione dei dirigenti e preposti*

1. Per le finalità previste (...omissis...) si intende per:

a) «dirigente»: il lavoratore responsabile di unità organizzativa che, in ragione delle competenze professionali e dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, applica ovvero impartisce, se individuato quale datore di lavoro - le direttive del datore di lavoro in materia di sicurezza, organizzando in relazione ad esse l'attività lavorativa e vigilando su di essa.

b) «preposto»: il lavoratore che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende all'attività lavorativa del personale dipendente, anche temporanea, e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione ed esercitando un funzionale potere di iniziativa, individuato sulla base dell'organizzazione dell'ufficio (...omissis...)

Art. 15. *Campo di applicazione*  
(...omissis...)

4. Compatibilmente con le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008, il vestiario, gli strumenti e attrezzature, gli specifici impianti, le installazioni addestrative anche speciali, le attrezzature di protezione individuale e i mezzi operativi del Corpo nazionale sono disciplinati da specifiche disposizioni, nel rispetto delle ~~norme~~ direttive prodotte europee, anche sulla base di speciali capitoli d'opera, previo controllo tecnico, verifica o collaudo da parte del personale del Dipartimento dei vigili del fuoco all'uopo incaricato in possesso dei requisiti professionali o culturali previsti dalla normativa vigente. (...omissis...)

IL SEGRETARIO GENERALE  
DIRSTAT VVF  
ANTONIO BARONE

## Schema Decreto attuativo art. 3 c.2 del D.Lgs. 81/2008

### OSSERVAZIONI

- La valutazione dei rischi per la scelta di attrezzature, macchinari e soprattutto dpi, indipendentemente da chi la effettua, **non può prevedere tutti i rischi** a cui può essere esposto il personale VF, perchè alcuni sono imprevedibili e molti altri non valutabili, non misurabili a priori (incendi, esplosioni, crolli, dissesti, ecc. ecc.), tanto è vero che il luogo di intervento non è considerato luogo di lavoro (quindi non è obbligatorio il documento di valutazione dei rischi)
- Pertanto dare la massima importanza al rigoroso **rispetto delle normative europee** che riguardano gli specifici settori (es. le norme UNI EN sui dpi per VVF)
- Nella consapevolezza che **i dpi hanno dei limiti**, determinati dalle stesse prove di laboratorio a cui vengono sottoposti e non facilmente misurabili sul luogo dell'intervento
- Investire quindi nella **sensoristica**, negli strumenti di misura delle condizioni ambientali
- Evidenziare quindi l'importanza di **procedure operative, linee guida** che devono contribuire ad aumentare la sicurezza degli operatori, senza superare i limiti protettivi
- Nel fare la valutazione dei rischi, dare importanza a **strumenti di analisi statistica** sugli infortuni, a **strumenti di monitoraggio** di attrezzature e dpi; strumenti a posteriori ma che permettono di migliorare nel tempo le prestazioni
- Dare il massimo risalto al personale VF che si trova ad operare in **situazioni di emergenza, con dovere di intervento e "anche in situazioni di DIRETTA e personale esposizione al pericolo"** (come prevista anche dal 450/1999)
- Specificare meglio **l'individuazione del datore di lavoro** tra chi è dotato di potere di spesa, chi provvede alla redazione del capitolato e chi provvede al collaudo (dirigenti, funzionari e personale amministrativo)
- Il datore di lavoro può assicurare la **formazione e informazione** sulle forniture centrali? Perché non tenere conto della formazione specifica fatta da altre strutture (es. DCF), come è scritto invece per la formazione in materia di tutela e sicurezza nei luoghi di lavoro? (art. 16 c.2)

Direttore VVF  
P. Anzani





# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DI VIGILIA FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELL'ADUS CIVILE  
UFFICIO AFFARI CONSILIARI E PARLAMENTARI

Ufficio III - Relazioni Sindacali

SEDE

Oggetto: Schema di regolamento ex art. 3, comma 2, del d. Lgs. 81/2008, in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro in determinate articolazioni centrali e periferiche del Ministero dell'Interno

Si trasmette, per le eventuali iniziative di competenza, lo Schema di regolamento in oggetto, rivisto con aggiustamenti di carattere tecnico-normativo

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

F.lli  
*[Handwritten signature]*  
1



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
UFFICIO III: RELAZIONI SINDACALI



Dipartimento dei Vigili del Fuoco del  
Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

STAFFCADIP

ALL'UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E PARLAMENTARI

REGISTRO COMUNICAZIONI INTERNE -  
REGISTRAZIONE

SEDE

Prot. n. 0000046 del 22/10/2015

S08.02.04. Atti di normativa secondaria

OGGETTO: Articolo 3, comma 2, del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 – Schema di Regolamento in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nell'ambito delle articolazioni centrali e periferiche del Ministero dell'Interno.

In esito alla nota n. 40 del 2 ottobre 2015, concernente l'oggetto, si rappresenta quanto segue.

Con nota n. 1918/S 1841 del 12 aprile 2011 è stato trasmesso a codesto Ufficio il verbale conclusivo della consultazione, esperita nel febbraio 2011, con le Organizzazioni sindacali rappresentative del personale direttivo e dirigente nonché non direttivo e non dirigente.

A seguito della richiesta di codesto Ufficio, formulata con nota n. 6311/25209/105A.2 del 15 novembre 2013, per intervenute modifiche ed integrazioni, lo schema di Regolamento è stato riproposto alle medesime OO.SS. nell'incontro svoltosi in data 21 novembre 2013 di cui, ad ogni buon fine, si allega resoconto ad uso interno.

Da ultimo, ai fini di quanto richiesto con la con nota del 2 ottobre citata, con informativa in data 9 ottobre 2015, è stato nuovamente trasmesso alle Organizzazioni sindacali rappresentative del personale non direttivo e non dirigente e direttivo e dirigente lo schema di Regolamento di cui trattasi.

Allo stato non sono pervenute, da parte delle Organizzazioni sindacali, richieste di approfondimenti in merito.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

Pellos  
Dario Sili